

M2C1.2 Linea di intervento A

MISSIONE 2
RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Investimento 1.2
Progetti “faro” di economia circolare

Linea di intervento A

Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO
RELATIVE ALL’AVVISO PUBBLICO DEL 15 OTTOBRE 2021, COME MODIFICATO E
INTEGRATO DALL’AVVISO DI RETTIFICA DEL 24 NOVEMBRE 2021

AGGIORNAMENTO AL 7 MARZO 2022



M2C1.2 Linea di intervento A

Il presente documento riassume le risposte alle richieste di chiarimenti relative all'Avviso in oggetto pervenute all'Help Desk MITEeconomicircolarePNRR@invitalia.it, all'indirizzo istituzionale del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi DiTEI del Ministero della transizione ecologica o al Responsabile Unico del Procedimento presso il MiTE.

Ciascun quesito è stato reso anonimo e rielaborato al fine di garantire la riservatezza del mittente e rendere la risposta utile ad un maggior numero di potenziali Soggetti destinatari.

In alcuni casi, la singola richiesta pervenuta conteneva più quesiti, anche relativi a Linee di intervento o Investimenti differenti. In tali casi, la risposta al singolo quesito è rinvenibile nelle FAQ del corrispondente Avviso.

In caso di ulteriori necessità di chiarimento, si invitano i destinatari dell'Avviso a contattare l'Help desk all'indirizzo e-mail MITEeconomicircolarePNRR@invitalia.it.

M2C1.2 Linea di intervento A

Data ricezione quesito: 2/25/2022	ID risposta - 20220225_E-12X_0015
Quesito <p>L'azienda ha ricevuto in data antecedente alla pubblicazione del bando un atto di recupero per credito di imposta ricerca e sviluppo anno 2017 (D.L. 145/2013). Avverso tale recupero è stato presentato ricorso ed allo stato attuale è ancora in corso.</p> <p>Tenendo presente che nel bando all'articolo 4 "Soggetti destinatari" lettere d) ed e) si fa riferimento a: "d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; "ed e)" essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione ad eventuali provvedimenti di revoca od agevolazioni concesse dal MiTE", la società può partecipare al bando?</p>	
Risposta <p>Ferme restando le disposizioni di cui agli Avvisi e alla normativa vigente (alle quali si rimanda), non è possibile esprimere una valutazione a priori sulla fattispecie descritta. Spetta alla Commissione di cui all'art. 12 ogni valutazione in merito all'ammissibilità delle Proposte.</p>	

Data ricezione quesito: 2/14/2022	ID risposta - 20220214_E-12A_0004
Quesito <p>Per quanto riguarda il criterio di valutazione "potenziamento dei sistemi di raccolta esistenti" non è chiaro se gli indici RDpre ed RDpost si riferiscano all'incremento dell'indice di raccolta differenziata di RAEE sul valore totale di raccolta differenziata (RAEE più tutte le altre tipologie di rifiuti differenziati) realizzata nell'ATO di riferimento, oppure se tali indici siano riferiti all'incidenza della raccolta differenziata di RAEE realizzata dall'azienda proponente sul valore totale di raccolta differenziata RAEE realizzata nell'ATO di riferimento. In quest'ultimo caso, è possibile considerare solo la sottocategoria RAEE trattata, nel caso di specie R4, sul totale della raccolta differenziata di RAEE R4 realizzata nell'ATO di riferimento? Inoltre, raccogliendo l'azienda proponente rifiuti RAEE anche da territori esterni all'ATO di riferimento, ai fini del calcolo degli indici occorre considerare solo i quantitativi raccolti all'interno dell'ATO di riferimento oppure quelli complessivamente raccolti?</p>	
Risposta <p>Premesso quanto indicato all'art 47 par.2 del Reg 651/2014, in ordine al primo quesito, si specifica che il criterio 3 - Potenziamento dei sistemi di raccolta esistenti, di cui all'Allegato 1 degli Avvisi, consente di valutare positivamente quelle Proposte che conducano ad un aumento, in termini percentuali, dell'indice di raccolta differenziata dei rifiuti RAEE nel territorio sul quale ricade l'Intervento o l'Intervento integrato complesso, secondo il calcolo ivi riportato.</p> <p>Nel caso di specie, qualora la proposta riguardi esclusivamente il trattamento dei RAE R4 è possibile indicare nelle percentuali RD pre e post-intervento quelle relative ai RAEE R4 nel territorio dell'ATO o porzione dello stesso, dove si intende realizzare l'Intervento.</p> <p>Infine, si ribadisce che ai fini del calcolo degli indici occorre considerare solo i quantitativi raccolti all'interno dell'ATO di riferimento o porzione di esso, quindi si dovrà considerare il territorio effettivamente interessato dalla proposta presentata. In ogni caso, il criterio dovrà essere valorizzato tenuto conto dell'effettiva capacità di impattare sui sistemi di raccolta, riconoscendo valida ogni fonte ufficiale considerata di rilevanza nazionale.</p>	

Data ricezione quesito: 3/3/2022	ID risposta - 20220303_E-12X_0017
Quesito <p>Dalla lettura delle FAQ, in ordine all'art.47 GBER, ci sembra di aver capito che posizione paradigmatica è quella esplicitata in data 11/4/2021 ID risposta sul quesito - 20211104_12X_0010 quando, in riferimento ai costi d'investimento necessari per un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti avete chiarito, in più punti, che essi sono quelli capitalizzabili di un investimento "tradizionale". Vero, è, poi che nel quesito 20220107_12B_0025 avete detto che potrebbe essere ammissibile anche un impianto fotovoltaico [seppur strumentale ad un macchinario e, quindi, sulla lettera c)] sicché a tale riguardo vi chiediamo di precisare con maggior dettaglio il concetto di costo contro fattuale per l'impianto fotovoltaico sicché si chiede se in relazione alla questione valutativa relativa al differenziale di investimento necessario a dotare lo stabilimento di una fornitura di energia elettrica della potenza complessiva di 500 Kw, è fondata la comparazione tra il costo di allaccio pari a 26.470,39 € e un primo preventivo per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 50 Kw. Questo investimento (fotovoltaico) ovviamente andrà aggiornato in base alle aumentate necessità ad almeno 360 Kw. Considerando un costo al Kw. Di circa 1200 € (dato riveniente dal costo Kw del preventivo allegato), è ipotizzabile un costo complessivo di circa 450.000 € L'investimento, in entrambi i casi, riguarda la fornitura di energia elettrica necessaria agli usi di produzione dello stabilimento (non per la vendita di energia prodotta dall'impianto</p>	

M2C1.2 Linea di intervento A

fotovoltaico) e, entrambe gli importi, vengono iscritti nel bilancio patrimoniale dell'azienda. In questo caso il differenziale di costo su cui si calcolerà il contributo, dovrà essere fatto dal delta tra i due importi Fotovoltaico € 450.000 – Preventivo € 26.470,39 – differenza 423.529,61

Risposta

Con riferimento al quesito posto, salvo la capacità di dimostrare e giustificare adeguatamente il differenziale emerso in fase di dichiarazione della proposta e ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'ammissibilità della spesa da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, si risponde, per astratto, positivamente.

Data ricezione quesito: 2/27/2022

ID risposta - 20220227_E-XX_0008

Quesito

Ho presentato una richiesta della Linea di intervento A investimenti 1.1 e 1.2 della Missione M2C1 (D.M. nn. 396 e 397 del 28/09/2021). In merito a tale proposta mi è sorto un dubbio: nel quadro economico è stata indicata l'IVA per le forniture al 10%. Volevo sapere se è un errore visto che probabilmente l'IVA per le forniture è al 22%. Nel caso venisse finanziata la proposta, come bisognerà procedere? Potrà essere rendicontata ugualmente?

Risposta

In riferimento al concorso dell'IVA nel calcolo del contributo concedibile (applicabile solo per gli avvisi "M2C.1.1 I 1.1 - Linea d'Intervento A, B, C) fa fede quanto dichiarato nelle forme e nei modi come previsti dai documenti in materia d'IVA pubblicati sul sito del MiTE. Per maggiori dettagli in riferimento all'IVA, si rinvia all'ID risposta 20220202_E-11X_0002. In caso di errata comunicazione, il destinatario potrà attivare la procedura di annullamento della proposta inviata e provvedere, quindi, al nuovo caricamento della Proposta.

Data ricezione quesito: 2/24/2022

ID risposta - 20220224_E-XX_0007

Quesito

Il bando chiede che le proposte:

“non devono ledere il principio DNSH sancito dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 di “non arrecare un danno significativo” contro l'ambiente;”

In cosa si traduce questa frase: bisogna predisporre una relazione specifica? o è sufficiente inserire un passaggio generico in una relazione di accompagnamento?

Risposta

I soggetti proponenti in sede di presentazione della Proposta nella “DSAN Proposta” dichiareranno che la realizzazione dell'intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Il rispetto del principio DNSH è un criterio di ammissibilità previsto ex art 6 degli avvisi. Questo, secondo una valutazione del proponente, deve essere posseduto all'atto di presentazione della proposta.

Ferma restando l'aderenza della proposta a tali principi (che potrà essere oggetto di controllo successivo da parte dell'Amministrazione), all'atto della candidatura è sufficiente dichiarare il rispetto del principio DNSH nella relativa DSAN e nel form presente in piattaforma.

Data ricezione quesito: 2/24/2022

ID risposta - 20220224_E-12X_0011

Quesito

Il bando prevede che le proposte siano inserite nei documenti di programmazione ai sensi del D.Lgs 152/2006.

Nel caso delle imprese private che si rivolgono al mercato dei rifiuti speciali come si deve interpretare questo passaggio: non c'è infatti una vera e propria programmazione che individui gli impianti, ma solo un Piano dei rifiuti speciali che individua in modo generico le necessità ma che non dice nulla sulla localizzazione degli impianti, se non, in alcuni casi, che servono due impianti.

Esiste, invece, in talune province, il piano provinciale che individua, in alcuni casi, le zone idonee e quelle non idonee agli impianti: basta assicurare la rispondenza a questo piano?

Risposta

In ordine al quesito posto si precisa che l'art 6 comma 1 lettera e) degli Avvisi della linea 1.2 prevede fra i requisiti di ammissibilità che le Proposte devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

M2C1.2 Linea di intervento A

Detto ciò, si chiarisce che gli interventi contenuti nelle proposte dovranno essere coerenti con principi e contenuti della pianificazione territoriale e settoriale corrispondente (PRGR, Piano d'ambito, ecc.). All'atto della presentazione della proposta tale coerenza viene dichiarata con autocertificazione dal proponente. In piattaforma è presente un apposito form di autodichiarazione.

Data ricezione quesito: 2/24/2022	ID risposta - 20220224_E-12X_0012
Quesito Nel piano finanziario sintetico non trovo il campo dell'investimento analogo (nel format scaricato da internet), mentre il manuale utente lo richiede; immagino che il format scaricato da internet serva solo a preparare la domanda, ma tutto quello che si inserisce bisogna nuovamente immetterlo on line quando si compila la proposta. È corretto?	
Risposta Non occorre compilare il fac-simile di proposta, che ha il solo scopo di presentare in linea di massima i contenuti della stessa. La compilazione della proposta deve essere effettuata in Piattaforma, seguendo le indicazioni contenute nel manuale utente e nella Piattaforma stessa.	

Data ricezione quesito: 2/24/2022	ID risposta - 20220224_E-12X_0013
Quesito Nella bozza di relazione di accompagnamento è previsto che: a) Sia descritta la "Capacità di superare lo "stato dell'arte" del settore di riferimento anche dal punto di vista tecnologico" In cosa si traduce questa frase: bisogna predisporre una relazione specifica? o è sufficiente inserire un passaggio generico in una relazione di accompagnamento?	
Risposta Con riferimento al quesito posto, si rinvia alla definizione 129) dell'art. 2 del Reg UE 651/2014: "stato dell'arte": un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di "stato dell'arte" va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione. Si precisa, inoltre, che è sufficiente fornire le informazioni richieste nella Relazione di accompagnamento al piano finanziario.	

Data ricezione quesito: 2/24/2022	ID risposta - 20220224_E-12X_0014
Quesito Punto 1) Nel piano dei costi dell'investimento sia indicato "il costo di un investimento analogo riferibile ad un processo di trattamento e riutilizzo tradizionale Che verrebbe realizzato in assenza di contribuzione"; questo aspetto è stato argomento di diverse FAQ, ma la risposta non è mai stata chiara: a) cosa è indispensabile indicare? b) Basta dire che l'investimento non si farebbe in assenza di contribuzione? c) La pirolisi è un processo di trattamento tradizionale? Chi lo decide quale lo è? d) Il trattamento dei RAEE è sicuramente tradizionale, ma se io cambio il processo inserendo una miglioria che mi consente di aumentare la produttività e la qualità di cosa devo chiedere il rimborso? Di tutto l'impianto o solo della miglioria che magari ha un impatto economico minimo dal punto di vista dell'investimento ma massimo dal punto di vista dei risultati? Punto 2) Nel bando è previsto che "Il finanziamento massimo per ciascuna Proposta sarà erogato secondo le modalità previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) e s.m.i." L'art. 31 del suddetto regolamento prevede che Nelle zone che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, si possono concedere aiuti a finalità regionale volti a promuovere la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Questo vuol dire che la creazione di un nuovo stabilimento è finanziabile! All'art. 6 comma 3 si dice: "3. Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha	

M2C1.2 Linea di intervento A

verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l'aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati: a) nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti: in mancanza dell'aiuto, la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia per il beneficiario nella stessa zona; b) in tutti gli altri casi: — un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività, — un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività, — una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati.”

Questo vuol dire che se in mancanza dell'aiuto lo stabilimento non sarebbe stato fatto io posso inserire tutta la realizzazione nel finanziamento richiesto?

Questo supera quanto detto nel punto 1?

Posso inserire, in questo caso, come costo analogo il valore zero?

Risposta

Con riferimento al punto 1) del quesito si risponde quanto segue:

In ordine al quesito a), si chiarisce che la norma non prevede specifici contenuti minimi.

In ordine al quesito b), si risponde negativamente, precisando la necessità di dimostrare il maggior rispetto ambientale che genererebbe l'aiuto concesso rispetto ad un investimento autonomo realizzabile senza contributo.

In ordine al quesito c), si precisa che non è definibile apriori il carattere “tradizionale” di un investimento, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta. Sarà cura della Commissione, di cui all'art. 12 dell'Avviso, la valutazione e le decisioni di merito sulla base della documentazione fornita.

In ordine al quesito d), si precisa che, in generale, l'investimento proposto deve essere confrontato con un investimento di analoga capacità, relativo ad un processo tradizionale, che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Quindi il proponente deve:

quantificare l'investimento che intende realizzare, ossia un investimento che va oltre lo stato dell'arte. Per stato dell'arte si intende un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione.

quantificare un investimento di analoga capacità relativo ad un processo tradizionale. Per processo tradizionale si intende un processo normalmente utilizzato nel settore del riciclaggio (corrispondente a quello che è lo stato dell'arte).

la differenza tra questi due investimenti rappresenta il costo di investimento supplementare, ossia il costo ammissibile. Inoltre, si precisa che è possibile valorizzare singole voci di spesa ammissibile relative all'investimento analogo come pari a zero, purché il totale dell'investimento analogo sia superiore a zero, al fine di confrontarlo con la proposta che si intende realizzare.

Con riferimento al punto 2) del quesito e in riferimento alle domande ivi incluse, si rinvia a quanto già chiarito in risposta al punto 1, quesito c).

Data ricezione quesito: 2/24/2022

ID risposta - 20220224_E-12X_0016

Quesito

Siamo un'impresa e vogliamo presentare un progetto sui bandi faro. Il nostro core business è progettare e costruire impianti e non gestire gli impianti. Ci chiedevamo, fermo restando il luogo di realizzazione del progetto che rimane il medesimo, se fosse possibile, in caso di approvazione del finanziamento, vendere le quote societarie in modo che un terzo possa metterlo in atto. In altri termini noi faremo il progetto e la domanda di finanziamento. Ottenuta l'approvazione alla costruzione ed il finanziamento vorremmo vendere le quote sociali e non il progetto approvato e finanziato al cliente /utilizzatore e gestore finale. È possibile cedere l'eventuale finanziamento?

Risposta

Con riferimento al quesito posto, si rimanda alle disposizioni previste all'art. 15 dell'Avviso.

Data ricezione quesito: 2/22/2022

ID risposta - 20220222_E-12X_0008

Quesito

Premesso che:

- Con riferimento agli Investimento 1.2 della Missione M2C1 sui progetti faro, sia il decreto 397/2021, sia gli avvisi relativi a tutte le Linee di Intervento A, B, C e D richiamano la disciplina di cui al regolamento 651/2014 della

M2C1.2 Linea di intervento A

Commissione “che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato”, come modificato dal Regolamento 2021/1237 (cd. Regolamento GBER) e, segnatamente, l’art. 47 dello stesso.

- Più in particolare:

- l’allegato 1 del decreto 397/2021, al punto v della voce “Criteri di ammissibilità” prevede che “gli interventi devono rispettare le condizioni di cui all’articolo 47, paragrafi da 1 a 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 GBER nella misura in cui sono finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese”.

- l’art. 5, co. 2 degli avvisi stabilisce che: “Il contributo massimo erogabile per ciascuna proposta seguirà le modalità previste dall’articolo 47, commi 8 e 9 del GBER, come modificato dal regolamento della Commissione 2021/1237/UE. In particolare, l’ammontare del contributo non potrà superare il 35 % dei costi ammissibili; esso potrà essere aumentato di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese”.

- l’art. 6 lett. f) degli avvisi afferma che le proposte “devono rispettare le condizioni di cui all’articolo 47 del GBER”.

- L’art. 47 del Regolamento GBER prevede, al comma 6, che gli investimenti devono andare al di là dello «stato dell’arte», ove per stato dell’arte l’art. 2, punto 129 Regolamento GBER indica il “processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell’arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell’Unione”.

- Inoltre, al successivo comma 7 dell’art. 47 Regolamento GBER, vengono circoscritti i costi ammissibili al finanziamento ai “costi d’investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti”.

- Nondimeno, manca all’interno del bando una definizione di processo tradizionale che costituisca una base univoca di confronto tra tutti i progetti.

- Non solo, in questo quadro normativo, l’interpretazione adottata dal Ministero della Transizione Ecologica nelle FAQ nonché nei chiarimenti seminariali reperibili sul sito istituzionale dello stesso (cfr. seminario del 19 gennaio, in particolare a partire dal minuto da 23.52) secondo cui sarebbero finanziabili solamente i progetti che superino il processo tradizionale di riciclaggio dei rifiuti e che siano espressione di una “innovazione tecnologica” - mentre sarebbero invece esclusi i progetti “solamente” forieri di un miglioramento dell’efficienza produttiva.

- In tale quadro, è altresì vero che, contrariamente a questa interpretazione, l’Allegato A del Bando, sembra ammettere quelle proposte che puntano più alla quantità che alla qualità del materiale riciclato. Ed invero, si legge al punto D: “Descrizione del livello di innovazione tecnologica che l’impianto da realizzare apporterà al settore di riferimento” secondo cui “sarà valutata positivamente la Proposta che dimostri che la tecnologia adottata permetta almeno una delle seguenti attività: A) una elevata produzione di materiale riciclato o di materia prima seconda da destinare all’utilizzo industriale; B) l’incremento dell’utilizzo di materia riciclata o di materia prima seconda nel processo industriale, anche attraverso pratiche di simbiosi industriale”.

- Al contempo, preme sottolineare che l’art. 47, co. 6 GBER – a differenza di altre disposizioni dello stesso regolamento – non richiede affatto che il progetto costituisca una tecnologia innovativa, sicché in assenza di questo richiamo, si può ricavare, a contrario, che un mero potenziamento di una tecnologia esistente sia compatibile con l’art. 47 Regolamento GBER.

Tutto ciò premesso, in ragione delle distonie interpretative concernenti il perimetro dell’art. 47, co. 6 GBER si chiede:

- Quale sia la definizione di processo tradizionale rappresentante la base univoca di confronto tra tutti i progetti.

- Se sono finanziabili solo i processi espressione di una innovazione tecnologica, ovvero anche quelli che costituiscono un miglioramento di una tecnologia esistente e forieri di un miglioramento dell’efficienza produttiva.

Risposta

In ordine al quesito 1, per processo tradizionale si intende un processo normalmente utilizzato nel settore del riciclaggio (corrispondente a quello che è lo stato dell’arte).

In ordine al quesito 2, si ribadisce quanto stabilito fin dai contenuti del DM 397/2021: “Nell’ambito dell’Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR, finalizzato a potenziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento e riciclo, verranno finanziati progetti “faro” di economia circolare che promuovono l’utilizzo di tecnologie e processi ad alto contenuto innovativo nei settori produttivi, individuati nel Piano d’azione europeo sull’economia circolare”.

In aggiunta, ferma e impregiudicata ogni decisione in merito all’ammissibilità e valutazione della proposta in capo alla Commissione di cui all’art. 12 dell’Avviso, nel rimandare a quanto chiaramente riportato negli Avvisi della Misura 1.2, si ribadisce che, ai fini della valutazione positiva della proposta presentata in merito al criterio “LIVELLO

M2C1.2 Linea di intervento A

DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA” la Proposta dovrà dimostrare che la tecnologia adottata permetta almeno una delle seguenti attività:

- A) una elevata produzione di materiale riciclato o di materia prima seconda da destinare all’utilizzo industriale;
- B) l’incremento dell’utilizzo di materia riciclata o di materia prima seconda nel processo industriale, anche attraverso pratiche di simbiosi industriale.

Pertanto, l’innovazione proposta potrà riguardare varie tipologie non solo strutturali ma anche di gestione, nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi sopradetti.

Data ricezione quesito: 2/22/2022	ID risposta - 20220222_E-12A_0006
Quesito	
1) Tra le spese ammissibili rientra l’acquisto di un fabbricato/immobile strettamente funzionale all’attività proposta dalla rete di impresa? In caso di risposta positiva, in quale voce di spesa bisogna attribuire il costo d’acquisto tra le spese riportate nell’allegato 2 dell’Avviso di cui: let. a) suolo impianto/intervento; let. b) opere murarie e assimilate; let. c) infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/intervento.	
2) Considerato che non è previsto nell’Avviso un format di Piano Finanziario da allegare in domanda. Per Piano Finanziario si intende una riproposizione aggregata di quanto riportato al punto 3 della Relazione di Accompagnamento al Piano Finanziario con rappresentazione grafica ovvero un Gant che giustifichi tempi e fonti di copertura finanziaria necessarie alla realizzazione investimento. Oppure per Piano Finanziario si richiede un prospetto economico-finanziario (conto economico) e stato patrimoniale ovvero un Bilancio prospettico previsionale?	
Premesso che tra i requisiti dei soggetti destinatari vi è quello di non essere una impresa in difficoltà, visto che, secondo quanto previsto dal GBER, sono da considerarsi tali quelle società a responsabilità limitata che abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), nel caso in cui si costituisca un Contratto di Rete con una delle partecipanti, costituita in data 16/05/2019 (meno di tre anni), che abbia accumulato perdite oltre l’intero capitale sociale negli ultimi due bilanci (2019 e 2020), la società stessa e quindi il Contratto di rete sono comunque ammissibili alla luce di quanto previsto dal GBER (PMI con perdite oltre il capitale ma costituita da meno di tre anni)?	
Risposta	
In ordine al quesito n.1, si precisa che l’ammissibilità della spesa non è valutabile a priori, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta. Per come è posto il quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all’ammissibilità della spesa da parte della Commissione di cui all’art. 12 dell’Avviso, si risponde affermativamente. In merito alla collocazione della spesa proposta, si fa riferimento alla lettera b) opere murarie e assimilate, come prevista dall’Allegato n.2 all’elenco delle spese ammissibili.	
In ordine al quesito n. 2, si precisa che, salvo la libera forma che può assumere, il Piano Finanziario deve prevedere voci di costo coerenti e attendibili rispetto alla dimensione dell’Intervento e al tipo di attività previste e dimostrare, anche mediante un’analisi controfattuale, la congruità, attendibilità e fattibilità della Proposta, anche rispetto alla capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa del Soggetto Destinatario.	
In ordine al quesito n.3, si precisa che in caso di partecipazione in forma aggregata, tutti gli aderenti alla rete o alle altre forme contrattuali di collaborazione devono possedere i requisiti di accesso previsti dall’Avviso. Pertanto, per come è posto il quesito, si risponde negativamente per il mancato possesso dei requisiti da parte di tutti i retisti come disciplinato dall’art. 4 comma 4 dell’Avviso.	

Data ricezione quesito: 2/22/2022	ID risposta - 20220222_E-12X_0009
Quesito	
1) Si chiede conferma che per la stipula dei contratti di cui all’art. 6 “criteri di ammissibilità”, il soggetto proponente possa utilizzare le proprie procedure di approvvigionamento solitamente in uso. Se ci sono modalità specifiche, quali?	
2) Si chiede altresì se il CUP possa essere richiesto dopo la pubblicazione della graduatoria dei finanziamenti e se nella richiesta è necessario dare specifiche relative della domanda finanziamento PNRR (ad es.: numero identificativo)	
Risposta	
In ordine al primo quesito si precisa che l’art 6 comma 1 lettera a) detta una disposizione relativa al contenuto del cronoprogramma e non sulle modalità di stipula dei contratti. Questi ultimi dovranno seguire la normativa applicabile nel settore di riferimento. Nel caso specifico, non conoscendo “le procedure di approvvigionamento solitamente in uso” non si può rispondere in maniera puntuale.	

M2C1.2 Linea di intervento A

In ordine al secondo quesito si precisa che il CUP non è un requisito necessario alla data di presentazione della domanda. Resta, comunque, ferma la relativa normativa di riferimento.

Data ricezione quesito: 2/21/2022	ID risposta - 20220221_E-11A_0064
Quesito Stiamo predisponendo una domanda per un comune che non detrae l'IVA. Ho visto il modulo che deve compilare in tal senso ma il quesito che ho è il seguente: l'importo massimo di € 1.000.000 è relativo all'imponibile +IVA extra non recuperabile o il tetto resta quello IVA inclusa? Vale a dire 819.672,13 + 180.327,87 TOT 1.000.000,00 o 1.000.000,00+IVA?	
Risposta In riferimento al concorso dell'IVA nel calcolo del contributo concedibile (applicabile solo per gli avvisi "M2C.1.1 I 1.1 - Linea d'Intervento A, B, C) fa fede quanto dichiarato nelle forme e nei modi come previsti dai documenti in materia d'IVA pubblicati sul sito del MiTE. Per maggiori dettagli in riferimento all'IVA, si rinvia all'ID risposta 20220202_E-11X_0002. In tali casi, il limite massimo finanziabile di cui all'art. 3, comma 4, dell'Avviso potrà comprendere anche la quota di IVA non recuperabile.	

Data ricezione quesito: 2/18/2022	ID risposta - 20220218_E-12X_0007
Quesito Il credito imposta Bonus Sud, al pari del credito imposta Industria 4.0, può essere affiancato al PNRR 1.2?	
Risposta Si rimanda alla risposta data al quesito 20211112_12X_0020.	

Data ricezione quesito: 2/16/2022	ID risposta - 20220216_E-12X_0010
Quesito Con riferimento al DM 397/2021 Si richiedono chiarimenti in merito alla compilazione a sistema delle domande ed in particolare al "costo investimento analogo". Il sistema non permette di inserire "0,00 €", qualora l'azienda non effettuasse alcun investimento analogo, in assenza di contribuzione, che importo/ dicitura dovrebbe inserire?	
Risposta Si precisa che è possibile valorizzare singole voci di spesa ammissibile relative all'investimento analogo come pari a zero, purché il totale dell'investimento analogo sia superiore a zero, al fine di confrontarlo con la proposta che si intende realizzare.	

Data ricezione quesito: 2/15/2022	ID risposta - 20220215_E-12X_0005
Quesito È necessaria la fideiussione bancaria per l'accesso all'anticipo sui contributi erogati alle imprese? Se non è necessaria, è comunque meglio averla? O basta comunicare l'inizio dei lavori?	
Risposta Per la fattispecie descritta dal quesito, gli avvisi non prevedono la sottoscrizione di alcuna fideiussione. Ulteriori e più precise informazioni potranno essere fornite nei decreti di concessione dei finanziamenti o in successivi atti, anche sulla base di eventuali indicazioni ricevute da organi dell'Amministrazione centrale esterne al MiTE, competenti in materia di attuazione del PNRR.	

Data ricezione quesito: 2/14/2022	ID risposta - 20220214_E-12A_0003
Quesito La proposta che intendiamo presentare prevede la realizzazione di un innovativo impianto per recuperare metalli base, preziosi e CRM da schede elettroniche basato su un processo idrometallurgico brevettato. Si prevede di affiancare a tale processo un pretrattamento termico delle schede, in particolare trattasi di un depolimerizzatore termico (anche questo processo brevettato ed innovativo), che permette di valorizzare gli scarti recuperando energia e producendo olii combustibili e Syngas. Chiediamo se l'inserimento nel progetto degli investimenti relativi a tale processo di pretrattamento termico (depolimerizzatore termico), a servizio della sezione idrometallurgica per il	

M2C1.2 Linea di intervento A

recupero di metalli base e preziosi e CRM, in considerazione delle limitazioni ex art. 237-ter D.lgs. 56/2006 circa la nozione di “impianti di incenerimento” può essere finanziato all’interno della proposta, in quanto prevede esclusivamente un pre-trattamento termico delle schede senza combustione; oppure la sua presenza può inficiare l’ammissibilità del progetto nel suo complesso?
Risposta In riferimento al quesito proposto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211115_12X_0024.

Data ricezione quesito: 2/11/2022	ID risposta - 20220211_E-12X_0004
Quesito Qualora il soggetto proponente (privato) non avesse previsto nessun investimento “analogo” in assenza di fondi si intende, come si può riportare ciò in fase di compilazione considerando che il portale non accetta 0 come valore?	
Risposta I costi ammissibili corrispondono ai costi d’investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Pertanto, si ribadisce la necessità di definire anche un investimento di analoga capacità, relativo ad un processo tradizionale, che verrebbe realizzato in assenza di aiuto. Per maggiori dettagli, si rinvia alla risposta fornita in riscontro al quesito recante ID risposta 20220111_12X_0094.	

Data ricezione quesito: 2/9/2022	ID risposta - 20220209_E-XX_0004
Quesito Nel caricamento di un progetto nelle per consulenze si può caricare solo il 4% dell’importo? In una circolare del ministero diceva diversamente.	
Risposta Come riportato nell’allegato 2 agli avvisi, alla voce spese ammissibili di cui alla lettera g), le spese per consulenze connesse alla Proposta sono ammissibili nella misura massima del 4% dell’importo complessivo della Proposta (inteso come somma delle spese ammissibili).	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-XX_0003
Quesito Con riferimenti agli avvisi in oggetto nel modulo di domanda occorre indicare: “Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no “. Come noto, selezionando l’opzione <input type="checkbox"/> sì, l’impresa ha diritto ad un 5% in più di contributo. Dal momento che allo stato attuale la Commissione europea – per quanto riguarda l’Italia - non ha ancora diffuso la nuova Carta degli Aiuti delle aree 107.3.c., si chiede conferma che le imprese del centro nord, in attesa della Carta, possano compilare il modulo di domanda selezionando l’opzione <input type="checkbox"/> sì.	
Risposta Le c.d. zone assistite sono designate nella “Carta degli aiuti a finalità regionale” approvata in applicazione dell’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato. Per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027 le aree approvate dalla Commissione e alle quali occorre, al momento, fare riferimento, sono consultabili al seguente link https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_6467 Sarà cura del Ministero della transizione ecologica valutare, sulla base della carta degli aiuti vigente alla data della concessione dell’aiuto, la permanenza del diritto alle maggiorazioni dell’intensità del contributo legate alla localizzazione dell’intervento, fermo restando che l’importo del contributo richiesto non potrà subire variazione in aumento. In assenza di una completa identificazione di tutte le zone, il Ministero della transizione ecologica si riserva di non applicare le maggiorazioni dell’intensità del contributo legate alla localizzazione dell’intervento.	

Data ricezione quesito: 2/3/2022	ID risposta - 20220203_E-12X_0001
Quesito Si cita il caso di una società che intende proporre la realizzazione di un impianto per il recupero ed il riciclaggio del polietilene ad alta densità, per cui le innovazioni sostanziali, rispetto agli attuali standard tecnologici, sono da considerare come:	

M2C1.2 Linea di intervento A

<ul style="list-style-type: none">• Completo affrancamento dal fabbisogno energetico, in quanto esso funzionerebbe con energia solare solo di giorno;• Possibilità di trasformare qualunque tipo di HDPE e non solo quello recuperato a fine vita dai prodotti (anche flaconi, imballaggi vari ecc.);• Possibilità di ottenere materie prime seconde quasi simile alle materie prime vergini, mediante l'installazione di estrusori più performanti. <p>Pure sottolineando come il progetto possa essere in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none">• Soddisfare le finalità di maggior recupero di materia plastica;• Limitare il fabbisogno energetico e comunque solo a fonti rinnovabili (in tal senso si veda l'art. 478 del Bilancio di previsione 2022-2024). <p>Si evidenzia come la maggiore difficoltà sia dovuta al fatto che la quota sovvenzionabile riguarda solo la componente innovativa del progetto e, nel contempo, risulta estremamente complicato individuare lo standard attuale di riferimento.</p>
<p>Risposta</p> <p>Premesso che spetta al Proponente ogni valutazione in merito alla definizione degli standard rispetto ai quali comparare la Proposta, si rinvia a quanto riscontrato al quesito recante ID risposta 20220111_12X_0094, nonché a quanto dettagliato nel corso del webinar svolto il 19 gennaio 2022 la cui registrazione è disponibile alla pagina web https://invitalia.blumm.it/event/ar/5/pnrr-per-leconomia-circolare-fase-2.</p> <p>Resta ferma l'impregiudicabilità di giudizio in capo alla Commissione di cui all'art. 12 in merito all'ammissibilità e alla valutazione della proposta.</p>

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-12A_0002
<p>Quesito</p> <p>Stiamo aiutando una società a presentare domanda relativamente al bando in oggetto; la domanda la presenterà il un consigliere delegato (fa parte del consiglio di amministrazione) e non il legale rappresentante dell'impresa. Il consigliere ovviamente è munito di firma digitale e il portale consente l'inserimento dei dati. Pensavamo di presentare la domanda con la firma del consigliere. È corretta tale modalità?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Il Rappresentante Legale dell'impresa interessata al bando può delegare una persona fisica a operare per suo conto concedendole i poteri di firma attraverso una delega ufficiale.</p> <p>Per delegare un soggetto terzo, il Rappresentante Legale deve accedere alla propria area riservata e selezionare, dal menu di navigazione, la voce Gestione deleghe.</p> <p>L'utente accedendo alla pagina "Gestione Delega" visualizzerà tutte le deleghe salvate ma per le quali non è stata caricato il documento amministrativo firmato digitalmente o quelle trasmesse. Verrà mostrato come dato riassuntivo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nome Delegato• Cognome Delegato• Codice fiscale Delegato• Data scadenza delega <p>E avrà la possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none">• Caricare il documento amministrativo se la delega era stata precedentemente salvata;• Annullare una delega salvata senza documento amministrativo caricato;• Creare una nuova delega <p>La procedura di gestione delle deleghe è riportata nel manuale utente caricato in Piattaforma e sul sito del MiTE.</p>	

Data ricezione quesito: 2/7/2022	ID risposta - 20220207_E-XX_0002
<p>Quesito</p> <p>Un'ulteriore informazione, il bando in oggetto è compatibile con il credito imposta per beni strumentali 4.0?</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito, si rinvia alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 33/2021 reperibile al seguente link : https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0359.html</p>	

M2C1.2 Linea di intervento A

Data ricezione quesito: 2/4/2022	ID risposta - 20220204_E-12X_0006
Quesito <p>L'art.4 comma 4 dell'avviso del 15/10/2021 definendo i soggetti destinatari stabilisce che essi sono "I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 possono partecipare al presente Avviso sia in forma autonoma, sia mediante l'adesione ad una Rete di Imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, o, infine, mediante altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato".</p> <p>Nelle FAQ, a pag.6, è possibile leggere il seguente Quesito</p> <p>b) Affinché una collaborazione tra due o più soggetti possa essere classificata come Distretto circolare, quali requisiti tale collaborazione deve possedere?</p> <p>A cui avete risposto in questo modo:</p> <p>In ordine al quesito b), si specifica che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, non è necessario avere già stipulato contratti alla data di presentazione della Proposta. Sarà, invero, valutata positivamente anche la Proposta che preveda soluzioni di rete, finalizzate all'ottimizzazione della filiera di raccolta - logistica e riciclo/riutilizzo del rifiuto, da attuare con la realizzazione dell'Intervento.</p> <p>Nelle slides della Dott.ssa Benedizione, condivise in data 19 gennaio u.s. e pubblicate sul sito MITE PNRR, e, precisamente nel numero sei, così, testualmente, in basso, scrivete: "AGGIUNTA – Se il Soggetto Proponente è un'aggregazione di imprese, è richiesto il caricamento del Contratto di rete o altra forma contrattuale di collaborazione"</p> <p>Giacché stiamo curando, per alcune imprese, un progetto integrato complesso che prevede un accordo di collaborazione a chi dobbiamo dar retta? Alle FAQ o alle SLIDES? In questo secondo caso e, cioè, se fosse richiesta la conclusione formale dell'accordo ancor prima dell'invio occorre la firma contestuale di tutti oppure è sufficiente la firma anche autenticata da notaio o da cancelliere di Tribunale dello stesso documento ma fatto in maniera non contestuale?</p>	
Risposta <p>In merito alla partecipazione mediante l'adesione ad una Rete di Imprese, si conferma quanto illustrato in sede di webinar e citato nel quesito in riferimento ai contenuti delle slide: se il Soggetto Proponente è un'aggregazione di imprese, è richiesto il caricamento del Contratto di rete o altra forma contrattuale di collaborazione.</p> <p>Cosa diversa è il riferimento della FAQ citata nel quesito, relativamente alla "collaborazione tra due o più soggetti" che può "essere classificata come Distretto circolare". In tale contesto, ci si riferiva, infatti, non ai requisiti di ammissibilità per le aggregazioni di imprese, bensì al criterio di valutazione n. 5 CREAZIONE/SVILUPPO DI NETWORK E/O "DISTRETTI CIRCOLARI", che prende in considerazione la capacità della proposta di prevedere soluzioni di rete finalizzate all'ottimizzazione della filiera di raccolta - logistica e riciclo/riutilizzo del rifiuto, per le quali non è necessariamente richiesta l'avvenuta sottoscrizione di accordi. Va da sé che il Proponente dovrà fornire nella descrizione della Proposta ogni elemento utile alla valutazione, ivi incluso, se del caso, l'esistenza di specifici accordi che testimonino come il progetto stesso possa contare su network eventualmente già strutturati.</p>	

Data ricezione quesito: 2/9/2022	ID risposta - 20220209_E-XX_0005
Quesito <p>Nel punto 4 dove si parla delle Caratteristiche della proposta confrontandomi con i progettisti non capiamo come compilare la tabella laddove parla di "Categoria di attività nell'intervento/intervento integrato complesso": cosa occorre indicare nello specifico nella tabella di cui al punto 4 ovvero come occorre compilarla?</p> <p>Laddove, inoltre, si parla del valore "Valore ΔRD (%)" mi potreste dare indicazioni su come compilare il relativo punto? Non so di preciso dove posso reperire i relativi dati per la compilazione.</p>	
Risposta <p>In ordine al primo quesito, si specifica che in Piattaforma non è prevista la compilazione di una tabella, ma la mera selezione di opzioni da appositi menu a tendina predisposti per le attività presenti e l'attività prevalente. In "Attività presenti" è necessario indicare la/le categoria/e di attività tra "Lavori", "Servizi" e "Forniture" (per le cui definizioni si rimanda al Dlgs 50/2016); in "Attività prevalente" dovrà essere indicata, invece, l'attività prevalente tra quelle indicate in "Attività presenti".</p> <p>In ordine al secondo quesito, si consiglia di verificare le fonti ufficiali del territorio di riferimento (es.: uffici regionali o degli enti d'ambito), i documenti di pianificazione (Piano regionale di gestione rifiuti, piano d'ambito) o fonti ufficiali di rilevanza nazionale (ISPRA, ecc.).</p>	

M2C1.2 Linea di intervento A

Data ricezione quesito: 2/7/2022	ID risposta - 20220207_E-12X_0003
Quesito In relazione al bando PNRR – M2C1.111.2, la nostra società vorrebbe candidare due progetti per due linee di intervento diverse: un progetto per la linea di intervento A) e un progetto per la linea di intervento C). Entrambi i progetti prevedono l'installazione di linee di trattamento da inserire all'interno di uno stesso capannone industriale. I quesiti sono due: <ul style="list-style-type: none">• La Società può presentare due progetti diversi per le due linee di intervento diverse?• In questo caso essendo due progetti diversi, che riguardano due linee di intervento diverse, ma uno stesso capannone industriale, si rientra nella definizione di Intervento o di Intervento Integrato complesso?	
Risposta In ordine al quesito 1 si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0002 In ordine al quesito 2, si precisa che la scelta tra intervento o intervento integrato complesso dipende dalle specifiche caratteristiche della proposta quando riferibili al singolo Avviso di riferimento.	

Data ricezione quesito: 2/4/2022	ID risposta - 20220204_E-12A_0001
Quesito Con la presente richiedo delucidazioni in merito al quadro economico / finanziario che deve essere prodotto con riferimento all'investimento potenzialmente rientrante nel bando in oggetto. In particolare, non essendo previsto né tantomeno messo a disposizione un fac-simile di tale documento con la presente si richiede quale siano le informazioni minime che lo stesso deve contenere.	
Risposta La compilazione del quadro economico è libera. Non è prevista la pubblicazione di format di tale allegato L'allegato "quadro economico" deve contenere il prospetto di tutti i costi stimati per la realizzazione dell'intervento/intervento integrato complesso. A tal proposito si ricorda che tale quadro economico è preso in esame, per la linea d'investimento considerata, dal criterio di valutazione A6 – "Quadro economico" ("Congruità e attendibilità del quadro economico dell'Intervento - Sarà valutato positivamente il quadro economico che dimostri un'idonea capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare, prevedendo un cronoprogramma di spesa che evidenzi voci di costo coerenti e attendibili rispetto alla dimensione dell'intervento e al tipo di attività previste"). Si consulti anche la risposta formulata al quesito avente ID risposta - 20220111_11A_0054	

Data ricezione quesito: 11/30/2021	ID risposta - 20211130_12X_0050
Quesito In merito a quanto indicato in oggetto, rilevo quanto segue: <ul style="list-style-type: none">• Attualmente non è possibile scaricare il manuale per la compilazione della proposta dalla pagina https://www.mite.gov.it/pagina/linea-b-ammodernamento-e-realizzazione-di-nuovi-impianti-il-miglioramento-della-raccolta;• Il decreto e l'avviso di rettifica e precisazione sono su altra pagina: https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare. DOVE POSSO TROVARE IL MANUALE PER LA COMPILAZIONE DELLA PROPOSTA? QUAL'E' LA PAGINA WEB DA CONSIDERARE PER EVENTUALI E FUTURE COMUNICAZIONI?	
Risposta Si precisa che tutta la documentazione relativa agli Avvisi (Avvisi, decreti, decreti di rettifica, risposte ai chiarimenti richiesti, manuali, recapiti di contatto, ecc.) è pubblicata sulla pagina web del sito MiTE al seguente link: https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare .	

Data ricezione quesito: 11/29/2021	ID risposta - 20211129_12X_0047
Quesito Avremmo bisogno dei seguenti chiarimenti in merito all'avviso in oggetto: 1) i soggetti proponenti possono essere tutte le aziende che intendono ampliare/sviluppare un'attività connessa con gli avvisi oppure devono essere aziende che hanno l'attività di recupero/riciclo come attività "core" nell'oggetto sociale? 2) Criterio 1 avviso a: Categorie RAEE: si intendono le 6 categorie di cui al DECRETO	

M2C1.2 Linea di intervento A

<p>LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49?</p> <p>3) criterio 2: Abbattimento emissioni, si intende quanto previsto dal D. LGS. n. 152, 3 aprile 2006 (e s.m.i.) "Norme in materia ambientale"?</p> <p>4) criterio 4: "sensibile" risparmio energetico nei consumi d'esercizio, una "riduzione" degli scarti medi di produzione: abbiamo valori di riferimento?</p> <p>5) avviso a: cosa si intende per impianti di secondo livello per i rae?</p> <p>6) L'indice % di raccolta differenziata come viene inteso? E' la % di differenziato del cliente (rispetto al mercato totale dell'ATO) o la % di differenziato rispetto al volume totale di rifiuti?</p>
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito 1, l'art. 4, comma 2, lett. a), prevede tra i requisiti necessari quello di essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese o, in alternativa, essere iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della Camera di Commercio, per attività coerenti con gli interventi oggetto del presente Avviso.</p> <p>In ordine al quesito 2, si risponde affermativamente;</p> <p>In ordine al quesito 3, si risponde affermativamente;</p> <p>In ordine al quesito 4, si segnala che il citato criterio di valutazione è stato modificato con decreto n. 118/2021 e che, pertanto, il quesito ad oggi, appare superato.</p> <p>In ordine al quesito 5, per impianti di secondo livello si intendono quelli che consentono il riciclo dei materiali che compongono i RAEE, solitamente distinti dagli impianti di primo livello, invece, adibiti alla selezione, alla frantumazione ed alla bonifica dei RAEE.</p> <p>In ordine al quesito 6, si chiarisce che l'indice di raccolta differenziata RDI è pari alla differenza tra RDpost e RDpre, come riportato nella descrizione del criterio n. 3, che reca le seguenti definizioni: RDpost(%) = indice percentuale di raccolta differenziata di RAEE dopo la realizzazione dell'intervento relativo al territorio dell'ATO o porzione dello stesso; RDpre (%) = indice percentuale di raccolta differenziata di RAEE prima della realizzazione dell'intervento relativo al territorio dell'ATO o porzione dello stesso.</p>

Data ricezione quesito: 11/29/2021	ID risposta - 20211129_12X_0048
Quesito Volevo sapere se una società può presentare più di un progetto.	
Risposta Ciascun Soggetto Destinatario, sia in forma singola che associata, potrà presentare una sola Proposta, come definita all'articolo 1, lettera p).	

Data ricezione quesito: 11/26/2021	ID risposta - 20211126_12A_0016
Quesito la presente per chiedere un chiarimento rispetto a quanto riportato all'articolo 9 dell'AVVISO M2C.1.1 I 1.2 Linea d'intervento A "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici" A partire dal sessantesimo giorno naturale e consecutivo, successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del MiTE ed entro e non oltre il centoventesimo giorno, naturale e consecutivo, successivo alla data di pubblicazione medesima, i Soggetti Destinatari potranno accreditarsi sulla Piattaforma, validare i propri dati e presentare, quindi, la relativa Proposta. Confermate che la data di pubblicazione del bando è il 28/9/2021 e che quindi le domande di contributo potranno essere inviate nel periodo 27/11-26/01?	
Risposta Per la Linea di intervento 1.2.A, le proposte possono essere presentate a partire dal 15 dicembre 2021 e fino al 14 febbraio 2022. Per la tempistica complessiva di tutti gli Avvisi, si faccia riferimento alla risposta fornita al quesito con ID risposta 20211026_12X_0006.	

Data ricezione quesito: 11/26/2021	ID risposta - 20211126_12X_0081
------------------------------------	---------------------------------

M2C1.2 Linea di intervento A

Quesito

SOGGETTI DESTINATARI – NUMERO DI PROPOSTE PRESENTABILI

1. In caso di forme associative composte da Comuni che abbiano singolarmente una popolazione inferiore ai 60.000 abitanti, si possono presentare progetti in numero eguale ai Comuni o un solo progetto?
2. Il Soggetto Destinatario deve coincidere con il Soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento da parte dell'Autorità Competente?
3. In caso di EGATO Soggetto Destinatario, l'impianto rimane di proprietà del Comune nel quale ha sede oppure dell'EGATO?
4. Il soggetto realizzatore potrebbe essere una società in house avente tra il proprio oggetto sociale la costruzione di impianti di trattamento? L'affidamento in house è comunque una forma di affidamento prevista dal Codice appalti.
5. Nella Linea d'Intervento C del D.M. 396/2021 la definizione dell'ATO rimanda solo a quello rifiuti, mentre, per i gestori, il riferimento ricomprende sia il gestore rifiuti sia quello idrico. L'ATO del SII può rappresentare un soggetto destinatario? In caso contrario e in assenza di ATO rifiuti operativo sarà solo il Comune quindi il destinatario?
6. Il soggetto delegato è necessariamente il gestore integrato o può essere gestore di un segmento di servizio?
7. Può considerarsi "proprietà pubblica" la proprietà dei beni mobili e immobili e delle opere che rimanga in capo alla società in house providing, individuata quale Soggetto Realizzatore dal Soggetto Destinatario? Oppure la proprietà può divenire pubblica, e quindi di titolarità del Soggetto Destinatario, a seguito di un periodo temporale in cui i predetti beni e opere siano affidati alla gestione del Soggetto Realizzatore e, quindi, con un diritto di retrocessione in favore del Soggetto Destinatario al termine del predetto periodo di gestione.
8. La società in house delegata dall'ATO a presentare la proposta potrà svolgere il duplice ruolo di stazione appaltante e di soggetto in house deputato alla progettazione? Inoltre, la società in house potrà partecipare come operatore economico per un bando distinto?

FORMA DEL FINANZIAMENTO ED OGGETTO DELLA PROPOSTA

9. Il finanziamento di cui al decreto 396 è compatibile e complementare con la misura del credito d'imposta di cui alla "transizione 4.0"?
10. È possibile all'interno di un progetto già approvato che riguarda la produzione di biogas e estrazione di biometano aggiungere una linea per il recupero della CO₂? Può rientrare questo sviluppo nella linea B (investimento 1.1, M2C1)?
11. Al comma 3 dell'art. 5 (Avvisi delle linee A, B, C, linea di investimento 1.1) si cita che non sono in ogni caso finanziabili Proposte che hanno ad oggetto investimenti, correlati anche in maniera indiretta, in discariche, in impianti di Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico (TMB, TBM, TM, STIR, ecc.) o inceneritori o combustibili derivati da rifiuti, nel rispetto del principio DNSH anzi richiamato. Esistono sistemi di trattamento termico dei fanghi su forni a letto fluido diffusi all'estero anche per le potenzialità relative al recupero del fosforo derivanti dal monotrattamento di fanghi di depurazione. La finanziabilità esclude la possibilità di presentare progetti di trattamento termico a letto fluido dei soli fanghi di depurazione, ancorché per tali impianti sia verificata l'efficienza energetica del sistema?
12. E' possibile avere un elenco delle tipologie impiantistiche applicabili per il trattamento dei fanghi di depurazione e finanziabili nel rispetto del DNSH?

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

13. Il rispetto del PRGR nel caso dei fanghi potrebbe non essere esaustivo e non è chiaro il richiamo alla condizione di "coerenza" - si può avere dei parametri di riferimento per il nulla osta della Regione?
14. Nel criterio premiante che cosa si indica con popolazione interessata dall'intervento? Al denominatore della formula si fa riferimento alla popolazione residente, e non agli abitanti equivalenti? Esiste o sarà definito un criterio di calcolo standardizzato?
15. Cosa vuol dire "impianti analoghi"? Che fanno lo stesso processo? o che hanno la stessa scala industriale? (Un impianto di ATS che produce biogas da fanghi e organico spremuto è considerato analogo?)
16. Nel caso di ammodernamenti di impianti è plausibile che non ci sia un aumento delle quantità di rifiuti trattati/popolazione servita, ma solo delle modalità/tecnologie differenti e più innovative. Tale elemento non viene valutato positivamente?

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

17. Il finanziamento viene erogato/concesso anche se l'affidamento del progetto è già definito (gara conclusa) prima delle graduatorie?
18. Sempre negli avvisi relativi al D.M. 396/2021 non è chiaro cosa si intende (quale atto?) con riferimento all'art. 9 comma 5 che parla di approvazione delle proposte da parte dell'"organo competente ad impegnare il Soggetto Destinatario".

M2C1.2 Linea di intervento A

<p>19. si ritiene che la funzione di stazione appaltante possa essere assolta dal Gestore delegato a presentare la proposta? SPESE AMMISSIBILI</p> <p>20. Con riferimento al 397 sono ammissibili le spese effettuate prima della pubblicazione della graduatoria definitiva (o addirittura prima dell'avviso)? In ogni caso guida un principio di cassa o competenza per i pagamenti ammissibili? Altre domande</p> <p>21. Come si trattano le progettualità che possono insistere su due linee di finanziamento?</p> <p>22. È possibile far ricorso ad un general contractor individuato dal soggetto delegato?</p> <p>23. Per l'avviso 1.2, una società può fare una sola proposta (per linea). Ma possono due società controllate dal medesimo soggetto o appartenenti al medesimo gruppo societario presentare ciascuna una proposta? D. Le università possono essere partner progettuali?</p> <p>24. È possibile prevedere nel progetto la partecipazione di un partner estero? (es. una consulenza di una società portoghese con un know-how specifico?)</p>
<p>Risposta</p> <p>I quesiti dall'1 al 19 (escluso il 17) riguardano esclusivamente l'investimento 1.1. Si rinvia, pertanto, ai documenti di risposta relativi ai rispettivi avvisi.</p> <p>In ordine al quesito 17, in riferimento all'Investimento 1.1, si rinvia ai documenti di risposta dei relativi avvisi, mentre, in riferimento all'Investimento 1.2, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0004.</p> <p>In ordine al quesito 20, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0004.</p> <p>In ordine al quesito 21, posto che la richiesta risulta vaga e non è chiaro a quale Avviso sia riferita, è possibile presentare proposte differenti a valere ciascuna su una Linea di intervento.</p> <p>Il quesito 22, così come formulato, appare generico e riferito all'Investimento 1.1. Si rinvia, pertanto, ai documenti di risposta dei corrispondenti Avvisi.</p> <p>In ordine al quesito 23, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta 20211115_12A_0009. In caso di partecipazione in forma aggregata, tutti gli aderenti alla rete o alle altre forme contrattuali di collaborazione devono possedere i requisiti di accesso previsti dall'Avviso.</p> <p>In ordine al quesito 24, in caso di partecipazione in forma aggregata, tutti gli aderenti alla rete o alle altre forme contrattuali di collaborazione devono possedere i requisiti di accesso previsti dall'Avviso.</p>

Data ricezione quesito: 11/3/2021	ID risposta - 20211103_12A_0001
Quesito Si chiede se sia finanziabile un intervento già avviato alla data di presentazione della proposta.	
Risposta Con riferimento al quesito proposto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0004.	

Data ricezione quesito: 1/21/2022	ID risposta - 20220121_12X_0100
Quesito 1. Nel caso di aggregazione in partenariato, la % massima delle opere murarie, riferisce al massimo al 30% delle spese complessive del partenariato o al 30% delle spese complessive del partner che sostiene la spesa delle opere murarie? 2. Alla voce opere murarie rientra anche la costruzione di un nuovo capannone?	
Risposta In ordine al quesito 1, la percentuale si riferisce alle spese complessive del partenariato. In ordine al quesito 2, si precisa che l'ammissibilità della spesa non è valutabile apriori, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta. Per come è posto il quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'ammissibilità della spesa da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, si risponde affermativamente. Per maggiori dettagli in termini di spese ammissibili si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211104_12X_0010, mentre per quanto riguarda i termini di ammissibilità della spesa si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0004.	

Data ricezione quesito: 1/21/2022	ID risposta - 20220121_12X_0101
Quesito	

M2C1.2 Linea di intervento A

Nei progetti contenuti nella linea di investimenti 1.2. si chiede di allegare un Piano Finanziario con relativa relazione di accompagnamento. Quale dev'essere il format di rappresentazione del Piano Finanziario? È richiesta solo la previsione degli Investimenti oppure la fotografia del Conto Economico pluriennale completo rappresentativo della marginalità della proposta in oggetto? È sufficiente una validazione interna alla società proponente l'iniziativa oppure è richiesta asseverazione da parte di un Istituto di credito/soggetto esterno e nel caso ci sono distinguo da fare rispetto ai progetti in questione?

Risposta

Non è prevista la pubblicazione di un template di Piano Finanziario Dettagliato. Si fa in ogni caso presente che informazioni utili ai fini della predisposizione dello stesso possono essere rinvenute all'interno del Fac-Simile di Relazione di Accompagnamento presente in appendice al Manuale Utente.

Ai sensi di quanto disposto dall'Avviso, non è discriminante ai fini della valutazione della Proposta l'asseverazione da parte di un Istituto di credito/soggetto esterno.

Data ricezione quesito: 1/14/2022

ID risposta - 20220114_12A_0053

Quesito

Quesito 1

Per quanto riguarda la "tipologia di proposta", noi vorremmo posizionare ed utilizzare le attrezzature che richiediamo nel bando nel modo seguente:

- a) Le attrezzature per il recupero di CRM da RAEE e da altri rifiuti industriali nel nostro stabilimento in area autorizzata AIA specificatamente per l'attività R4;
- b) Le attrezzature che servono per concludere il trattamento delle sostanze CRM recuperate, equivalenti a prodotti e per i quali non è necessario avere AIA, in un'area industriale sempre di nostra proprietà ma separata dalla prima e già inserita nella nostra visura camerale CCIAA;
- c) Per la produzione di Energia Elettrica da fonti rinnovabili, posizioneremo le attrezzature, che costituiranno "Comunità Energetica" in area industriale vicina, non edificata e di nostra disponibilità.

Quanto sopra rientra nella definizione di Intervento Integrato Complesso?

Quesito 2

Per quanto riguarda il concetto di impianti di secondo livello è corretto intendere che vuol dire che, dai RAEE e/o altri rifiuti, si "debbono" ottenere CRM sotto forma di sostanza finale (es grafite) e/o nel caso di recuperi di metalli che gli stessi debbono essere sotto forma solida o di sali o leghe direttamente vendibili come prodotti?

Risposta

In ordine al quesito n. 1, si rinvia alla definizione di "Intervento" e "Intervento Integrato Complesso" di cui all'art. 1, comma 1, lett. i) e j) dell'Avviso, si ritiene, per come rappresentata la Proposta, che essa non sia annoverabile quale Intervento Integrato Complesso.

In ordine al quesito n. 2, ricordando che spetterà al Proponente dimostrare l'attinenza dell'intervento con le finalità del rispettivo Avviso, al quale si rimanda, e che in ogni caso competerà unicamente alla Commissione di valutazione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità della Proposta, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura, si ricorda che gli impianti di secondo livello di RAEE, comunemente intesi come infrastrutture successive agli impianti di selezione e disassemblaggio, hanno la finalità di trattare, anche attraverso tecnologie avanzate, tutti quei componenti da cui è possibile estrarre CRM.

Data ricezione quesito: 1/12/2022

ID risposta - 20220112_12A_0048

Quesito

In riferimento all'avviso in oggetto, con la presente si intende richiedere un chiarimento in merito al criterio di valutazione n. 3 "POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI RACCOLTA ESISTENTI". In particolare, si richiede la descrizione del valore R% riportato nella colonna "Criteri Motivazionali", sulla base del quale sono definite diverse classi con relativi sub-punteggi. Nella colonna "Descrizione", sono dettagliati solamente gli indici RDpost(%) e RDpre(%). Tale valore è da intendersi in termini assoluti o relativi rispetto al valore di RDpre(%)?"

Risposta

Come riportato nel criterio richiamato il valore RDI (%) sarà calcolato in automatico dalla piattaforma secondo la seguente differenza tra i valori inseriti dal Beneficiario RDpost (%) - RDpre (%), che, come esplicitato nel quesito, sono chiaramente dettagliati. Si precisa, pertanto, che tale valore costituirà il miglioramento in termini percentuali dell'indice di raccolta differenziata a seguito della realizzazione dell'Intervento proposto.

M2C1.2 Linea di intervento A

Data ricezione quesito: 1/19/2022	ID risposta - 20220119_12X_0098
Quesito La misura prevede la concessione del contributo a fondo perduto da erogarsi a S.A.L. Quindi, è presumibile ipotizzare che l'impresa o la rete di impresa ammessa al beneficio possa ricorrere alla banca per la concessione di una linea "anticipo del contributo". In tal caso sarebbe utile sapere se l'agevolazione pubblica possa essere ceduta a garanzia del finanziamento concesso e, in caso di risposta positiva, con quale modalità.	
Risposta Con riferimento al quesito proposto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta 20211216_12X_0075	

Data ricezione quesito: 1/15/2022	ID risposta - 20220115_12A_0054
Quesito Tra le spese ammissibili rientrano queste voci: a) Opere murarie e assimilate; b) Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento. In relazione ad un programma di sviluppo industriale che prevede la realizzazione di un nuovo capannone con annesso impianto di gestione e riciclo dei rifiuti RAEE, nella classe c) Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento è possibile inserire i costi connessi agli impianti generici (illuminazione, elettricità, aria, idrici...) mentre nella classe b) Opere murarie e assimilate si considerano solo i costi costruttivi? È possibile avere maggiori specifiche delle voci che rientrano in queste due classi di spese?	
Risposta In ordine ai quesiti posti si precisa che l'ammissibilità della spesa dipende dall'oggetto della proposta ammessa a finanziamento e che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità della Proposta progettuale in quanto tale valutazione verrà effettuata, secondo le modalità previste dall'Avviso, dalla Commissione che sarà istituita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo. In ordine al primo quesito, per quanto riguarda i casi indicati per la categoria c) di "spese ammissibili" si risponde affermativamente. Mentre, in riferimento alla categoria b) si precisa che essa riguarda le spese aventi ad oggetto opere murarie e assimilate funzionali alla realizzazione della proposta e fuori dal perimetro delle spese non ammissibili come elencate nell'Allegato n. 2.	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_XX_0027
Quesito Se nel territorio del Comune non sono presenti discariche abusive oggetto di specifica infrazione (Procedure: 2003/2077, 2011/2215, 2003/2077 e 2011/2215), il valore di 15 può essere attribuito per situazioni presenti nel territorio comunale (discariche abusive o abbandono massivo di rifiuti) oggetto di altro tipo di infrazione? In caso di presenza di discariche abusive o abbandono massivo di rifiuti non oggetto di specifiche procedure di infrazione, il valore di 15 punti può essere attribuito comunque nel caso in cui la proposta progettuale preveda azioni per risolvere tali situazioni?	
Risposta Premettendo che il criterio è inserito in ossequio a specifici target del PNRR volti alla risoluzione delle procedure di infrazione ivi citate, si risponde negativamente a entrambi i quesiti. In riferimento a detto criterio di valutazione, il Proponente dovrà dunque dimostrare l'eventuale contributo, anche indiretto, alla risoluzione delle infrazioni individuate dall'UE e sinergie con altri piani settoriali. La conseguente valutazione spetterà alla Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso.	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_12A_0052
Quesito Al punto relativo alla PROPOSTA è richiesto al proponente di dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si impegna (punto e) "ad adottare, anche nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria – tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, incluse le Frodi Sospette, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico dell'intervento, o dell'Intervento Integrato Complesso, attivando le necessarie misure correttive volte a mantenere ed, eventualmente ripristinare la legalità".	

M2C1.2 Linea di intervento A

A tale riguardo, con la presente sono a richiedere se il Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è considerato rispondente al punto sopra indicato, oppure indicazione di quale strumento possa soddisfare il punto citato.
Risposta Si rinvia alla risposta fornita al quesito avente ID 20211206_XX_0009.

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_12X_0096
Quesito Posso partecipare al bando imprese autorizzate che effettuano operazioni di riciclo e trattamento di rifiuti con economia circolare, che però nel loro processo produttivo di riciclo, usano anche attrezzature di trattamento meccanico (riduzione volumetrica, triturazione, vagliatura, pressatura, separazione meccanica, ecc..) che rappresentano processi indispensabili per il trattamento di qualunque delle 4 tipologie di materiali previste dal bando? Tra le spese ammissibili, possono rientrare le linee di trattamento dei rifiuti che prevedono, nel processo, macchinari per il trattamento meccanico dei rifiuti stressi, con la finalità ultima del riciclo e non dello smaltimento in discarica?	
Risposta Non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità del proponente o della Proposta progettuale in quanto tale valutazione verrà effettuata, secondo le modalità previste dall'Avviso, dalla Commissione che sarà istituita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo. Per ogni delucidazione, si rimanda alle specifiche contenute nell'Avviso, all'articolo 4 "Soggetti destinatari" e all'articolo 5 "Forma del finanziamento e oggetto della Proposta".	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_12A_0055
Quesito 1. Nel fac-simile della proposta 1.2.A, al Paragrafo 4 "Caratteristiche della Proposta", alla voce "Tipologia di Proposta", cosa si intende per "Intervento" e "Intervento Integrato Complesso"? 2. È possibile costituire una Rete di Imprese tra un'impresa Holding e la sua Controllata? E se sì, come vengono calcolati gli indici finanziari di cui al Paragrafo 5 "Valutazione del soggetto proponente" del fac-simile? È necessario inserire entrambi i dati finanziari della impresa Holding e della Controllata, o solo della impresa Holding? 3. Secondo l'Art. 6, par 1 comma f) dell'Avviso, "per essere ammesse le Proposte devono rispettare le condizioni di cui all'articolo 47 del GBER". Premesso che l'Art. 47 del GBER, comma 2, prevede "aiuti agli investimenti sono per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese", si chiede di chiarire se i rifiuti possano provenire oltre che da altre imprese, anche dalla stessa impresa richiedente (impianto di secondo livello per il trattamento dei RAEE).	
Risposta In ordine al quesito n. 1, si rimanda all'art. 1 dell'Avviso, rispettivamente alla lettera i) e alla lettera j). In ordine al quesito n.2, si segnala che l'articolo 4 dell'Avviso prevede la partecipazione in forma aggregata, sia mediante l'adesione a una Rete di imprese, sia mediante altre forme contrattuali di collaborazione. È, pertanto, ammissibile la partecipazione in forma aggregata di aziende collegate tra loro. In ogni caso, la presentazione della Proposta, da parte di una Rete di Imprese o di altra forma contrattuale di collaborazione, preclude, ai soggetti aderenti a tale Rete di Imprese o ad altra forma contrattuale di collaborazione, di presentare una Proposta in forma autonoma. Per quanto riguarda l'ultima parte del quesito, si precisa che, nella sezione richiamata, in caso di Rete di imprese o altra forma contrattuale di collaborazione fra imprese, devono essere inseriti i valori medi delle imprese componenti, ponderati secondo la percentuale di partecipazione di ciascuna impresa alla realizzazione della Proposta, come indicato nella Relazione di Accompagnamento al Piano Finanziario. In ordine al quesito n.3, si conferma che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014 ss.mm.ii. "gli aiuti agli investimenti sono concessi per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese".	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_12A_0056
Quesito Nel fac-simile della proposta 1.2.A, al Paragrafo 4, nella tabella "Piano Finanziario Sintetico" si chiede di chiarire la definizione di "Costo complessivo intervento/intervento integrato complesso" e "Costi di investimento supplementari".	
Risposta	

M2C1.2 Linea di intervento A

In merito al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20220111_12X_0094. Per maggiori dettagli si invita a far riferimento alla procedura prevista in Piattaforma e alle istruzioni contenute nel relativo manuale utente (pp. 15-16).

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_12A_0049
Quesito 1. Possono partecipare anche le grandi imprese? 2. Se l'intervento è in Calabria, il supporto è del 35+15% anche per le grandi imprese?	
Risposta In ordine al quesito n. 1 si rimanda alla risposta formulata per il quesito n. 1 prevista all'ID risposta 20220110_12A_0057. n ordine al quesito n. 2 si rimanda alla risposta formulata per il quesito n. 1 prevista all'ID risposta: 20211222_12A_0037. In ordine al quesito n.3 e 5 si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211104_12X_0010. In ordine al quesito n.4 si rimanda alla risposta formulata per il quesito n. 7 prevista all'ID risposta 20211216_12A_0031. In ordine al quesito n.6 si rimanda alla risposta formulata per il quesito n. 2 prevista all'ID risposta 20211216_12A_0031. In ordine al quesito n.7 si rimanda alla risposta formulata per il quesito n. 3 prevista all'ID risposta 20211216_12A_0031 In ordine al quesito n.8 si rimanda alla risposta formulata per il quesito n. 4 prevista all'ID risposta 20211216_12A_0031 In ordine al quesito n.9 si rimanda alla risposta formulata per il quesito n. 8 prevista all'ID risposta 20211222_12A_0037. In ordine al quesito n.10 si rimanda alla risposta formulata per il quesito n. 6 prevista all'ID risposta 20211216_12A_0031.	

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_12A_0050
Quesito Qualora un'impresa abbia già realizzato nel 2021 un impianto innovativo per lo smaltimento dei rifiuti RAEE, ma non ancora funzionante, è possibile presentare comunque una proposta progettuale?	
Risposta Con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0004.	

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_XX_0025
Quesito Siamo una società recentemente costituita, con tre bilanci depositati ma senza utili in quanto abbiamo impiegato il tempo trascorso per ottenere dalla Regione l'autorizzazione A.U.A. per la realizzazione e gestione di un impianto di riciclo polimeri, da gennaio 2022 il 51% della società è stato rilevato da due grossi gruppi industriali. Vi chiediamo cortesemente conferma dell'eleggibilità della società come soggetto proponente per un progetto faro.	
Risposta Premesso che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità del proponente in quanto tale valutazione verrà effettuata, secondo le modalità previste dall'Avviso, dalla Commissione che sarà istituita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo. Per come è posto il quesito, si risponde affermativamente. Per maggiori dettagli si rimanda alle disposizioni previste in materia di partecipazione in forma aggregata di cui all'art. 4 dell'Avviso.	

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_12A_0051
Quesito 1. Nel fac-simile di template si richiede di allegare anche un Piano finanziario. C'è un format specifico? Perché all'interno dei template dati c'è solo la Relazione di accompagnamento (nella quale vi è già una tabella di sostenibilità finanziaria).	

M2C1.2 Linea di intervento A

<p>2. Nella Relazione di accompagnamento vi è espressamente scritto di allegare, per le reti di impresa, una scheda per ciascuna impresa che compone l'aggregazione di imprese, che contenga nell'ordine:</p> <ul style="list-style-type: none">• i. [ad eccezione della Capofila] la scheda anagrafica dell'impresa, come da format fornito di seguito;• ii. [per tutte le imprese, compresa la Capofila] la sezione 2 della Relazione, compilata relativamente all'investimento realizzato dalla singola impresa. All'interno di tale sezione deve essere riportata l'incidenza percentuale dell'investimento della singola impresa sul totale dell'investimento complessivo. <p>N.B.: È sulla base di tale incidenza che l'Impresa Capofila dovrà ponderare i valori da inserire nella scheda di valutazione del Soggetto Proponente all'interno della Piattaforma PA Digitale.</p> <ul style="list-style-type: none">• iii. [per tutte le imprese, compresa la Capofila] l'indicazione dell'eventuale localizzazione dell'investimento (o di ciascuna porzione di esso, quantificandola) realizzato dalla singola impresa in zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE e/o in zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE. <p>Riguardo al punto ii di tale documento, ciò significa che bisogna utilizzare la stessa tabella della sezione 2 della relazione di accompagnamento (che è compilata per l'insieme dell'investimento) per ciascuna azienda singola? Bisogna quindi scorporare le singole voci di spesa per impresa e poi calcolare l'investimento complessivo, analogo e supplementare per ciascuna impresa sulla voce di spesa?</p>
<p>Risposta In ordine al quesito 1, si precisa che non è prevista la pubblicazione di un format di Piano finanziario. Al quesito 2 si risponde affermativamente.</p>

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_12A_0058
<p>Quesito Il calcolo dell'agevolazione come da form online avviene sull'"investimento supplementare" calcolato per differenza tra "investimento complessivo" e "investimento analogo". Nel caso in specie, nuovo impianto per il recupero (destinato al riciclo) del 98% dei materiali di un pannello fotovoltaico a fine vita, come si determina l'investimento analogo, se questo non esiste? In altre parole, la tecnologia "analogo" in base all'attuale stato dell'arte porterebbe ad un recupero finalizzato al riciclo di massimo il 60% del materiale in ingresso proveniente da un pannello a fine vita. In questo caso come si calcola l'analogia? In aggiunta, se per caso tale investimento analogo, per altro meno rispettoso per l'ambiente, avesse un costo maggiore dell'investimento complessivo, il form on line calcola l'investimento supplementare con segno negativo. In questo caso la domanda non è quindi ammissibile, o in altre parole come si procede al calcolo dell'agevolazione?</p>	
<p>Risposta In ordine al quesito proposto si conferma che i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Pertanto, nell'esempio proposto l'investimento deve essere confrontato con un investimento di analoga capacità, relativo ad un processo tradizionale, che verrebbe realizzato in assenza di aiuto.</p>	

Data ricezione quesito: 1/12/2022	ID risposta - 20220112_XX_0022
<p>Quesito Tra le spese non ammissibili alla lett. b) vengono elencate le spese di gestione, funzionamento, notarili, e quelle relative a imposte e tasse, scorte e materiali di consumo. Si chiede gentilmente se tra le spese non ammissibili rientrano anche IVA (sia per lavori che attrezzature e servizi).</p>	
<p>Risposta Con riferimento al quesito posto si risponde affermativamente.</p>	

Data ricezione quesito: 1/12/2022	ID risposta - 20220112_XX_0023
<p>Quesito Ai sensi del punto 5 del decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 397, i Soggetti Destinatari della misura sono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all'articolo 2195, numeri 1) e 3) del Codice civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;b) Le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui all'articolo 2195, numero 5), del Codice civile, in favore delle imprese di cui alla precedente lettera a).	

M2C1.2 Linea di intervento A

Possono essere considerati in tale categoria anche soggetti con codice ateco 45.32 che esercitano come attività prevalente "commercio al dettaglio di accessori e parti di ricambio, nuove ed usate, per auto, moto e cicli - recupero e bonifica veicoli fuori uso"?

Risposta

Si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211203_12X_0057 - Si specifica che ai fini dell'individuazione dei Soggetti Destinatari, si rimanda integralmente all'articolo 4 dell'Avviso, che non prevede il codice ATECO come requisito di ammissione.

Data ricezione quesito: 1/12/2022

ID risposta - 20220112_XX_0024

Quesito

In riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il soggetto Destinatario è tenuto a sottoscrivere al fine della presentazione delle domande al punto 7 è riportato "che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati". Non risultando presente art. 22 nel Regolamento (UE) 2021/240 si chiede se debba essere altresì considerato l'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Risposta

In riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il soggetto Destinatario è tenuto a sottoscrivere al fine della presentazione delle domande al punto 7 è riportato "che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati". Non risultando presente art. 22 nel Regolamento (UE) 2021/240 si chiede se debba essere altresì considerato l'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Data ricezione quesito: 1/11/2022

ID risposta - 20220111_12X_0093

Quesito

È possibile che il legale rappresentante dell'azienda richiedente deleghi all'operatività un suo collaboratore, la stessa persona che nella domanda viene indicato come Referente operativo per l'azienda?

In questo caso la persona delegata può accedere al portale in nome e per conto dell'azienda richiedente, procede alla compilazione dei dati, ma tutti i documenti da allegare dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'azienda, corretto?

Risposta

In ordine al primo e al secondo quesito si risponde affermativamente.

Data ricezione quesito: 1/11/2022

ID risposta - 20220111_12X_0094

Quesito

Considerato che l'art 47 del GBER prevede che i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti; qualora il progetto sia totalmente innovativo e non tradizionale, è possibile inserire la voce "0 €" nella colonna "investimento analogo"?

Risposta

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Quindi il proponente deve:

- quantificare l'investimento che intende realizzare, ossia un investimento che va oltre lo stato dell'arte. Per stato dell'arte si intende un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione;

M2C1.2 Linea di intervento A

- quantificare un investimento di analoga capacità relativo ad un processo tradizionale. Per processo tradizionale si intende un processo normalmente utilizzato nel settore del riciclaggio (corrispondente a quello che è lo stato dell'arte);
- la differenza tra questi due investimenti rappresenta il costo di investimento supplementare, ossia il costo ammissibile.
Pertanto, nell'esempio proposto l'Investimento deve essere confrontato con un investimento di analoga capacità, relativo ad un processo tradizionale, che verrebbe realizzato in assenza di aiuto.

Data ricezione quesito: 1/11/2022	ID risposta - 20220111_12X_0099
Quesito Con riferimento alla compilazione del prospetto relativo agli indicatori previsti per il progetto PNRR, dato che le istruzioni di accompagnamento e le FAQ non forniscono specifica indicazione, si chiede conferma che gli indici contenuti nel prospetto vadano calcolati considerando i dati numerici desunti dall'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato e depositato presso il Registro delle Imprese.	
Risposta Posto che la richiesta risulta vaga e non è chiaro a quale Avviso sia riferita, si precisa che gli indicatori che si avvalgono di dati di bilancio riguardano i soli criteri di valutazione dei soggetti proponenti come previsti nell'Allegato 1 degli avvisi riguardanti la Misura M2C1.1 Investimento 1.2. In merito ai dati richiesti per il calcolo degli indicatori si risponde affermativamente.	

Data ricezione quesito: 1/10/2022	ID risposta - 20220110_12A_0046
Quesito Si richiede se nelle spese ammissibili, siano ricompresi i costi per la realizzazione di impianto fotovoltaico, installato sull'edificio di nuova realizzazione in cui è ubicato il trattamento RAEE, la cui elettricità generata sarà sfruttata dall'impianto trattamento RAEE.	
Risposta Si precisa che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità della Proposta progettuale in quanto tale valutazione verrà effettuata, secondo le modalità previste dall'Avviso, dalla Commissione che sarà istituita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo. In merito all'ammissibilità della spesa si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211104_12X_0010.	

Data ricezione quesito: 1/10/2022	ID risposta - 20220110_12A_0047
Quesito Nella pagina 16 del Manuale Utente è riportato: "Nella sottosezione "Cronoprogramma procedurale" l'utente deve riportare la data di completamento di tutte le attività finalizzate alla realizzazione dell'intervento/Intervento integrato complesso pianificate per il quinquennio 2022-2026; è facoltativo aggiungere ulteriori attività al cronoprogramma indicandone la data di completamento e inserendo una breve descrizione" Si richiede se l'inserimento (facoltativo) di ulteriori attività al cronoprogramma procedurale è premiante ai fini della valutazione della domanda di finanziamento, ed in caso affermativo, in che misura.	
Risposta Al riguardo si precisa che il cronoprogramma procedurale è oggetto di valutazione, per la linea d'investimento in considerazione, nell'ambito del criterio di valutazione 9 "Tempi di realizzazione". Come previsto dall'Avviso, tale criterio ha ad oggetto la "congruità e attendibilità del cronoprogramma dell'Intervento, anche in relazione ad una riduzione dei tempi rispetto a quelli previsti dal PNRR"; in particolare, "sarà valutato positivamente il cronoprogramma che risulti coerente e attendibile rispetto alla capacità operativa ed amministrativa di realizzare il progetto e alle scadenze fissate dal PNRR (intermedie e finali). Sarà valutata positivamente la Proposta che preveda il completamento dell'Intervento prima delle scadenze fissate dal PNRR e previste dall'Avviso."	

Data ricezione quesito: 1/10/2022	ID risposta - 20220110_XX_0020
Quesito Vorrei presentare un impianto innovativo a uno o più bandi pubblicati dal Ministero della Transizione Ecologica. Tale impianto ha tutti i requisiti per partecipare a quattro dei sette bandi, che sarebbero i seguenti avvisi:	

M2C1.2 Linea di intervento A

<p>1) M2C1.1/1.2 Linea C "realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici, compresi i rifiuti di plastica in mare";</p> <p>2) M2C1.1/1.1 Linea C "ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (pad), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili";</p> <p>3) M2C1.1/1.1 Linea B "ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata";</p> <p>4) M2C1.1/1.2 Linea B "ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone".</p> <p>Non abbiamo ancora creato la Start Up Innovativa, dovremmo dunque affidarci a una Società che abbia i requisiti richiesti per presentare a nome loro il nostro progetto.</p> <p>Vorrei sapere se:</p> <ul style="list-style-type: none">• Possiamo presentare il nuovo impianto a questi 4 bandi con 1 o 4 Società diverse?• La o le Società che potrebbero presentare tale progetto possano essere Società d'energia rinnovabile e/o Società di trattamento e smaltimento di rifiuti.
<p>Risposta</p> <p>In merito ai Soggetti destinatari si rinvia all'art. 4 di ciascuno dei 7 Avvisi. Si fa presente che gli Avvisi afferenti all'Investimento 1.1 sono, in generale, rivolti ad enti pubblici.</p>

Data ricezione quesito: 1/10/2022	ID risposta - 20220110_12X_0090
<p>Quesito</p> <p>Una società operante nel settore del trattamento ai fini del recupero della plastica intende effettuare un progetto di investimento in un'altra Regione. A tal fine pur avendo individuato il sito produttivo non ha al momento alcun titolo di disponibilità dell'immobile. Si chiede ai fini della presentazione della domanda di agevolazione è NECESSARIO avere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, un titolo di possesso dell'immobile, magari anche condizionato al buon esito della domanda di finanziamento, oppure è sufficiente indicare l'immobile e relativi dati catastali? In caso di approvazione della domanda è possibile indicare altro sito della realizzazione del progetto nell'ambito della stessa Regione?</p>	
<p>Risposta</p> <p>In sede di compilazione della Proposta, nella sezione dedicata al/ai luogo/luoghi dove sorgerà/sorgeranno l'intervento/gli interventi oggetto della proposta, è necessario indicare, fra gli altri dati, il soggetto proprietario del terreno. Tale soggetto può non coincidere con il Soggetto Proponente; in tal caso, il Soggetto Proponente dovrà adeguatamente dar conto, nel cronoprogramma procedurale, nel cronoprogramma di spesa, nel piano finanziario, nella relazione di accompagnamento a quest'ultimo e nell'eventuale ulteriore documentazione nella quale si renda necessario, del titolo in base al quale usufruirà del terreno e delle azioni finalizzate all'acquisizione di tale titolo. Quanto alla variazione del luogo di realizzazione dell'intervento successivamente all'assegnazione del finanziamento, si precisa che tale fattispecie potrebbe configurarsi come una modifica sostanziale e in quanto tale non ammissibile, fermo restando che sarà rimessa in ogni caso all'Amministrazione Titolare la valutazione in merito all'ammissibilità o meno della variazione nel caso di specie.</p>	

Data ricezione quesito: 1/10/2022	ID risposta - 20220110_12X_0091
<p>Quesito</p> <p>Avrei una domanda in riferimento all'art. 4 comma 5 dell'Avviso M2C.1.1 I 1.2. In particolare, vorrei sapere se due aziende (con personalità giuridica e ragione sociale distinta) ma facenti parte dello stesso Gruppo societario (holding) possono partecipare con due proposte singole sulla stessa linea d'intervento.</p> <p>Inoltre, per quanto riguarda i criteri del soggetto proponente, essi si riferiscono al singolo proponente (ragione sociale) oppure si estendono al Gruppo (holding) di cui fa parte?</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al primo quesito si specifica che l'articolo 4, comma 5, dell'Avviso preclude la presentazione di proposte ai singoli soggetti che aderiscono ad una rete di imprese o altra forma di collaborazione che abbia, a sua volta, presentato una proposta. Qualora non vi siano proposte presentate dall'aggregazione delle imprese, tale preclusione non sussiste.</p> <p>In ordine al secondo quesito si rinvia a quanto indicato nel manuale utente con particolare riferimento al Fac-simile di relazione di accompagnamento al Piano Finanziario.</p>	

M2C1.2 Linea di intervento A

Data ricezione quesito: 1/10/2022	ID risposta - 20220110_12A_0057
Quesito	
<p>1) Nel bando, il Cronoprogramma di spesa è indicato come ALLEGATO obbligatorio. Nelle vostre faq, "ID risposta - 20211125_12A_001", si legge: Il Cronoprogramma di spesa sarà riportato all'interno della Relazione di accompagnamento al Piano finanziario; indicazioni al riguardo saranno contenute nello Schema di Relazione di accompagnamento al Piano finanziario. All'interno del template Relazione di accompagnamento non vi sono, però, indicazioni a riguardo. Potete fornire dei chiarimenti per favore? Dobbiamo inviarlo come allegato separato oppure riportare il cronoprogramma online?</p> <p>2) Potreste fornire un template anche del PIANO FINANZIARIO DETTAGLIATO? Risulta tra gli allegati obbligatori ma non c'è nessun template (c'è invece il template della relazione di accompagnamento)</p> <p>3) Come giustificare i costi di "Investimento Complessivo" e "Investimento Analogo"? Serve un audit? Come devono essere certificati? Quali documenti serve allegare per dimostrare i costi? Devono essere indicati per ogni categoria di spesa ammissibile?</p> <p>4) Come ci si comporta se l'investimento analogo è zero perché l'impianto è primo nel suo genere? Nel caso, per esempio, di un impianto di riciclo di pale eoliche su scala industriale.</p> <p>5) A quale tipologia di verifica sono soggette le dichiarazioni sul costo delle tecnologie analoghe?</p> <p>6) Nel caso in cui più aziende si uniscano per creare un distretto circolare ma solo una di queste sostiene spese ammissibili, le imprese possono comunque presentare la domanda come Rete di imprese? Esempio: impianto di smaltimento di un determinato prodotto, solo l'azienda che costruisce l'impianto avrà spese ammissibili, ma le aziende che conferiscono il materiale all'impianto vorrebbero comunque partecipare alla rete di imprese e sottomettere la domanda assieme, è possibile?</p> <p>7) In che modo il criterio di valutazione dei distretti circolari si riflette nelle spese (e quindi nelle attività) ammissibili? Se viene coinvolta tutta la catena del valore ma solo chi materialmente smaltisce i rifiuti sostiene le spese come è giustificabile la collaborazione tra aziende?</p> <p>8) Potete fornire degli esempi concreti di distretto di economia circolare?</p> <p>9) Possono partecipare anche le grandi imprese?</p> <p>10) Se l'intervento è in Calabria, il supporto è del 35+15% anche per le grandi imprese?</p>	
Risposta	
<p>In ordine al quesito n. 1, si precisa che la compilazione del cronoprogramma di spesa è assolta dal completamento in tutte le sue parti della sezione 3 della relazione di accompagnamento al Piano finanziario</p> <p>In ordine al quesito n. 2, si precisa che non è prevista la pubblicazione di un template di Piano Finanziario Dettagliato. Si fa in ogni caso presente che informazioni utili ai fini della predisposizione dello stesso possono essere rinvenute all'interno del Fac-Simile di Relazione di Accompagnamento presente in appendice al Manuale Utente.</p> <p>In ordine al quesito n. 3 e 5 si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211104_12X_0010 e 20220111_12X_0094</p> <p>In ordine al quesito n. 4 si rimanda alla risposta formulata per il quesito n. 7 prevista all'ID risposta 20211216_12A_0031</p> <p>In ordine al quesito n. 6 si rimanda alla risposta formulata per il quesito n. 2 prevista all'ID risposta 20211216_12A_0031.</p> <p>In ordine al quesito n. 7 si rimanda alla risposta formulata per il quesito n. 3 prevista all'ID risposta 20211216_12A_0031.</p> <p>In ordine al quesito n. 8 si rimanda alla risposta formulata per il quesito n. 4 prevista all'ID risposta 20211216_12A_0031.</p> <p>In ordine al quesito n. 9 si rimanda alla risposta formulata per il quesito n. 8 prevista all'ID risposta 20211222_12A_0037.</p> <p>In ordine al quesito n. 10 si rimanda alla risposta formulata per il quesito n. 6 prevista all'ID risposta 20211216_12A_0031.</p>	

Data ricezione quesito: 1/8/2022	ID risposta - 20220108_12X_0089
Quesito	
<p>La società ha un progetto che comprende le tre linee di 1.2A - 1.2B e 1.2C, ovvero all'interno dello stesso sito, vengono espletate sia pure in compartimenti distinti il riciclo di rifiuti RAEE (linea 1.2A) di rifiuti di carta e cartone (linea di finanziamento 1.2B) rifiuti plastici (linea 1.2C)</p> <p>Si chiede se una stessa ditta proponente può presentare tre progetti di finanziamento ciascuno per ogni linea di finanziamento previsto all'interno dello stesso sito progettuale e quindi presentare tre proposte di finanziamento nonostante l'impianto di riciclo e recupero rifiuti sia unico, nel senso che l'impianto progettato ha delle strutture</p>	

M2C1.2 Linea di intervento A

comuni di ingresso ed accettazione rifiuti (raee, carta e cartone, plastici) per una migliore ottimizzazione della logistica, mentre una volta identificati e selezionati i rifiuti in ingresso vengono poi inviate a ciascuna linea di recupero in settori dell'impianto distinti e separati.
Risposta Con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0002.

Data ricezione quesito: 1/5/2022	ID risposta - 20220105_12A_0045
Quesito In relazione al bando RAEE, volevo sapere se tra le spese ammissibili al finanziamento sono comprese anche quelle per l'acquisto di un automezzo ad alimentazione elettrica destinato allo svuotamento di punti di raccolta stradali ad accesso informatizzato.	
Risposta Con riferimento al quesito proposto, si precisa che l'ammissibilità della spesa non è valutabile a priori, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta. Per come è posto il quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'ammissibilità della spesa da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, si risponde negativamente. Per maggiori dettagli in merito alle spese ammissibili, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211104_12X_0010.	

Data ricezione quesito: 1/4/2022	ID risposta - 20220104_12X_0088
Quesito La scrivente è una SPA in possesso dei requisiti previsti dall'art.4 dell'avviso in oggetto richiamato, operante nel settore del trattamento rifiuti, che sta realizzando un'implementazione di un impianto di trattamento rifiuti RAEE. Ad oggi la scrivente non ha ancora presentato domanda di partecipazione al bando, in quanto sembrava che non ci fosse la possibilità del cumulo del credito imposta 4.0 (per investimenti materiali) con i contributi concessi dai fondi del PNRR. In seguito alla circolare del MEF prot.310398 del 31.12.2021 ci sembra di aver capito che via sia la possibilità del cumulo delle 2 forme di incentivazione, fermo il limite del non superamento del 100% del costo dell'investimento. Facciamo inoltre presente che nel mese di luglio 2021 la società provvedeva a ordinare un macchinario da installare nell'impianto in corso di realizzazione. Provvedemmo anche al pagamento di un acconto sulla fornitura (chiaramente senza indicare il codice CUP in quanto verrà assegnato successivamente). Fatta questa breve premessa chiediamo: a) Se, essendo l'investimento già partito prima della presentazione della domanda di partecipazione al bando, seppur non completato, può essere ammesso al bando? In tal caso se sono ammissibili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda? b) Conferma della possibilità di usufruire del credito imposta 4.0 e del contributo previsto dal bando qualora la domanda fosse ammessa; c) Se la mancata indicazione del codice CUP nei bonifici e nelle fatture già pervenute per gli acquisti sin d'ora effettuati, seppur in acconto, possa essere motivo di esclusione.	
Risposta In ordine al quesito a) si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0004. In ordine al quesito b) si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211112_12X_0020. In ordine al quesito c) ribadendo quanto riportato in risposta al quesito a) in merito all'avvio dell'Investimento, si segnala che ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1 lettera C) dell'Avviso "il CUP di progetto dovrà essere indicato su tutti gli atti amministrativo/contabili relativi all'Intervento o all'Intervento Integrato Complesso ammesso al finanziamento."	

Data ricezione quesito: 12/30/2021	ID risposta - 20211230_12A_0043
Quesito 1. Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive relative allo stato dell'impresa, si chiede di chiarire che cosa si debba intendere con la locuzione "l'impresa è in possesso della capacità operativa e amministrativa al fine di fornire garanzia circa la realizzazione del progetto nelle modalità e termini previsti" (pag. 9 del fac-simile di proposta) e se verrà richiesta, eventualmente in una successiva fase, apposita documentazione a supporto di quanto dichiarato.	

M2C1.2 Linea di intervento A

<p>2. Premesso che il progetto per cui si intende richiedere l'ammissione alla linea di intervento (nuovo impianto per il riciclo RAEE) si colloca all'interno di un più ampio progetto di riqualificazione di un sito di gestione rifiuti esistente, si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none">• Se sia corretto presentare l'intero progetto nella parte descrittiva, ed estrapolare le parti relative al solo impianto per il riciclo RAEE nella redazione di computo economico delle spese ammissibili, dei cronoprogrammi richiesti, e nella compilazione delle voci che prevedono l'attribuzione di punteggio. In caso contrario chiediamo indicazioni su come procedere;• Per le infrastrutture a comune (quali ad esempio sistema di accessi al sito, rete elettrica, rete fognaria etc..) si chiede se sia corretto imputare le spese per le infrastrutture (es. rete elettrica, rete fognaria) a servizio dell'impianto RAEE – quindi rientranti nelle spese ammissibili – come percentuale rispetto al totale dell'importo previsto per il progetto nella sua interezza. In caso contrario chiediamo indicazioni su come procedere.
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito 1, si chiarisce che la locuzione richiamata è volta ad attestare la capacità dell'impresa di garantire, sotto i profili richiamati, che l'intervento/intervento integrato complesso eventualmente finanziato sia portato a termine conformemente a quanto indicato nella Proposta. Per quanto concerne la seconda parte del quesito, si rimanda a quanto disposto dall'art. 11 dell'Avviso.</p> <p>In ordine al quesito 2, si ritiene utile una sintetica descrizione dell'intero impianto con la raccomandazione di dettagliare le informazioni relative all'Intervento proposto, le quali soltanto saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso. In ordine alle spese ammissibili, è necessario che siano imputate unicamente quelle che sono riferibili all'Intervento candidato.</p>

Data ricezione quesito: 12/29/2021	ID risposta - 20211229_XX_0019
<p>Quesito</p> <p>1. Nella progettazione finanziabile è da includere l'IVA? La domanda è valida sia per la linea di investimento 1.1 che 1.2, considerato che nelle maschere di inserimento dati della piattaforma, in un caso è specificabile l'IVA (linea 1.1) ed in un altro no (linea 1.2).</p> <p>2. Nel caso della linea 1.1 (dedicata ai Comuni che non possono detrarre l'IVA) il gestore delegato dal Comune che presenta la proposta, può essere soggetto a detrazione dell'IVA?</p> <p>3. Nel caso sia previsto l'acquisto di licenze, il codice sorgente deve diventare di proprietà pubblica?</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine ai quesiti 1 e 2, si rinvia a quanto riportato al punto b) nell'elenco di spese non ammissibili di cui all'Allegato 2 di ciascun Avviso.</p> <p>In ordine al quesito 3, premettendo che l'ammissibilità della spesa non è valutabile apriori, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta, per come è posto il quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'ammissibilità della spesa da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, si risponde negativamente.</p>	

Data ricezione quesito: 12/29/2021	ID risposta - 20211229_12X_0086
<p>Quesito</p> <p>Nel caso il Soggetto Destinatario sia una società appartenente a un gruppo societario, il vincolo di presentare una sola proposta all'art 9 comma 3 dell'avviso, si richiede se tale vincolo è da intendersi sulla singola società oppure sul gruppo di cui fa parte.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211215_12X_0092.</p>	

Data ricezione quesito: 12/27/2021	ID risposta - 20211227_12A_0039
<p>Quesito</p> <p>La mia domanda riguarda la firma degli allegati: è corretto che gli allegati vengano firmati dal rappresentante legale dell'impresa proponente mentre la sottoscritta (delegata) effettua inserimento della domanda, caricamento degli allegati e chiusura?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Con riferimento al quesito proposto si risponde affermativamente.</p>	

M2C1.2 Linea di intervento A

Data ricezione quesito: 12/22/2021	ID risposta - 20211222_12A_0037
Quesito 1) Potreste fornire un template anche del PIANO FINANZIARIO DETTAGLIATO? Risulta tra gli allegati obbligatori ma non c'è nessun template (c'è invece il template della relazione di accompagnamento) 2) Come giustificare i costi di "Investimento Complessivo" e "Investimento Analogo"? Serve un audit? Come devono essere certificati? Quali documenti serve allegare per dimostrare i costi? Devono essere indicati per ogni categoria di spesa ammissibile? 3) Come ci si comporta se l'investimento analogo è zero perché l'impianto è primo nel suo genere? Nel caso, per esempio, di un impianto di riciclo di pale eoliche su scala industriale. 4) A quale tipologia di verifica sono soggette le dichiarazioni sul costo delle tecnologie analoghe? 5) Nel caso in cui più aziende si uniscano per creare un distretto circolare ma solo una di queste sostiene spese ammissibili, le imprese possono comunque presentare la domanda come Rete di imprese? Esempio: impianto di smaltimento di un determinato prodotto, solo l'azienda che costruisce l'impianto avrà spese ammissibili, ma le aziende che conferiscono il materiale all'impianto vorrebbero comunque partecipare alla rete di imprese e sottomettere la domanda assieme, è possibile? 6) In che modo il criterio di valutazione dei distretti circolari si riflette nelle spese (e quindi nelle attività) ammissibili? Se viene coinvolta tutta la catena del valore ma solo chi materialmente smaltisce i rifiuti sostiene le spese come è giustificabile la collaborazione tra aziende? 7) Potete fornire degli esempi concreti di distretto di economia circolare? 8) Possono partecipare anche le grandi imprese? 9) Se l'intervento è in Calabria, il supporto è del 35+15% anche per le grandi imprese?	
Risposta In ordine al quesito n.1, si precisa che non è prevista la pubblicazione di un template di Piano Finanziario Dettagliato. Si fa in ogni caso presente che informazioni utili ai fini della predisposizione dello stesso possono essere rinvenute all'interno del Fac-Simile di Relazione di Accompagnamento presente in appendice al Manuale Utente. In ordine al quesito n.2 e 4 si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211104_12X_0010. In ordine al quesito n.3 si rimanda alla risposta formulata per il quesito n. 7 prevista all'ID risposta 20211216_12A_0031. In ordine al quesito n.5 si rimanda alla risposta formulata per il quesito n. 2 prevista all'ID risposta 20211216_12A_0031. In ordine al quesito n.6 si rimanda alla risposta formulata per il quesito n. 3 prevista all'ID risposta 20211216_12A_0031 In ordine al quesito n.7 si rimanda alla risposta formulata per il quesito n. 4 prevista all'ID risposta 20211216_12A_0031 In ordine al quesito n.8 si risponde affermativamente. In ordine al quesito n.9 si rimanda alla risposta formulata per il quesito n. 6 prevista all'ID risposta 20211216_12A_0031	

Data ricezione quesito: 12/22/2021	ID risposta - 20211222_12A_0038
Quesito Quesito 1. Ai sensi dell'art. 47 comma 7 del Regolamento (UE) N. 651/2014, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Si chiede di sapere nel caso di presentazione di un progetto di investimento relativo ad un impianto avente tecnologia tale da garantire un miglioramento dei risultati di riciclaggio e/o riutilizzo rispetto a quello già in uso avente tecnologia "tradizionale", come si fa a definire l'ammontare del costo "supplementare"? È corretto acquisire un preventivo per l'impianto "tradizionale" (es.100) e un secondo preventivo per l'impianto "innovativo" (es.300) e la differenza dei due importi rappresenta il "costo supplementare" (es.200) ammissibile ad agevolazione? Quesito 2. L'impresa intende realizzare un progetto di investimento incentrato sulla realizzazione di un impianto di recupero e riciclo delle batterie al litio.	

M2C1.2 Linea di intervento A

Poiché ad oggi impianti di trattamento e recupero delle batterie al litio non sono operanti, si chiede di sapere se sia corretto ritenere che l'intero costo di realizzazione dell'impianto: parte civile, macchinari, utilities ed i sistemi di implementazione logistica (cassoni etc.) possa rappresentare (stante lo stato dell'arte pari a zero e la mancanza di una tecnologia tradizionale) costo supplementare ai sensi dell'art. 47 commi 6 e 7 del Regolamento (UE) N. 651/2014 e come tale interamente ammissibile ad agevolazione?

Risposta

In riferimento ai quesiti posti, precisando che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità della Proposta progettuale in quanto tale valutazione verrà effettuata, secondo le modalità previste dall'Avviso, dalla Commissione che sarà istituita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo, si ribadisce che le proposte presentate a valere sugli Avvisi M2C 1.2 soggiacciono alla disciplina dell'articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014 e ss.mm.ii e che, conseguentemente, il proponente deve fornire, oltre alla quantificazione dell'investimento che va oltre lo stato dell'arte anche la quantificazione di un investimento relativo ad un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti.. La differenza tra i due investimenti rappresenta il costo di investimento ammissibile.

Data ricezione quesito: 12/20/2021

ID risposta - 20211220_XX_0016

Quesito

Ho scaricato il manuale e ho anche seguito il webinar della settimana scorsa ma non ho ancora capito come fare a compilare una domanda per conto di un'unione di comuni come consulente esterna delegata, eventualmente come soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti anche se poi si ripropone il problema dell'accesso con lo spid del legale rappresentante.

Inoltre, provando a compilare una richiesta ho visto che si chiede a quale ente appartenga il mappale indicato. Il terreno deve necessariamente appartenere a un Comune dell'unione? Sono ammissibili altre casistiche (es. averne la disponibilità tramite convenzione ecc.?)

Risposta

In ordine al primo quesito, si precisa che nella casistica indicata (consulente esterna delegata) è necessario compilare la domanda come "legale rappresentante delegato", utilizzando a tal fine il proprio SPID personale e allegando l'atto di delega nella sezione "allegati" della Piattaforma.

Quanto al secondo quesito, nella sezione dedicata al/ai luogo/luoghi dove sorgerà/sorgeranno l'intervento/gli interventi oggetto della proposta, è necessario indicare il soggetto proprietario del terreno. Tale soggetto può non coincidere con il Comune/Unione di Comuni che inoltra la Proposta, mentre sarà necessario, come previsto dall'art. 4, comma 10 dell'Avviso, che quanto realizzato in attuazione degli interventi proposti resti di proprietà pubblica.

Data ricezione quesito: 12/16/2021

ID risposta - 20211216_12X_0072

Quesito

In riferimento al bando PNRR MITE, linea 1.2, si chiede di chiarire se il limite massimo di una proposta presentabile, per singola linea (A-B-C-D), sia valido per singola legal entity o gruppo societario (nel caso di società legate da vincoli di controllo) sulla base di quanto disposto dall'Art. 4 comma 5 e del richiamato Regolamento GBER. Non è infatti chiaro se il gruppo societario con società legate da vincoli di controllo sia compreso nella definizione di "altra forma contrattuale di collaborazione" prevista dall'art. 4 comma 5.

Risposta

L'articolo 4, comma 5, dell'Avviso preclude la presentazione di Proposte ai singoli soggetti che aderiscono ad una rete di imprese o altra forma di collaborazione che abbia, a sua volta, presentato una proposta.

Qualora non vi siano proposte presentate dall'aggregazione delle imprese, tale preclusione non sussiste.

Data ricezione quesito: 12/16/2021

ID risposta - 20211216_12X_0075

Quesito

Quesito 1

Il decreto prevede che le proposte "non devono aver ottenuto, nel corso dell'ultimo ciclo di programmazione, un contributo a valere sui fondi strutturali di investimento europeo sul medesimo intervento". Nonostante non siano espressi ulteriori problemi di cumulo, sarebbe necessario chiarire che sia possibile richiedere sull'eventuale finanziamento bancario una garanzia pubblica (magari non a valere su risorse di Fondi SIE).

Quesito 2

M2C1.2 Linea di intervento A

Nelle premesse del DM viene più volte richiamato il Temporary Framework ma poi nel testo si precisa che le agevolazioni verranno erogate in Regime di Esenzione. Non è quindi quantificabile quale sia il contributo massimo ottenibile per singola impresa.

Inoltre, non sono indicati gli eventuali limiti (minimo e massimo) per i costi di ciascun progetto e, di conseguenza, il massimo della agevolazione concedibile per singolo progetto.

Quesito 3

Considerato che si prevede l'erogazione del contributo a SAL è presumibile ipotizzare che l'impresa o la rete di imprese ammessa al beneficio possa ricorrere alla banca per la concessione di una linea "anticipo del contributo". In tal caso sarebbe utile sapere se l'agevolazione pubblica possa essere ceduta a garanzia del finanziamento concesso e, in caso di risposta positiva, con quale modalità.

Risposta

In ordine al primo quesito si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211112_12X_0020.

In ordine al secondo quesito si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0003.

In ordine al terzo quesito, premesso che l'articolo 14, comma 2, punto i), dell'Avviso prevede l'anticipazione fino ad un massimo del 10% dell'importo dell'Intervento previa avvenuta comunicazione dell'avvio del progetto, segnalando preliminarmente che il Ministero è competente per la disciplina delle disposizioni relative alla concessione ed erogazione delle agevolazioni al Soggetto Beneficiario, non appare preclusa alcuna facoltà in capo al Beneficiario in merito alla richiesta di apertura di eventuali linee di credito da parte di soggetti terzi, nei limiti di quanto previsto dall'ordinamento, fermo restando che il Ministero procederà all'erogazione dei contributi nella misura in cui gli stessi siano spettanti a fronte degli adempimenti previsti, delle spese effettivamente sostenute e rendicontate e della complessiva attuazione dell'Intervento.

Data ricezione quesito: 12/16/2021

ID risposta - 20211216_12X_0076

Quesito

Quesito 1 - Spese ammissibili

1. I costi ammissibili riguardano l'importo di acquisto oppure la quota di ammortamento dell'anno o degli anni di durata del progetto?

2. Se l'attrezzatura fosse acquistata in Leasing sarebbe possibile rendicontare tutte le quote di leasing relative alla durata del progetto?

Quesito 2 - Spese non ammissibili

Nelle spese non ammissibili è scritto: "d) le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto."

Cosa si intende per mezzi e attrezzature di trasporto?

Risposta

In ordine al quesito 1 relativo ai costi ammissibili, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID 20211104_12X_0010.

In ordine al quesito 2, si segnala che l'articolo 14 prevede il rimborso a fronte di spese effettivamente sostenute.

In ordine all'ultimo quesito, si specifica che per mezzi e attrezzature di trasporto vanno intesi beni finalizzati esclusivamente al trasporto di rifiuti, merci e persone. Al riguardo, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'individuazione dell'intervento da presentare nell'ambito del presente Avviso, e tenuto conto dei vincoli e delle prescrizioni di cui all'Avviso medesimo, si precisa che un eventuale impianto mobile va inteso come ammissibile.

Data ricezione quesito: 1/4/2022

ID risposta - 20220104_12A_0044

Quesito

La società intenzionata a presentare domanda opera nel settore della gestione, stoccaggio e trattamento dei rifiuti. Nel corso del 2022 è in programma la creazione di un nuovo impianto per il trattamento dei rifiuti RAEE, adiacente all'unità locale già operativa.

Il nuovo impianto verrà realizzato all'interno di un capannone di nuova costruzione, e dovrebbe comporsi di diversi macchinari innovativi che insieme formano una linea di trattamento dei rifiuti RAEE. Si ritiene che il nuovo capannone sia da considerarsi come impianto complesso nel suo insieme, e per questo motivo iscrivibile in bilancio come immobilizzazione materiale nella voce 'impianti' in base alla definizione di "impianti" contenuta nella circolare dell'agenzia delle entrate n. 181 del 27/10/1994 parte 3 che così recita: "l'espressione IMPIANTI comprende: le aree su cui insistono i fabbricati e quelle accessorie, i fabbricati e i manufatti stabilmente incorporati nel suolo, le attrezzature, ecc....."

M2C1.2 Linea di intervento A

Si chiede se, in questo caso, le opere di realizzazione siano considerabili come spese per 'infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto' oppure vadano comunque classificate come spese di 'opere murarie e assimilate', con il limite del 30% dell'importo totale del programma.
Risposta Con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta 20211104_12X_0010.

Data ricezione quesito: 1/3/2022	ID risposta - 20220103_12X_0087
Quesito Considerato che detta società risulterà, alla data di presentazione della domanda, soggetta al Controllo giudiziario ex art. 34 del Decreto Legislativo 159 del 2011, siamo a chiedere se detto soggetto abbia i requisiti previsti dall'Art. 4 del Bando. Il sottoscritto ritiene che detti requisiti sussistano poiché, da un lato, la nomina del Controllore giudiziario (ex art. 34 D.Lgs 159/2011) consente l'iscrizione nelle "White List" gestite dalle Prefetture e, dall'altro, si ritiene che non siano applicabili al caso in esame le cause di esclusione contemplate dal comma 3 di detto Bando.	
Risposta Il controllo giudiziario sospende gli effetti dell'interdittiva antimafia e pertanto non costituisce causa di esclusione, secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 2, del Codice dei Contratti, richiamato tra i requisiti dell'articolo 4 dell'Avviso.	

Data ricezione quesito: 12/29/2021	ID risposta - 20211229_12A_0042
Quesito Una "Rete soggetto" neocostituita è un soggetto ammissibile? Se è tra quelli ammissibili gli indicatori economico finanziari come vanno calcolati non avendo il nuovo soggetto ancora un bilancio proprio?	
Risposta In ordine al primo quesito si risponde affermativamente salvo il possesso dei requisiti, come previsti all'art. 4 dell'Avviso, da parte degli operatori economici che partecipano in forma aggregata. In ordine al secondo quesito si rimanda al Manuale Utente e al Fac-simile della Relazione di accompagnamento previsto in appendice al manuale utente. Per ulteriori dettagli si rimanda alla risposta formulata per la domanda avente ID 20211215_12A_0028.	

Data ricezione quesito: 12/28/2021	ID risposta - 20211228_12A_0041
Quesito La linea di intervento in questione, così come previsto dall'articolo 2 dell'Avviso, ha ad oggetto proposte volte all'ammodernamento, anche con ampliamento di impianti esistenti, o alla realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il successivo articolo 5 individua, al comma 3, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi ammissibili: a) La realizzazione di impianti, o l'ammodernamento di impianti esistenti, di secondo livello per il riciclo delle "critical raw materials"; b) La creazione di una rete capillare ed efficiente per la raccolta e il riutilizzo professionale dei RAEE; c) L'implementazione di sistemi per il riciclo della plastica dei RAEE; d) La realizzazione di nuovi impianti, o l'ammodernamento di impianti esistenti, di trattamento dei pannelli fotovoltaici dismessi." In riferimento a quanto sopra chiedo se, per il punto a), si intendono solo le "CRM" recuperate da RAEE e/o da componenti di RAEE o se è possibile recuperare tali CRM anche da altri rifiuti come ad esempio: metalli e sostanze presenti nei catalizzatori esauriti dell'industria chimica, petrolchimica e farmaceutica?	
Risposta Nell'ambito del presente Avviso, come descritto chiaramente all'articolo 2 "Finalità e oggetto dell'Avviso", si intendono ammissibili le Proposte che riguardano ammodernamento, anche con ampliamento di impianti esistenti, o alla realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici. Non rientrano, pertanto, altre tipologie di rifiuto.	

M2C1.2 Linea di intervento A

Data ricezione quesito: 12/27/2021	ID risposta - 20211227_12A_0040
Quesito L'azienda proponente è una start-up che ha iniziato le attività nel 2021, e come tale non ha due bilanci approvati (richiesti come allegati). La start-up costituita nel 2021 è ammissibile come proponente?	
Risposta Al quesito si risponde negativamente, facendo rimando a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. c) dell'Avviso.	

Data ricezione quesito: 12/23/2021	ID risposta - 20211223_12X_0085
Quesito Con riferimento all'avviso 1.2 sia della Linea A che D, ed in particolare, al criterio 6 della tabella punteggi LIVELLI DI PROGETTAZIONE "Sarà valutata positivamente la Proposta con un livello di progettazione più avanzato e corredata dalle eventuali autorizzazioni ambientali e/o verifiche di assoggettabilità alle stesse per i casi previsti dalla normativa ambientale, nonché da tutte le ulteriori necessarie autorizzazioni"; si richiede di chiarire, qualora la Ditta partecipante fosse già in possesso di un impianto attivo ed autorizzato, di diversa tipologia di quello della proposta presentata, se gli verrà assegnato il relativo punteggio. In caso contrario si richiede di definire qual è il livello di progettazione che dovrà essere dimostrato, affinché la ditta partecipante al bando, possa vedersi riconoscere la totalità del relativo punteggio.	
Risposta L'attribuzione del punteggio relativo al criterio 6 "Livelli di progettazione" terrà in considerazione lo stato di progettazione di cui è in possesso l'intervento, in analogia ai livelli di progettazione previsti per le opere pubbliche dall'articolo 23 del D.Lgs. 50/2016.	

Data ricezione quesito: 12/22/2021	ID risposta - 20211222_12A_0036
Quesito La scrivente è una società che ha lo scopo esclusivo di recuperare, trattare e riciclare rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e cavi elettrici. Nell'ambito di tale attività vengono prodotti ulteriori elementi già intrinsecamente presenti nei rifiuti originali (rame non puro, polveri, frazioni di plastica, ecc.), l'obiettivo della proposta che la scrivente vorrebbe produrre è correlato ad un programma di ampliamento ed ammodernamento infrastrutturale finalizzato al completo riutilizzo di tali elementi derivanti dai processi di separazione dei RAEE. Tale obiettivo rispetta quanto disciplinato dall'art.47 del GBER?	
Risposta In riferimento al quesito proposto si evidenzia che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità della Proposta progettuale in quanto tale valutazione verrà effettuata, secondo le modalità previste dall'Avviso, dalla Commissione che sarà istituita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo. Per ogni delucidazione, si rimanda alle specifiche contenute nell'Avviso previste all'articolo 5 "Forma del finanziamento e oggetto della Proposta". Inoltre, si precisa che ai sensi dell'art 47 par. 2 del Reg. UE 651/2014 il contributo è riconosciuto per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese. Per quanto concerne le spese ammissibili, sulle quali verrà applicata l'intensità di aiuto, si rimanda, infine, alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211104_12X_0010.	

Data ricezione quesito: 12/22/2021	ID risposta - 20211222_12X_0083
Quesito Premesso che: <ul style="list-style-type: none">• Il Decreto 397 del 28.09.2021 del Ministro della Transizione Ecologica, al paragrafo 12 prevede che Il contributo massimo erogabile per ciascuna proposta seguirà le modalità previste dall'articolo 56 sexies, co. 7, lett. b) del regolamento (UE) n. 651/2014 GBER, come modificato dal Regolamento 2021/1237;• L'articolo 56 sexies, co. 7, lett. b) del regolamento (UE) n. 651/2014 GBER, come modificato dal Regolamento 2021/123, prevede che l'importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario non possa superare i 100 milioni di euro;• La stessa previsione era contenuta nell'AVVISO M2C.1.1 I 1.2 riguardante la Linea d'intervento C - "Realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici, compresi i rifiuti di plastica in mare cd. Marine litter" - che, all'art. 3, comma 4 prevedeva: Il finanziamento massimo erogabile per ciascuna Proposta seguirà le modalità	

M2C1.2 Linea di intervento A

previste dall'articolo 56 sexies, co. 7, lett. b) del GBER, come modificato dal regolamento della Commissione 2021/1237/UE;

- Tale disposizione è stata modificata limitatamente all'Avviso con Decreto 24.11.2021 del Capo Dipartimento del Ministero della Transizione Ecologica. Per effetto di tale modifica, l'Avviso attualmente prevede che "Il finanziamento massimo per ciascuna Proposta sarà erogato secondo le modalità previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) e s.m.i.";

- Il FAC SIMILE della domanda prevede che il soggetto proponente dichiari sotto la propria responsabilità che la Proposta rispetta le condizioni di cui all'articolo 47 del GBER e s.m.i.: "Articolo 47 Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti. 1. Gli aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. Gli aiuti agli investimenti sono concessi per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese. 3. I materiali riciclati o riutilizzati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente. Gli aiuti alle operazioni di recupero dei rifiuti diverse dal riciclaggio non sono oggetto di un'esenzione per categoria a norma del presente articolo. 4. Gli aiuti non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della normativa dell'Unione o da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa. 5. Gli investimenti non si limitano ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza potenziare la raccolta dei medesimi. 6. Gli investimenti vanno al di là dello «stato dell'arte». 7. I costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. 8. L'intensità di aiuto non supera il 35 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. 9. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. 10. Non sono esclusi dall'obbligo di notifica ai sensi del presente articolo gli aiuti agli investimenti relativi al riciclaggio e al riutilizzo dei rifiuti propri del beneficiario.";

- Sul tema del finanziamento massimo ammissibile sono state proposte all'Help desk due quesiti le cui risposte di seguito si riportano integralmente:

o Quesito In merito ai finanziamenti di cui a Investimenti 1.2 – Linea C "Vorrei sapere se esiste un limite minimo e massimo dell'importo degli investimenti e se un impianto per la raccolta capillare ed efficiente dei rifiuti plastici collegato ad un impianto di produzione di polimeri riciclati è ammissibile a finanziamento". Risposta "L'Avviso non prevede un limite minimo e massimo di spesa, né un importo massimo concedibile. Resta inteso che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera s), del Regolamento GBER 651/2014, le disposizioni ivi contenute non si applicano agli aiuti di importo pari o superiore a 15 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento. Con riferimento alla seconda parte del quesito, l'art. 5, commi 1 e 3, dell'Avviso descrive l'oggetto delle proposte finanziabili, contemplando un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività ammissibili. Competerà poi alla Commissione di valutazione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità della Proposta, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura. Inoltre, si evidenzia, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014, dalla Proposta progettuale deve emergere che: - l'oggetto dell'investimento riguarda il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese; - che i materiali riciclati o riutilizzati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente; - l'investimento non si limita ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza potenziare la raccolta dei medesimi; - l'investimento va al di là dello «stato dell'arte», dove per «stato dell'arte» si intende un "processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione"; - i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Si evidenzia, infine, che gli aiuti concessi non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della normativa dell'Unione o da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa";

o Quesito: "In base all'art. 3, comma 4, dell'Avviso il finanziamento massimo erogabile per ciascuna proposta seguirà le modalità previste dall'art. 56-sexies, comma 7, lett. b) del GBER, come modificato dal Regolamento della Commissione 2021/1237/UE. Tale limite si traduce in un massimale di 100 milioni di euro. È corretto?" Risposta: "Con riferimento al quesito proposto, si segnala che l'Avviso è stato modificato, anche con riferimento all'articolo 3, comma 4, con decreto del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2021 consultabile al seguente link [PNRR - Pubblicazione Decreti Economia Circolare | Ministero della Transizione Ecologica \(mite.gov.it\)](#). L'Avviso non

M2C1.2 Linea di intervento A

prevede un limite minimo e massimo di spesa, né un importo massimo concedibile. Resta inteso che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera s), del Regolamento GBER 651/2014, le disposizioni ivi contenute non si applicano agli aiuti di importo pari o superiore a 15 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento.".

Tutto ciò premesso, si formula il seguente quesito:

Si chiede conferma che la modifica apportata dal Decreto del 24.11.2021 del Capo Dipartimento del MiTE, all'art. 3, comma 4, dell'Avviso pubblico per la presentazione di proposte volte alla realizzazione di progetti "faro" di economia circolare, da finanziare nell'ambito del PNRR, Misura 2, Componente 1, Investimento 1.2., finanziato dall'unione Europea – Next Generation EU ("Avviso"), per effetto della quale è indicato che "Il finanziamento massimo per ciascuna Proposta sarà erogato secondo le modalità previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) e s.m.i." non fa venire meno il fatto che l'importo massimo erogabile per ciascuna impresa e per ciascun progetto è pari a € 100 milioni, come indicato all'articolo 56 sexies, co. 7, lett. b) del GBER, precedentemente espressamente richiamato nello stesso art. 3, comma 4, dell'Avviso, atteso che:

- 1) Il Decreto 24.11.2021 non modifica il Decreto del Ministro della Transizione Ecologia del 28.9.2021, che al § 12 prevede che "Il contributo massimo erogabile per ciascuna proposta seguirà le modalità previste dall'articolo 56 sexies, co. 7, lett. b) del regolamento (UE) n. 651/2014 GBER";
- 2) Il richiamo all'articolo 4, comma 1, lettera s), del Regolamento GBER 651/2014 operato dalla risposta al secondo quesito deve intendersi nel senso che per importi pari o superiori a 15 milioni di euro la richiesta di accesso alla linea di finanziamento deve essere notificata alla Commissione Ue per il vaglio di competenza ai sensi della disciplina Aiuti di Stato richiamata dal Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Risposta

Si rimanda alla risposta fornita al quesito con ID risposta 20211026_12X_0003.

Data ricezione quesito: 12/22/2021

ID risposta - 20211222_12X_0084

Quesito

Nell'art. 6 lettera f) degli avvisi di cui all'oggetto, le condizioni dell'art. 47 del GBER devono essere rispettate solo nel caso in cui le proposte sono finalizzate alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese o anche da Enti Locali? In altre parole, possono accedere al finanziamento le proposte che prevedono il ritiro di rifiuti da Comuni, Province, ecc.... sia che esso avvenga in maniera diretta che tramite intermediazione di terzi?

Risposta

In ordine al quesito proposto, confermando che gli aiuti di cui all'articolo 47 del Regolamento GBER sono concessi per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese, si segnala che nell'ambito della normativa europea in materia di aiuti di stato per impresa si intende qualsiasi soggetto che esercita un'attività economica, a prescindere dal proprio stato giuridico e dalle proprie modalità di finanziamento e per attività economica si intende qualunque attività che consista nell'offrire beni e servizi su un mercato.

Data ricezione quesito: 12/21/2021

ID risposta - 20211221_12A_0035

Quesito

Si richiede se nelle spese ammissibili di cui all'allegato 2, lettera d) Macchinari, impianti e attrezzature, siano ricompresi i mezzi d'opera a servizio della gestione operativa dei rifiuti, ossia quei mezzi necessari alla normale movimentazione dei rifiuti e della MPS prodotta dall'attività dell'impianto, quindi facente parte integrante del processo stesso.

Risposta

Con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211104_12X_0010

Data ricezione quesito: 12/20/2021

ID risposta - 20211220_12X_0080

Quesito

In relazione al quesito del 17/11/2021 ID risposta 20211117_12X_0037 siamo a riformulare la domanda in quanto la risposta non appare esaustiva.

Il Bando nell'avviso pubblico all'articolo 4 "Soggetti Destinatari" cita "b) non essere sottoposti a fallimento o trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei loro confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, co. 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 186- bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;"

M2C1.2 Linea di intervento A

L'eccezione posta in essere dal già menzionato articolo "fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, co. 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" permette la partecipazione all'avviso, in quanto include le società a totale partecipazione pubblica che con decreto di omologazione ex. Art 180 del RD 267/1942, dalla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale diretta. Di fatto il citato articolo 186-bis del regio decreto del 16 marzo 1942 n.267, citato nell'articolo 4 dell'Avviso, permette alle società in procedura di concordato preventivo in continuità di poter operare e di poter sottoscrivere contratti pubblici. Si chiede pertanto conferma di ammissibilità alla partecipazione per come definito all'interno dell'avviso articolo 4 "Soggetti Destinatari" comma 2, lettera b) per le società in concordato in continuità con decreto di omologazione ex art.180 del R.D. 267/1942.

Risposta

Nel confermare quanto riportato nella ID risposta 20211117_12X_0037, si chiarisce ulteriormente che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 186-bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura, per partecipare deve essere sempre autorizzata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, fermo quanto previsto al comma 6 del summenzionato articolo 186-bis.

Data ricezione quesito: 12/20/2021

ID risposta - 20211220_12A_0033

Quesito

In merito alla quantificazione dell'investimento "tradizionale" (che verrebbe realizzato in assenza di aiuti) esso va quantificato specificatamente rispetto alle spese ammissibili di cui alle lettere da a) ad f) dell'allegato 2?

In caso affermativo si conferma, quindi, che i costi di investimento per la logistica (trasporti) e gli oneri di smaltimento non sono da considerare nella quantificazione dell'investimento "tradizionale"?

Per "descrizione dettagliata" dei due investimenti si intende una descrizione puntuale di come si giunge a determinare i valori numerici relativi alle spese ammissibili di cui alle lettere da a) ad f) dell'allegato 2, sia per l'intervento "tradizionale" che per quello oggetto del bando?

Risposta

In ordine al primo quesito si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211104_12X_0010.

In ordine al secondo quesito, si precisa che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità della Proposta progettuale in quanto tale valutazione verrà effettuata, secondo le modalità previste dall'Avviso, dalla Commissione che sarà istituita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo.

In ordine al terzo quesito si risponde affermativamente.

Data ricezione quesito: 12/20/2021

ID risposta - 20211220_12A_0034

Quesito

Con riferimento al comma 2 ii) dell'art. 14, in caso di acquisizione di beni strumentali a mezzo leasing, le "spese effettivamente sostenute" sono calcolate con riferimento al valore del bene acquisito o delle sole rate di leasing (e costi correlati, nei limiti di quanto ammissibile al contributo) effettivamente corrisposte all'istituto che eroga il leasing? In termini pratici: se viene acquisito un bene del valore di 100.000€ alla data x, al fine del calcolo delle quote intermedie di contributo, vale tale importo per intero (100.000 €) o le sole rate effettivamente pagate o comunque da pagare perché scadute?

Risposta

Con riferimento al quesito proposto, si conferma che, come previsto dall'articolo 14, comma 3, dell'Avviso, le richieste di erogazione devono essere corredate dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute per la realizzazione del singolo Intervento e che con successivi atti saranno pubblicate ulteriori modalità operative di rendicontazione delle spese sostenute.

Data ricezione quesito: 12/20/2021

ID risposta - 20211220_12X_0082

Quesito

In riferimento agli avvisi relativi alla Linea di Investimenti 1.2, all'art. 5, comma 2, viene indicato che l'ammontare del contributo non potrà superare il 35 % dei costi ammissibili.

A fronte di quanto invece accennato durante il webinar del 15 dicembre u.s., non risulta chiaro se il calcolo del contributo concesso, a meno delle maggiorazioni previste dal medesimo articolo, si intende da riferire al costo dell'investimento COMPLESSIVO o al Costo dell'Investimento SUPPLEMENTARE di cui alla tabella Piano Finanziario Sintetico da compilare in sede di presentazione della domanda.

M2C1.2 Linea di intervento A

Risposta Con riferimento al quesito proposto riferimento al quesito proposto si precisa inoltre che l'intensità del contributo è applicata al valore delle spese ammissibili. Per maggiori dettagli in merito alle spese ammissibili si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211104_12X_0010.

Data ricezione quesito: 12/17/2021	ID risposta - 20211217_12X_0095
Quesito La presente per chiedere il regime di aiuto sulla base del quale sono concesse le agevolazioni (esenzione, temporary ecc) e i criteri di cumulabilità delle stesse con altri contributi.	
Risposta Con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211112_12X_0020.	

Data ricezione quesito: 12/17/2021	ID risposta - 20211217_12X_0077
Quesito Vorrei richiedere chiarimenti in relazione ai Soggetti Destinatari/Beneficiari. Tali soggetti risulterebbero essere: a) Le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all'articolo 2195, numeri 1) e 3) del Codice civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; b) Le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui all'articolo 2195, numero 5), del Codice civile, in favore delle imprese di cui alla precedente lettera a). Quindi chi svolge "Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi", "Attività di trasporto per terra, per acqua o per aria", le "imprese artigiane di produzione di beni" e le imprese che svolgono attività ausiliarie in favore delle precedenti. Per le imprese artigiane sembrerebbe quindi esclusa la possibilità di accedere nel caso in cui esse svolgano attività di produzione di servizi. Rispetto alle altre, invece, "attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi" come deve essere interpretato? C'è un elenco di codici Ateco delle attività ammesse? Si tratta delle sole imprese che svolgono attività di cui al codice Ateco C? Il riferimento ai servizi suggerisce che siano comprese anche le altre. "Attività ausiliare" alle precedenti sembrerebbe lasciare ampio margine per quasi tutte le attività (ferme rimanendo quelle espressamente escluse dalla normativa). Infine, è ammissibile un programma di investimento che preveda esclusivamente l'acquisto di macchinari?	
Risposta In ordine ai primi quesiti, si specifica che il Codice Ateco non è, ai fini dell'Avviso, un requisito discriminante di ammissibilità dei Soggetti Destinatari. Per quanto riguarda l'individuazione dei Soggetti Destinatari, si rimanda all'articolo 4 dell'Avviso. In riferimento all'ultimo quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'individuazione dell'intervento da presentare nell'ambito del presente Avviso, e tenuto conto dei vincoli e delle prescrizioni di cui all'Avviso medesimo, per come formulato il quesito, si risponde affermativamente.	

Data ricezione quesito: 12/17/2021	ID risposta - 20211217_12X_0078
Quesito Con riferimento all'avviso M2C 1.2, linee di intervento A, B, C, e D, all'art. 14 si definiscono le procedure di erogazione dei contributi, ed in particolare al punto "ii" del comma 2 si dice che saranno erogate "quattro quote intermedie fino al raggiungimento dell'importo dell'intervento, a fronte di spese effettivamente sostenute per stati di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture". In considerazione del fatto che si parla di spese "effettivamente sostenute" (e non quietanzate) è da intendersi che, ai fini della rendicontazione e della richiesta di erogazione, siano sufficienti semplicemente le fatture attestanti che le spese siano, appunto, state sostenute, e non anche che siano state già pagate?	
Risposta Con riferimento al quesito proposto, si specifica che sarà cura dell'Amministrazione definire le modalità operative di rendicontazione delle spese sostenute attraverso appositi atti come disciplinato dall'art. 14 comma 3 degli avvisi.	

Data ricezione quesito: 12/17/2021	ID risposta - 20211217_12X_0079
Quesito	

M2C1.2 Linea di intervento A

<p>Il contributo agli investimenti oggetto del bando “progetti faro” è cumulabile con il Credito d’Imposta beni strumentali 4.0?</p> <p>Diversi nostri associati sono interessati a usufruire di entrambe le misure, ma non abbiamo esplicito riferimento a questo tema nella documentazione del bando.</p>
<p>Risposta</p> <p>Con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211112_12X_0020.</p>

Data ricezione quesito: 12/16/2021	ID risposta - 20211216_12A_0031
<p>Quesito</p> <ol style="list-style-type: none">1. I costi del personale sono costi eleggibili?2. Nel caso in cui più aziende si uniscano per creare un distretto circolare ma solo una di queste sostiene spese ammissibili, le imprese possono comunque presentare la domanda come Rete di imprese? Esempio: impianto di smaltimento di un determinato prodotto, solo l’azienda che costruisce l’impianto avrà spese ammissibili, ma le aziende che conferiscono il materiale all’impianto vorrebbero comunque partecipare alla rete di imprese e sottomettere la domanda assieme, è possibile?3. In che modo il criterio di valutazione dei distretti circolari si riflette nelle spese (e quindi nelle attività) ammissibili?4. Potete fornire degli esempi concreti di distretto di economia circolare?5. Possono partecipare anche le grandi imprese?6. Se l’intervento è in Calabria, il supporto è del 35+15% anche per le grandi imprese?7. In virtù del fatto che si applica l’articolo 47 del GBER, e che quindi le spese ammissibili sono costituite dalla differenza di costo tra un impianto che supera lo stato dell’arte e uno tradizionale, come gestire un impianto primo nel suo genere che quindi non ha costi di riferimento tradizionali? Esempio: viene costruito un impianto su scala industriale per il riciclaggio di un determinato prodotto e questo non è mai stato costruito su scala industriale, con cosa si confronta?8. A quale tipologia di verifica sono soggette le dichiarazioni sul costo delle tecnologie tradizionali?	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito n. 1, si specifica che, fermo restando quanto previsto all’articolo 47, par. 7 del Regolamento GBER 651/2014, ovvero che <i>“i costi ammissibili corrispondono ai costi d’investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti”</i>, le spese ammissibili sono definite nell’allegato 2 dell’Avviso le quali, per essere effettivamente ammissibili, devono essere relative a costi di investimento e, come tali, capitalizzate.</p> <p>In ordine al quesito n. 2, premettendo che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all’ammissibilità del Soggetto Destinatario in quanto tale valutazione verrà effettuata, secondo le modalità previste dall’Avviso, dalla Commissione che sarà istituita ai sensi dell’articolo 12 del medesimo, si specifica che affinché si possa configurare quanto previsto dall’art 4 comma 4 degli avvisi è necessario che i potenziali operatori economici proponenti in forma aggregata partecipino congiuntamente alla realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta presentata. In riferimento al caso in oggetto, sembrerebbe che le attività dei potenziali partecipanti alla rete non comportino nessuna partecipazione economico-finanziaria alla realizzazione della proposta, pertanto essi non potranno essere considerati come soggetti proponenti.</p> <p>In ordine al quesito n. 3, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211104_12X_0010.</p> <p>In ordine al quesito n. 4, premesso che non esiste una definizione giuridica di “Distretto Circolare”, nell’ambito del presente avviso e in particolare al criterio 5 saranno valutate positivamente quelle che prevedano la CREAZIONE/SVILUPPO DI NETWORK E/O “DISTRETTI CIRCOLARI” intesi come soluzioni di rete finalizzate all’ottimizzazione della filiera di raccolta - logistica e riciclo/riutilizzo del rifiuto.</p> <p>In ordine al quesito n. 5 si risponde affermativamente.</p> <p>In ordine al quesito n. 6, si precisa che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all’intensità dell’aiuto, in quanto tale valutazione verrà effettuata, secondo le modalità previste dall’Avviso, dalla Commissione che sarà istituita ai sensi dell’articolo 12 del medesimo, per come è posta la richiesta, si risponde affermativamente.</p> <p>In ordine al quesito n. 7, si conferma che i costi ammissibili corrispondono ai costi d’investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti.</p>	

M2C1.2 Linea di intervento A

Pertanto, nell'esempio proposto l'investimento deve essere confrontato con un investimento di analoga capacità, relativo ad un processo tradizionale, che verrebbe realizzato in assenza di aiuto.
In ordine al quesito n. 8 si rimanda al combinato disposto degli articoli 10 e 13 degli Avvisi, il quale dispone che compete alla Commissione di cui all'articolo 12 la valutazione delle proposte ammesse, attraverso l'attribuzione dei punteggi relativi agli individuati criteri di valutazione.

Data ricezione quesito: 12/16/2021	ID risposta - 20211216_12A_0032
Quesito Quesito 1 Saremmo interessati nel presentare una proposta per un intervento integrato complesso riguardante l'acquisto di un fabbricato per l'installazione di un impianto per il trattamento degli R4 e degli R1, intervento appena completato per i primi e in fase di collaudo per i secondi, e a seguire l'installazione di un impianto per il trattamento degli R2 presso altra sede, al fine di creare una rete per il trattamento di molteplici categorie di RAEE. Trattasi di intervento complessivamente finanziabile? Quesito 2 Tenuto conto che l'articolo 47 del GBER, al comma 7, afferma che "i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti", si richiede se il contributo verrà calcolato sui costi ammissibili complessivi sostenuti per la realizzazione della proposta o se solo sulla quota marginale? Quesito 3 Il leasing su immobili è finanziabile?	
Risposta In ordine al quesito n.1, si rinvia alla risposta fornita al quesito avente ID 20211026_12X_0004, precisando che allo specifico allegato 2 dell'Avviso sono riportate le spese ammissibili ed all'articolo 5, commi 3 e 4, del medesimo Avviso sono indicati, anche se a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi ammessi ovvero quelli non ammessi a finanziamento. In ordine al quesito n.2, si precisa che l'intensità dell'aiuto sarà calcolata sul valore complessivo dei costi ammissibili come definiti ai sensi degli art. 47, par 7, e art. 36, par 5, del Reg. UE 651/2014 e dall'Allegato n. 2 dell'Avviso. In ordine al quesito n.3, si rimanda alla risposta formulata per la seconda parte del quesito avente ID risposta 20211126_12X_0041.	

Data ricezione quesito: 12/16/2021	ID risposta - 20211216_12X_0073
Quesito Relativamente a quanto previsto all'articolo 47, comma 7, del Regolamento GBER 651/2014, ovvero che "i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti" che cosa si intende? In particolare, si chiede, per un'azienda che recupera RAEE e che voglia investire in un innovativo impianto di trattamento e recupero di pannelli fotovoltaici, attività questa oggi non ancora esercitata verso questo particolare tipo di rifiuto: 1. L'impresa beneficiaria senza gli aiuti non avrebbe effettuato alcun investimento per il trattamento di pannelli fotovoltaici. In questo caso può indicare nel modulo di domanda alla voce investimento analogo il valore "zero"? 2. Oppure l'investimento analogo prescinde dalla volontà dell'impresa beneficiaria di investire in un investimento analogo e quindi va inteso come l'investimento meno innovativo che una qualsivoglia azienda debba effettuare per trattare pannelli a fine vita? 3. In questo ultimo caso, come è possibile determinare il valore di un investimento analogo? quali basi di calcolo si devono tenere in considerazione? devono essere fatte ricerche di mercato per dimostrare il valore puntuale di tale investimento analogo?	
Risposta In ordine ai quesiti posti, a titolo generale, si fa presente che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità della Proposta progettuale in quanto tale valutazione verrà effettuata, secondo le modalità previste dall'Avviso, dalla Commissione che sarà istituita ai sensi dell'articolo 12 del	

M2C1.2 Linea di intervento A

medesimo. Per quanto concerne i costi ammissibili, sui quali verrà applicata l'intensità di aiuto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211104_12X_0010.

Data ricezione quesito: 12/16/2021	ID risposta - 20211216_12X_0074
Quesito	
<p>1. Con riferimento al criterio dell'innovazione, ci si riferisce solo a innovazione "di processo" (cioè a metodologie di trattamento dei materiali) o anche all'innovazione nella creazione e la gestione della filiera e dei rapporti tra i vari soggetti?</p> <p>2. In che modo concreto le imprese possono candidarsi mediante sistemi di simbiosi industriale? Nel caso di partecipazione di una rete di imprese o altre forme di aggregazione, la condizione dei due bilanci depositati è necessaria?</p> <p>3. Linea di intervento D - Nell'ambito della "infrastrutturazione della raccolta" può essere finanziato anche un progetto che punti alla creazione di una filiera del tessile che facilita lo scambio di scarti e di sottoprodotti fino all'impianto che ricicli la materia?</p> <p>4. Linea di intervento D - un progetto che riguardi esclusivamente "l'infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo" è sufficiente per la partecipazione al bando?</p> <p>5. Linea di intervento D - nelle "frazioni tessili pre-consumo e post-consumo" vengono contemplati anche gli scarti di pelle e cuoio?</p>	
Risposta:	
<p>In ordine al quesito 1, ferma e impregiudicata ogni decisione in merito all'ammissibilità e valutazione della proposta in capo alla Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, nel rimandare a quanto chiaramente riportato negli Avvisi della Misura 1.2, si ribadisce che, ai fini della valutazione positiva della proposta presentata in merito al criterio "LIVELLO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA" la Proposta dovrà dimostrare che la tecnologia adottata permetta almeno una delle seguenti attività: A) una elevata produzione di materiale riciclato o di materia prima seconda da destinare all'utilizzo industriale; B) l'incremento dell'utilizzo di materia riciclata o di materia prima seconda nel processo industriale, anche attraverso pratiche di simbiosi industriale. Pertanto, l'innovazione proposta potrà riguardare varie tipologie non solo strutturali ma anche di gestione, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi sopradetti.</p> <p>In ordine al quesito 2, si rimanda a quanto previsto dall'art. 4 comma 4 dell'Avviso. In caso di partecipazione di una rete di imprese o altre forme di aggregazione, tutte le imprese partecipanti debbono essere in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, fra cui il possesso di due bilanci approvati e depositati.</p> <p>Nella sezione "allegati", dovranno essere caricati gli ultimi due bilanci approvati e depositati di tutte le imprese che compongono la Rete.</p> <p>In ordine al quesito 3, ferma e impregiudicata ogni decisione in merito all'ammissibilità e valutazione della proposta in capo alla Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, si rimanda all'articolo 5 comma 3 del presente Avviso.</p> <p>In ordine al quesito 5, si specifica che la linea D della Missione 2 Componente 1, Investimento 1.2 riguarda "Infrastrutturazione della raccolta delle frazioni tessili pre-consumo e post consumo, ammodernamento dell'impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica c.d. "Textile Hubs". La definizione di frazioni tessili non comprende i pellami e i prodotti dell'attività conciaria</p>	

Data ricezione quesito: 12/15/2021	ID risposta - 20211215_12X_0068
Quesito	
<p>La decorrenza delle spese ammissibili è data dalla data di approvazione della domanda o dalla data di presentazione della stessa?</p> <p>La lettera f) dell'art. 6 di tutte le linee di intervento misura 1.2 precisa che le Proposte "devono rispettare le condizioni di cui all'art. 47 GBER"; al comma 2 di tale articolo, si dice che "gli aiuti agli investimenti sono concessi per il riciclaggio ed il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese". Come è possibile rispettare tale obbligo se l'oggetto dichiarato della linea D sono (anche) impianti per la gestione di frazioni tessili post consumo? Si considera che le frazioni tessili post consumo non siano prodotte da altre imprese ma solo dai privati</p>	
Risposta	
<p>In ordine al primo quesito si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0004.</p> <p>In ordine al secondo quesito, confermando che gli aiuti di cui all'articolo 47 del Regolamento GBER sono concessi per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese, si segnala che nell'ambito della normativa europea in materia di aiuti di stato per impresa si intende qualsiasi soggetto che esercita un'attività economica, a prescindere dal proprio stato giuridico e dalle proprie modalità di finanziamento e per attività economica si intende qualunque attività che consista nell'offrire beni e servizi su un mercato.</p>	

M2C1.2 Linea di intervento A

Data ricezione quesito: 12/15/2021	ID risposta - 20211215_12X_0070
Quesito Si richiede se per gli avvisi ad oggetto, quali aiuti di Stato occorre tenere in considerazione per la quota di fondo perduto previsto dagli stessi. Nel dettaglio si chiede se ogni impresa dovrà usufruire degli aiuti del plafond sul Quadro temporaneo oppure su quale altra tipologia di aiuto (de minimis)? Mentre il Reg.651/2014 vale solo per stabilire le forme di finanziamento?	
Risposta Si conferma che gli aiuti relativi alla linea di investimento 1.2 non verranno concessi a valere sul Quadro temporaneo e sul Regolamento De minimis. Gli aiuti in questione verranno concessi ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014 il quale non prevede un determinato plafond a cui fare riferimento.	

Data ricezione quesito: 12/15/2021	ID risposta - 20211215_12A_0028
Quesito 1. Nel caso di costituzione di una "Rete Soggetto" dotata quindi di una propria autonomia giuridica con quali dati vanno compilati le sezioni relative ai dati economico/patrimoniali/finanziari? 2. E in relazione alla dimensione d'impresa? Quali dati si devono prendere a riferimento per il calcolo? 3. Inoltre, il nuovo soggetto non avrà bilanci approvati, si devono allegare quelle delle imprese che fanno parte del nuovo soggetto?	
Risposta: 1. Nel caso di costituzione di una "Rete Soggetto", come specificato nel Manuale utente, nella sezione devono essere inseriti i valori medi delle imprese componenti, ponderati secondo la percentuale di partecipazione di ciascuna impresa alla realizzazione della Proposta, come indicato nella Relazione di Accompagnamento al Piano Finanziario. 2. In relazione alla dimensione d'impresa, l'impresa Capofila della rete dovrà compilare con i propri dati la maschera della Piattaforma; i medesimi dati per le altre imprese componenti dovranno essere riportati nella relazione di accompagnamento al Piano finanziario. 3. Nella sezione "allegati", come richiesto dovranno essere caricati gli ultimi due bilanci approvati e depositati di tutte le imprese che compongono la Rete. Nella sezione "allegati", come richiesto dalla stessa Piattaforma in caso di compilazione di proposta come Rete di imprese, dovranno essere caricati gli ultimi due bilanci approvati e depositati di tutte le imprese che compongono la Rete.	

Data ricezione quesito: 12/15/2021	ID risposta - 20211215_12X_0071
Quesito 1. In merito ai costi ammissibili, citati nell'art.47 del Regolamento 651/2014, se un'impresa effettua un investimento in un impianto altamente innovativo per il miglioramento della raccolta, logistica e riciclo dei rifiuti in carta e cartone come si individuano i costi supplementari ammissibili? 2. In merito ai soggetti destinatari gli avvisi riportano "le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all'art.2195, numeri 1) e 3) del Codice civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443. e le imprese che esercitano le attività ausiliare di cui all'articolo 2195 numero 5). Chiediamo un chiarimento punti per definire con chiarezza i soggetti beneficiari. Chiediamo, inoltre, se è disponibile una lista degli ateco ammessi.	
Risposta In ordine al quesito n.1, si rimanda a quanto previsto dagli art. 36, par 5, e art. 47, par 7, del Reg. UE 651/2014. Inoltre, per maggiori dettagli in merito ai prospetti per la definizione dei costi ammissibili si rimanda alla Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario come prevista in appendice al Manuale Utente. In ordine al quesito n.2, si chiarisce che il codice ATECO, ai sensi degli Avvisi, non è un requisito discriminante. Per maggiori dettagli in riferimento ai soggetti destinatari si rimanda a quanto previsto dall'art. 4 degli Avvisi.	

Data ricezione quesito: 12/15/2021	ID risposta - 20211215_12A_0029
Quesito Premessa: più imprese vorrebbero partecipare in aggregazione per la realizzazione di nuovi impianti di trattamento dei pannelli fotovoltaici dismessi. Hanno TUTTE e tre nell'oggetto sociale la raccolta, il trattamento e il riciclo/recupero di RAEE/PANNELLI. TUTTE e tre hanno già il codice ateco 38.1 "raccolta di rifiuti" ma nessuna	

M2C1.2 Linea di intervento A

<p>possiede al momento della presentazione della domanda il codice ateco 38.2 "trattamento e smaltimento", poiché non avendo ancora l'impianto (che è oggetto di investimento e di richiesta di agevolazione) non ne possono richiedere l'attivazione. Disporranno di tale codice, prima della conclusione del progetto.</p> <p>Con riferimento alla FAQ pubblicate per la misura del bando in oggetto si richiedono ulteriori specificazioni. Le due risposte riportate qui in calce riguardano l'oggetto sociale ma non il codice ateco. Si chiede:</p> <p>Quesito 1 In questo caso appena descritto, le imprese in aggregazione possono essere considerate ammissibili al bando e presentare la domanda?</p> <p>Quesito 2 In linea generale e con le risposte 20211109_12A_0003 e 20211109_12A_0002, ci deve essere anche un codice ateco attivato in CCIAA coerente, o basta la coerenza del solo oggetto sociale?</p> <p>Risposta In ordine al primo quesito si premette che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità del proponente in quanto tale valutazione verrà effettuata secondo le modalità previste dall'Avviso. Al riguardo, si rimanda alle disposizioni specifiche contenute all'articolo 4 dell'Avviso.</p> <p>In ordine al secondo quesito si specifica che il codice ATECO non è un requisito discriminante ai sensi dell'Avviso.</p>
--

Data ricezione quesito: 12/15/2021	ID risposta - 20211215_12A_0030
<p>Quesito Si chiede:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Se i criteri di valutazione del soggetto proponente di cui al punto 5. del facsimile di domanda debbano essere compilati distintamente per ciascuna delle tre società, e se debbano essere rilasciate tre distinte dichiarazioni 445/2000 sullo stato dell'impresa di cui al successivo punto 6.;2) Al punto "CONTRIBUTO RICHIESTO" bisogna esplicitare importi ed IBAN riconducibili a ciascuna società?3) Sempre nel facsimile di domanda al punto 7. 1 ALLEGATI si riporta "Ultimi due bilanci approvati e depositati dell'impresa singola o dell'impresa capofila": si ritiene che debbano essere allegati i bilanci delle tre società partner. È corretto? I bilanci possono riferirsi ad esercizi differenti tra le tre società?4) Nel piano finanziario sintetico, nel caso di realizzazione di nuovo impianto, nella colonna "Costo complessivo intervento/intervento integrato complesso", quale importo va' indicato considerando che in assenza di aiuti l'impianto non verrebbe realizzato?	
<p>Risposta In ordine al quesito 1, si precisa che nella sezione richiamata, in caso di Rete di imprese o altra forma contrattuale di collaborazione fra imprese, devono essere inseriti i valori medi delle imprese componenti, ponderati secondo la percentuale di partecipazione di ciascuna impresa alla realizzazione della Proposta, come indicato nella Relazione di Accompagnamento al Piano Finanziario. La sezione relativa alla Dichiarazione sullo stato dell'Impresa deve essere compilata in Piattaforma dalla Capofila per tutte le componenti.</p> <p>In ordine al Quesito 2, si precisa che nella richiamata sezione della Piattaforma occorre indicare le coordinate bancarie dell'Impresa Capofila della forma associativa fra imprese.</p> <p>In ordine al Quesito 3, si ricorda che nella sezione richiamata è necessario caricare gli ultimi due bilanci approvati e depositati di tutte le società che compongono la forma associativa fra imprese.</p> <p>In ordine al Quesito 4, si precisa che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva, in quanto tale valutazione verrà effettuata, secondo le modalità previste dall'Avviso, dalla Commissione che sarà istituita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo. Per quanto concerne le spese ammissibili, sulle quali verrà applicata l'intensità di aiuto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211104_12X_0010. Per ulteriori dettagli, si rimanda inoltre alle indicazioni contenute nel fac-simile di Relazione di accompagnamento al Piano finanziario contenuta nell'Appendice del Manuale utente.</p>	

Data ricezione quesito: 12/15/2021	ID risposta - 20211215_12X_0092
<p>Quesito La presente per chiedervi se una società che partecipa alla "linea di intervento A" può far partecipare una sua azienda controllata alla stessa linea di intervento? O devono presentare un'unica proposta?</p>	
<p>Risposta L'articolo 4, comma 5, preclude la presentazione di proposte ai singoli soggetti che aderiscono ad una rete di imprese o altra forma di collaborazione che abbia, a sua volta, presentato una proposta. Qualora non vi siano proposte presentate dall'aggregazione delle imprese, tale preclusione non sussiste.</p>	

M2C1.2 Linea di intervento A

Data ricezione quesito: 12/14/2021	ID risposta - 20211214_12X_0066
Quesito Avrei bisogno di sapere se una ditta individuale con codice ATECO prevalente sezione 47 "commercio al dettaglio" rientra tra i soggetti destinatari delle misure inerenti all'Investimento 1.2".	
Risposta In riferimento al quesito si specifica che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità del proponente in quanto tale valutazione verrà effettuata secondo le modalità previste dall'Avviso. Con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211203_12X_0057.	

Data ricezione quesito: 12/14/2021	ID risposta - 20211214_12A_0026
Quesito Si richiede se nelle spese ammissibili di cui all'allegato 2, lettera a) Suolo impianto/intervento, oppure lettera b) Opere murarie e assimilate, siano ricomprese i costi per eventuale bonifica del terreno ove verrà edificato l'impianto. In particolare, si richiede se rientrino tutti o alcuni dei seguenti: costi per indagini geologiche, costi per escavazione/movimento terra, costi per lo smaltimento rocce e terre escavate.	
Risposta Fermo restando quanto previsto all'articolo 47, comma 7 del Regolamento GBER 651/2014, ovvero che "i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti", le spese ammissibili sono definite nell'allegato 2 dell'Avviso le quali, per essere effettivamente ammissibili, devono essere relative a costi di investimento e, come tali, capitalizzate. Le spese relative ai costi del personale coinvolto nelle attività progettuali non sono ricomprese tra le spese ammissibili.	

Data ricezione quesito: 12/14/2021	ID risposta - 20211214_12A_0027
Quesito Quesito 1 Un soggetto proponente intende candidare una proposta riguardante due unità locali distinte, si precisa che le due unità locali sono ubicate in due regioni diverse con diverse percentuali di contributo. In particolare, una delle due unità è ubicata in una regione che soddisfa le condizioni di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a) TFUE. Ovviamente i due investimenti sono preventivati e verranno rendicontati in maniera separata al fine dell'applicabilità delle diverse percentuali di contributo. Si chiede la correttezza dell'impostazione proposta. Quesito 2 Preso atto che debba applicarsi interamente l'art. 47 del GBER (incluso il comma 7); rientra nell'investimento ammissibile l'ammodernamento di linee di trattamento RAEE esistenti dedite al trattamento di RAEE di provenienza urbana (da isole ecologica), appartenenti ai raggruppamenti R1-R2-R3-R4-R5 gestiti dai consorzi di filiera?	
Risposta In ordine al quesito n. 1, se la Proposta verrà ritenuta ammissibile quale Intervento Integrato Complesso, come definito all'articolo 1, comma 1, lett. j), dell'Avviso, si suggerisce per maggiori dettagli di prendere visione della Relazione di Accompagnamento al Piano Finanziario in appendice al Manuale Utente. In ordine al quesito 2, sebbene ci siano elementi della domanda poco chiari, l'Intervento per come descritto sembra ammissibile, ferme restando le conclusive determinazioni che assumerà la Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso.	

Data ricezione quesito: 12/13/2021	ID risposta - 20211213_12A_0025
Quesito Siamo un'azienda che si occupa di impianti antincendio. Volevamo sapere se la nostra società al netto di altri requisiti può comunque partecipare	
Risposta	

M2C1.2 Linea di intervento A

In riferimento al quesito si specifica che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità del proponente in quanto tale valutazione verrà effettuata secondo le modalità previste dall'Avviso. Al riguardo, si rimanda alle disposizioni specifiche contenute all'articolo 4 dell'Avviso.

Data ricezione quesito: 12/10/2021	ID risposta - 20211210_12X_0065
Quesito Si chiede se una società in house providing costituita in forma societaria (S.r.l), che assolve a funzioni di natura pubblica, possa essere destinataria, conformemente ai limiti sanciti dalla D.Lgs. 175/2016 con particolare riferimento all'art. 16, degli avvisi di cui al D.Lgs 397/2021	
Risposta Fermi restando vincoli e prescrizioni di cui agli Avvisi, al quesito si risponde affermativamente.	

Data ricezione quesito: 12/10/2021	ID risposta - 20211210_12A_0024
Quesito All'articolo 9 punto 3 si specifica che ciascun Destinatario potrà presentare "una sola proposta". Con Soggetto Destinatario si intende una singola Partita IVA? Due Aziende appartenenti al medesimo Gruppo Industriale e afferenti alla stessa Holding, possono presentare ciascuna una proposta sulla medesima Linea?	
Risposta In ordine al primo quesito si rimanda all'art.4 dell'Avviso per la definizione dei soggetti destinatari. In ordine al secondo quesito si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211115_12A_0009.	

Data ricezione quesito: 12/9/2021	ID risposta - 20211209_12A_0022
Quesito Avrei alcune domande rispetto al decreto M2C1.1.I1.2 – LINEA A (CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE ALL'AMMODERNAMENTO (ANCHE CON AMPLIAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI) E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA, DELLA LOGISTICA E DEL RICICLO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE C.D. RAEE COMPRESSE PALE DI TURBINE EOLICHE E PANNELLI FOTOVOLTAICI). Cosa si intende per "Intervento integrato complesso"? A parte la definizione presente nel bando, ci sono altre definizioni? La definizione proposta non è chiarissima. Il finanziamento copre solo la costruzione dell'impianto o anche una prima fase di test? I costi del personale (Ingegneri che lavorano alla costruzione dell'impianto) sono considerate spese ammissibili?	
Risposta In ordine al quesito n. 1 si rinvia alle definizioni di cui all'art. 1 lett. i) e lett. j) dell'Avviso. In ordine al quesito n. 2, la domanda così formulata non consente una risposta adeguata in quanto troppo generica. Mentre, riguardo alle spese ammissibili si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211104_12X_0010. In ordine al quesito n. 3 si specifica che l'Allegato 2 dell'Avviso include le "spese relative a commesse interne" tra quelle non ammissibili (cfr. Allegato 2 par. "Spese non ammissibili" lett. g)). Per ulteriori dettagli si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211104_12X_0010.	

Data ricezione quesito: 12/9/2021	ID risposta - 20211209_12X_0062
Quesito La lettera f) dell'art. 6 di tutte le linee di intervento precisa che le Proposte "devono rispettare le condizioni di cui all'art. 47 GBER"; al comma 2 di tale articolo, si dice che "gli aiuti agli investimenti sono concessi per il riciclaggio ed il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese". Sono quindi esclusi dagli aiuti gli investimenti per riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti prodotti da comuni o da altri enti "non imprese", che sono comunque clienti delle imprese interessate al bando?	
Risposta Con riferimento al quesito proposto, confermando che gli aiuti di cui all'articolo 47 del Regolamento GBER sono concessi per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese, si segnala che nell'ambito della normativa europea in materia di aiuti di stato per impresa si intende qualsiasi soggetto che esercita un'attività economica, a	

M2C1.2 Linea di intervento A

prescindere dal proprio stato giuridico e dalle proprie modalità di finanziamento e per attività economica si intende qualunque attività che consista nell'offrire beni e servizi su un mercato.

Data ricezione quesito: 12/9/2021	ID risposta - 20211209_12X_0063
Quesito Con riferimento al bando in oggetto, e relativamente alle linee di intervento A, B, C e D, sono a chiedere quando le spese ammissibili al progetto possano essere sostenute, se a partire dalla data di invio della proposta o a partire dall'esito della stessa.	
Risposta Con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0004.	

Data ricezione quesito: 12/9/2021	ID risposta - 20211209_12A_0023
Quesito Una PMI che presenta una domanda sull'AVVISO M2C.1.1 I 1.2 - Linea d'intervento A, per un nuovo impianto per il trattamento di pannelli fotovoltaici a fine vita, e che al momento della domanda non dispone del codice ateco 38.2 relativo al trattamento e smaltimento di rifiuti ma solo il codice ATECO 38.1 relativo a raccolta e trasporto, può presentare domanda, attivando il codice 38.2 solo in fase successiva alla presentazione della domanda? O deve disporre già del codice relativo al trattamento nonostante il relativo impianto di trattamento non esista ancora?	
Risposta In riferimento ai quesiti posti, si precisa che il codice ATECO non risulta discriminante ai fini dell'ammissibilità. Mente, per quanto riguarda l'individuazione dei Soggetti Destinatari, si rimanda all'articolo 4 dell'Avviso.	

Data ricezione quesito: 12/9/2021	ID risposta - 20211209_12X_0064
Quesito L'art. 3 comma 4, è sostituito dal seguente: 4. Il finanziamento massimo per ciascuna Proposta sarà erogato secondo le modalità previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) e s.m.i. Nello specifico, qual è il limite di finanziamento che si applica? È possibile avere un chiaro riferimento quantomeno all'articolo e al comma di riferimento?	
Risposta Con riferimento al quesito proposto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0003.	

Data ricezione quesito: 12/7/2021	ID risposta - 20211207_12A_0018
Quesito In caso di progetti proposti congiuntamente da più soggetti (Rete di imprese/Accordo di partenariato), il punteggio complessivo del macro-criterio di valutazione "Criteri di Valutazione del Soggetto Proponente" è ricavato come media dei punteggi riferiti a ciascuno dei soggetti proponenti ponderata in relazione all'ammontare dei costi ammissibili di domanda a carico di ciascuno di essi rispetto a quelli complessivi del progetto?	
Risposta Si segnala che la Commissione di cui all'articolo 12 dell'Avviso provvederà a valutare la proposta progettuale secondo i criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 dello stesso. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto indicato nel Manuale Utente con particolare riferimento al Fac-simile di Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario.	

Data ricezione quesito: 12/7/2021	ID risposta - 20211207_12A_0020
Quesito La presente per porre i seguenti quesiti in merito all'Avviso pubblicato sulla linea di investimento in oggetto: 1. Vi è un importo di investimento minimo attivabile/ contributo minimo concedibile e, parimenti, un importo di investimento massimo attivabile/contributo massimo concedibile per ciascuna domanda di accesso al contributo? 2. Vi è una percentuale minima di realizzazione del piano di spesa ammesso che occorre rispettare, con riferimento alle spese rendicontate, per poter vedere confermata l'ammissibilità del progetto?	

M2C1.2 Linea di intervento A

3. I contributi concessi o erogati ai sensi del presente Avviso pubblico per investimenti in macchinari e impianti, oggetto del piano di spesa, sono cumulabili con le agevolazioni previste dal piano nazionale Transizione 4.0 ed in particolare con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali?
4. Sono ammissibili investimenti per cui sono stati versati acconti in data precedente alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo?
5. Le spese per impianti elettrici, idraulici e speciali necessari per la messa in funzione dei nuovi macchinari e impianti oggetto del piano di spesa sono ammissibili nella voce di spesa "Opere murarie e assimilate" oppure rientrano nella voce "Macchinari, impianti e attrezzature?"
6. Le spese per la realizzazione degli impianti civili (elettrico, idraulico ecc.) a servizio dell'immobile oggetto di ammodernamento sono ammissibili nella voce di spesa "Opere murarie e assimilate"?
7. Il piano di investimenti deve necessariamente riguardare una sola unità locale, oppure può riguardare più unità locali in possesso del soggetto proponente?
8. I criteri di valutazione del soggetto proponente devono essere verificati sulla base dell'ultimo bilancio depositato?
9. È possibile allegare sulla piattaforma documentazione aggiuntiva (es. business plan, layout ciclo produttivo ecc.) ai fini della valutazione?
10. Il "cronoprogramma di realizzazione" ed il "piano finanziario di realizzazione" citati tra gli allegati di cui alla sezione 7 del fac-simile della proposta sono dei documenti distinti ed aggiuntivi rispetto al "piano finanziario sintetico" e al "cronoprogramma procedurale" riportati schematicamente sempre all'interno del fac-simile?

Risposta

In merito al quesito n. 1 si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0003.

In merito al quesito n. 2 si precisa che per i requisiti di ammissibilità delle proposte si rimanda a quanto previsto dall'art. 6 degli Avvisi. Mentre, per quanto concerne la parte del quesito riguardante la percentuale di completamento dell'opera si precisa che percentuali parziali di realizzazione sono riconosciute solo ai fini delle procedure di erogazione come previste dall'art.14 degli Avvisi e che gli interventi o gli Interventi Integrati Complessi oggetto delle Proposte dovranno essere ultimati e collaudati entro e non oltre il 30 giugno 2026, come previsto dal comma 5 dell'art.5 degli Avvisi.

In merito al quesito n. 3 si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211112_12X_0020.

In merito al quesito n. 4 si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0004.

In merito al quesito n. 5 e 6 si precisa che le spese richiamate rientrano nella categoria c) Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento.

In merito al quesito n. 7, il piano di investimenti può riguardare più unità locali in possesso del soggetto proponente, purchè di ciò si dia adeguatamente conto nella relazione di accompagnamento al Piano finanziario, puntualmente riferendo a ciascuna porzione di investimento costi, spese, localizzazione territoriale e ogni altra informazione richiesta nel Fac-Simile della Relazione di accompagnamento al Piano finanziario, presente in appendice al Manuale utente.

In merito al quesito n. 8 si risponde affermativamente.

In merito al quesito n. 9, si precisa che è possibile allegare unicamente la documentazione richiesta in Piattaforma.

In merito al quesito n. 10, si rinvia a quanto indicato nel Fac-Simile della Relazione di accompagnamento al Piano finanziario, presente in appendice al Manuale utente.

Data ricezione quesito: 12/7/2021

ID risposta - 20211207_12X_0059

Quesito

I bandi riportano: "Ai sensi del punto 5 del decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 397, i Soggetti Destinatari sono: a) le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all'articolo 2195, numeri 1) e 3) del codice civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; b) le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui all'articolo 2195, numero 5), del codice civile, in favore delle imprese di cui alla precedente lettera a)."

Cosa si intende per "le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie..."? Quali sono queste Imprese? Che codici Ateco hanno?

Risposta

Con riferimento al quesito proposto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211203_12X_0057.

Data ricezione quesito: 12/7/2021

ID risposta - 20211207_12A_0021

M2C1.2 Linea di intervento A

Quesito Con riferimento all'Avviso M2C.1.1 1.2 Linea d'intervento A "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici" Siamo a richiedere se, oltre alla modulistica per la domanda di accesso al finanziamento ed agli allegati ivi richiamati (paragrafo 7), siano da allegare gli elaborati progettuali (relazioni tecniche, elaborati grafici, ecc.) relativi al livello progettuale dichiarato.
Risposta Alla Proposta presentata deve essere allegata unicamente la documentazione richiesta.

Data ricezione quesito: 12/7/2021	ID risposta - 20211207_12X_0061
Quesito Chiedo chiarimenti circa la cumulabilità del contributo con il credito d'imposta per i macchinari 4.0 e con il finanziamento legato alla Nuova Sabatini.	
Risposta: Con riferimento al quesito proposto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211112_12X_0020.	

Data ricezione quesito: 12/3/2021	ID risposta - 20211203_12X_0055
Quesito Con la presente poniamo, per il bando in oggetto, i seguenti quesiti: <ul style="list-style-type: none">• È disponibile una lista dei codici ateco ammessi al contributo?• In merito al consorzio e all'accordo di partenariato, è previsto un numero minimo e massimo di imprese che possono partecipare?• Sono previste spesa minima e spesa massima per ogni intervento?	
Risposta In merito al primo quesito, ai fini dell'individuazione dei Soggetti Destinatari, si rimanda integralmente all'articolo 4 degli Avvisi. In merito al secondo quesito si precisa che gli avvisi non prevedono nessun limite al numero di partecipanti alle potenziali forme di collaborazione tra imprese In merito al terzo quesito si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0003.	

Data ricezione quesito: 12/3/2021	ID risposta - 20211203_12X_0057
Quesito Con la presente poniamo i seguenti quesiti: <ul style="list-style-type: none">• È ammessa al beneficio un'azienda con codice ateco "381000 Raccolta di rifiuti"?• È ammessa al beneficio un'azienda che ricicla rifiuti prodotti da terzi?	
Risposta Si specifica che ai fini dell'individuazione dei Soggetti Destinatari, si rimanda integralmente all'articolo 4 dell'Avviso, che non prevede il codice ATECO come requisito di ammissione.	

Data ricezione quesito: 12/3/2021	ID risposta - 20211203_12A_0017
Quesito Con riferimento all'Avviso in oggetto si chiede cosa si intende per costi di investimento supplementari richiesti nella tabella PIANO FINANZIARIO SINTETICO del facsimile di domanda.	
Risposta Con riferimento al quesito proposto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211104_12X_0010	

Data ricezione quesito: 11/30/2021	ID risposta - 20211130_12X_0052
Quesito	

M2C1.2 Linea di intervento A

Non è semplice su alcuni temi scrivere chiaramente i quesiti, ad esempio nei criteri di valutazione dei progetti, dove si parla di “coerenza con coerenza con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” la coerenza è intesa coerenza con i principi del decreto legislativo, o coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale, in quest’ultima ipotesi come si attesta da parte della Regione che ha il suo piano regionale rifiuti?

Risposta

Gli interventi contenuti nelle proposte dovranno essere coerenti con principi e contenuti della pianificazione territoriale e settoriale corrispondente (PRGR, Piano d’ambito, ecc.). All’atto della presentazione della proposta tale coerenza viene dichiarata con autocertificazione dal proponente. In piattaforma è presente un apposito form di autodichiarazione.

Data ricezione quesito: 11/29/2021

ID risposta - 20211129_12X_0044

Quesito

In riferimento ai 4 Avvisi emanati ai sensi del D.M. 397/2021 per le imprese, a valere sull’investimento 1.2 Missione 2 Componente 1 del PNRR, si pongono i seguenti quesiti:

- nel caso di investimento in impianto da realizzarsi nel 2022, a fronte del quale in data antecedente alla presentazione della domanda di agevolazione l’azienda abbia già versato un acconto del 10%, si chiede se in tal caso sia escluso dai costi agevolabili l’intero investimento oppure solamente la parte di costo inerente all’acconto già versato;
- per quanto concerne la data di avvio degli investimenti, si chiede se questi siano agevolabili in presenza di ordine di acquisto già effettuati al fornitore o contratto di acquisto del bene già stipulato in data antecedente alla presentazione della domanda di agevolazione;
- l’allegato 1 del DM 397, ripreso anche nei singoli Avvisi, riporta testualmente: “Non sono in ogni caso ammissibili al finanziamento gli interventi che hanno ad oggetto investimenti in discariche, in impianti di Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico (TMB, TBM, TM, STIR, ecc.) o inceneritori o combustibili derivati da rifiuti, nel rispetto del principio DNSH anzi richiamato o l’acquisto di veicoli per la raccolta dei rifiuti”; a tal riguardo, si chiede se siano effettivamente esclusi gli impianti di triturazione/macinazione, assimilabili a impianti di trattamento meccanico. In caso affermativo si chiede se tali soluzioni di trattamento meccanico, nel caso in cui rappresentino “solo” una parte dell’investimento complessivo, comportino l’esclusione dell’intero progetto.

Risposta

In ordine al primo e al secondo quesito, si rinvia alla risposta formulata al quesito avente ID risposta 20211026_12X_0004.

In ordine al terzo quesito, nel rilevare la genericità della richiesta, si rappresenta che la Linea di triturazione/macinazione, se inserita in un progetto più ampio in linea con gli obiettivi previsti dalla Misura, potrà essere oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui all’art. 12 dell’Avviso.

Data ricezione quesito: 11/26/2021

ID risposta - 20211126_12X_0040

Quesito

Con la presente siamo a richiedere se è possibile presentare una proposta per ogni linea di intervento prevista (esempio n. 1 proposta per linea A, n. 1 proposta per linea B, n. 1 proposta per linea C, n. 1 proposta per linea D; quindi in totale si presentano n. 4 proposte) o se, invece, si potrà presentare una proposta riferita ad una sola linea di intervento (esempio: n. 1 proposta per linea A; le altre 3 linee di intervento restano escluse).

Risposta

Con riferimento al primo quesito, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta 20211026_12X_0002.

Data ricezione quesito: 11/10/2021

ID risposta - 20211110_12A_0008

Quesito

Le società A, B e C, tra le quali esiste una relazione e, pertanto, sono considerate ai sensi del DM 18/04/2005 art. 3 commi 3 e 5, collegate e associate, intendono partecipare all’Avviso in oggetto e l’insieme dei 3 Interventi risulta tra loro integrato, rientrando, dunque, nella definizione di cui all’art. 1 lett. j) “Intervento Integrato Complesso”.

Premesso che l’art. 4 comma 4 dell’Avviso così recita:

“I Soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 possono partecipare al presente Avviso sia in forma autonoma, sia mediante l’adesione ad una Rete di Imprese di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, o, infine, mediante altre forme contrattuali di

M2C1.2 Linea di intervento A

collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il Contratto di Rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono prevedere una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione della Proposta presentata. In particolare, il contratto deve prevedere: a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante; b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà e all'utilizzo dell'Intervento realizzato; l'individuazione, nell'ambito dei Soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il MiTE".

Le società A, B e C possono partecipare all'Avviso congiuntamente mediante l'adesione ad una Rete di Imprese e/o mediante altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato?

Risposta

Con riferimento al primo quesito, si segnala che l'articolo 4 dell'Avviso prevede la partecipazione in forma aggregata, sia mediante l'adesione a una Rete di imprese, sia mediante altre forme contrattuali di collaborazione. È, pertanto, ammissibile la partecipazione in forma aggregata di aziende collegate tra loro. In ogni caso, la presentazione della Proposta, da parte di una Rete di Imprese o di altra forma contrattuale di collaborazione, preclude, ai soggetti aderenti a tale Rete di Imprese o ad altra forma contrattuale di collaborazione, di presentare una Proposta in forma autonoma.

Data ricezione quesito: 11/5/2021	ID risposta - 20211105_12X_0011
Quesito L'art.4 comma 4 degli Avvisi del 15/10/2021 definisce i soggetti destinatari e recita, tra l'altro, quanto segue: "I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 possono partecipare al presente Avviso sia in forma autonoma, sia mediante l'adesione ad una Rete di Imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, o, infine, mediante altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato". Alla luce di quanto su esposto, nel caso i soggetti proponenti, ammesso che siano in possesso singolarmente dei requisiti previsti, siano società tra loro partecipate (collegate e associate) e operanti in filiera (raccolta - logistica e riciclo/riutilizzo), possono presentare congiuntamente mediante altre forme contrattuali di collaborazione, un intervento integrato complesso?	
Risposta Con riferimento al quesito, si segnala che l'articolo 4 dell'Avviso prevede la partecipazione in forma aggregata, sia mediante l'adesione a una Rete di imprese, sia mediante altre forme contrattuali di collaborazione. È, pertanto, ammissibile la partecipazione in forma aggregata di aziende collegate tra loro. In ogni caso, la presentazione della Proposta, da parte di una Rete di Imprese o di altra forma contrattuale di collaborazione, preclude, ai soggetti aderenti a tale Rete di Imprese o ad altra forma contrattuale di collaborazione, di presentare una Proposta in forma autonoma.	

Data ricezione quesito: 14/12/2021	ID risposta - 20211214_12X_0067
Quesito Si chiede se, allo stato attuale esista un importo massimo di contributo ottenibile per progetto e, in tal caso, quale sia oppure non esista importo massimo di contributo ottenibile per progetto	
Risposta Con riferimento al quesito proposto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0003.	

Data ricezione quesito: 06/12/2021	ID risposta 20211206_XX_0009
Quesito Il quesito che mi accingo a sottoporVi riguarda un punto della modulistica comune a diversi Bandi finanziati con fondi PNRR. Viene richiesto al proponente di dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si impegna "ad adottare, anche nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria – tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, incluse le Frodi Sospette, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento	

M2C1.2 Linea di intervento A

pubblico dell'intervento, o dell'Intervento Integrato Complesso, attivando le necessarie misure correttive volte a mantenere ed, eventualmente ripristinare la legalità".

A tale riguardo, con la presente sono a richiedere se il Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è considerato rispondente al punto sopra indicato.

Risposta

La dichiarazione che si chiede di effettuare nell'ambito della domanda è in linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che impone agli Stati Membri di adottare misure atte a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e garantire che l'utilizzo dei fondi – in relazione alle misure sostenute dal dispositivo – sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. La definizione di "sana gestione finanziaria" è rinvenibile all'art. 2, punto 59), del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046. Sarà onere del Proponente conformarsi al suddetto principio, nel rispetto della normativa di riferimento in tema di prevenzione, individuazione e correzione delle frodi, corruzione e conflitti di interesse, ferma restando in capo al Ministero, alla Commissione Europea ed altri organismi nazionali o dell'Unione Europea, la possibilità di disporre controlli, ispezioni e monitoraggi, al fine di verificare le condizioni di mantenimento del finanziamento (cfr. art. 16, comma 1, lett. i), degli Avvisi relativi all'Investimento 1.2).

Data ricezione quesito: 11/15/2021

ID risposta - 20211115_12X_0025

Quesito

Le misure sono cumulabili con gli incentivi Industria 4.0?

Risposta:

Con riferimento al quesito proposto, si rinvia alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 33/2021 reperibile al seguente link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/documenti/in_vetrina/elem_0359.html

Data ricezione quesito: 11/12/2021

ID risposta - 20211112_12X_0020

Quesito

Il divieto di cumulo dei finanziamenti riguarda anche il credito d'imposta per beni strumentali 4.0?

Risposta

Con riferimento al quesito proposto si rimanda a quanto previsto dall'art. 8 del Reg UE 651/2014 e ai chiarimenti forniti dal MEF, in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative, nella Circolare 33/2021 consultabile al seguente link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_33_2021/.

Data ricezione quesito: 11/29/2021

ID risposta - 20211129_12X_0046

Quesito

avremmo bisogno di alcuni chiarimenti relativi alle 4 misure in oggetto.

1. Un primo quesito verte sul passaggio dell'ART. 6, paragrafo 1, comma f), che recita:

"(Per essere ammesse le Proposte) devono rispettare le condizioni di cui all'articolo 47 del GBER, come modificato dal regolamento della Commissione 2021/1237/UE, nella misura in cui sono finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese".

In base ai dettami Comunitari, appare pacifico che gli investimenti per il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti ai fini del riutilizzo debbano essere finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese. Non è però spiegato se, in minima parte, i rifiuti possano provenire dalla stessa impresa richiedente (in pratica, questo è il caso in cui si vorrebbe ammodernare un impianto che attualmente utilizza scarti "propri", e che - una volta ammodernato - gestirebbe sia scarti di produzioni di altre imprese che scarti propri, seppure in minima parte).

2. Un secondo quesito verte sul tema spinoso della cumulabilità: essendo questi fondi del PNRR, la cumulabilità con il credito d'imposta per beni strumentali 4.0 dovrebbe essere esclusa, ma l'Avviso in oggetto non accenna alla questione. Vorremmo quindi capire se effettivamente sia impossibile cumulare queste due forme di incentivazione.

3. Si applica il comma 7 dell'art. 47 GBER?

- 7. I costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti.

Non è menzionato dall'art. 56 sexies comma 7. Inoltre non vi è traccia anche nei bandi del Ministero. Però a rigor di logica è un comma dell'art. 47 del GBER, dunque da considerare. Si deve tener conto dei costi supplementari o no?

M2C1.2 Linea di intervento A

Questo aspetto è determinante perché se la risposta è affermativa si riduce drasticamente il costo agevolabile (costo agevolabile = costo impianto che va "oltre lo stato dell'arte" - "costo impianto standard")
Risposta Si segnala preliminarmente che l'Avviso è stato modificato con decreto del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2021 consultabile al seguente link https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare . Si evidenzia, poi, che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014, dalla Proposta progettuale deve emergere che: <ul style="list-style-type: none">- l'oggetto dell'investimento riguarda il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese;- che i materiali riciclati o riutilizzati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente;- l'investimento non si limita ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza potenziare la raccolta dei medesimi;- l'investimento va al di là dello «stato dell'arte», dove per «stato dell'arte» si intende un “processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione”;- i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Si evidenzia, altresì, che gli aiuti concessi non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della normativa dell'Unione o da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa. Per quanto attiene, infine, alla questione della “cumulabilità” si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta 20211115_12X_0025.

Data ricezione quesito: 7/12/2021	ID risposta - 20211207_12A_0019
Quesito Nel dettaglio si cerca di comprendere quale sia il massimo di investimento presentabile per ogni proposta (e quindi per beneficiario). Dall'avviso, art 3 comma 4 (come riporto nel successivo periodo) si comprende che il massimo finanziamento concedibile ricade nella somma di 100 milioni di euro come indicato dalla modifica del reg. della Commissione. (4. Il finanziamento massimo erogabile per ciascuna Proposta seguirà le modalità previste dall'articolo 56 sexies, co. 7, lett. b) del GBER, come modificato dal regolamento della Commissione 2021/1237/UE.) Anticipata tale premessa, se il massimo di risorse stabilite dall'avviso sono 90.000.000 milioni per le regioni del centro sud come è possibile che il massimo finanziamento concedibile per ogni beneficiario sia di 100 milioni di euro?	
Risposta Con riferimento al quesito proposto, si segnala che l'Avviso è stato modificato, anche con riferimento all'articolo 3, comma 4, con decreto del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2021 (consultabile al seguente link https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare). L'Avviso non prevede un limite minimo e massimo di investimento, né un importo minimo e massimo concedibile. Resta inteso che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera s), del Regolamento GBER 651/2014, lo stesso Regolamento non si applica agli aiuti di importo pari o superiore a 15 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento.	

Data ricezione quesito: 15/12/2021	ID risposta - 20211215_12X_0069
Quesito La presente per chiedervi se la realizzazione di un impianto per il trattamento dei RAEE (pericolosi e non pericolosi) debba rispondere ai criteri di vaglio tecnico del regolamento Tassonomia recentemente emanati. La Comunicazione della Commissione - C (2021) 1054 final - precisa infatti al punto 2.5 che "Gli Stati membri non sono tenuti a fare riferimento ai "criteri di vaglio tecnico" (criteri quantitativi e/o qualitativi) stabiliti a norma del regolamento Tassonomia per corroborare la conformità al principio DNSH ma che possano avvalersene." Nel dettaglio vi chiediamo se un nuovo impianto RAEE che tratta sia rifiuti pericolosi che non pericolosi dovrà avere come requisito il raggiungimento di un tasso di conversione in materie prime secondarie del 50% per poter essere finanziato e se vi siano altri requisiti specifici per gli impianti di recupero di rifiuti RAEE per corroborare la conformità al principio DNSH.	
Risposta	

M2C1.2 Linea di intervento A

Si richiama l'articolo 6 dell'Avviso ai fini dell'individuazione dei criteri di ammissibilità della Proposta, mentre si rimanda ai criteri di valutazione della Proposta, con particolare riferimento al criterio 1, al fine di avere dei riferimenti sulle modalità di attribuzione di un punteggio maggiore in relazione alle quantità di materia recuperata/riciclata.

Data ricezione quesito: 25/11/2021	ID risposta - 20211125_12A_0015
Quesito la proposta che vorrei presentare per la mia azienda riguarda il recupero di CRM (Vanadio, Cobalto, Litio, PGM, Terre Rare) da rifiuti industriali. Come specificato all'Art.5, comma 3. punto a), il mio progetto potrebbe essere finalizzato per: " la realizzazione di impianti, o l'ammodernamento di impianti esistenti, di secondo livello per il riciclo delle "critical raw materials". Chiedo se tale proposta può essere ritenuta ammissibile, poiché nel titolo dell'Avviso si fa riferimento solo ai RAEE.	
Risposta La linea di intervento in questione, così come previsto dall'articolo 2 dell'Avviso, ha ad oggetto proposte volte all'ammodernamento, anche con ampliamento di impianti esistenti, o alla realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il successivo articolo 5 individua, al comma 3, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi ammissibili: a) la realizzazione di impianti, o l'ammodernamento di impianti esistenti, di secondo livello per il riciclo delle "critical raw materials"; b) la creazione di una rete capillare ed efficiente per la raccolta e il riutilizzo professionale dei RAEE; c) l'implementazione di sistemi per il riciclo della plastica dei RAEE; d) la realizzazione di nuovi impianti, o l'ammodernamento di impianti esistenti, di trattamento dei pannelli fotovoltaici dismessi. Considerato che la citata lett. a) consente anche la realizzazione di impianti, o l'ammodernamento di impianti esistenti, di secondo livello per il riciclo delle "critical raw materials", la Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso potrà valutare di ammettere anche la tipologia di Proposta rappresentata, se considerata in linea con gli specifici obiettivi previsti dalla Misura.	

Data ricezione quesito: 7/12/2021	ID risposta - 20211207_12X_0060
Quesito Con la presente poniamo, per il bando in oggetto, i seguenti quesiti: <ul style="list-style-type: none">• È disponibile una lista dei codici ateco ammessi al contributo?• È ammessa al beneficio un'azienda con codice ateco "381000 Raccolta di rifiuti"?• È ammessa al beneficio un'azienda che ricicla rifiuti prodotti da terzi?• In merito al consorzio e all'accordo di partenariato, è previsto un numero minimo e massimo di imprese che possono partecipare?• Sono previste spesa minima e spesa massima per ogni intervento?	
Risposta In merito ai primi tre quesiti, non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità del proponente o della Proposta progettuale in quanto tale valutazione verrà effettuata, secondo le modalità previste dall'Avviso, dalla Commissione che sarà istituita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo. Per ogni delucidazione, si rimanda alle disposizioni specifiche contenute nell'Avviso, all'articolo 4 "Soggetti destinatari" e all'articolo 5 "Forma del finanziamento e oggetto della Proposta". In riscontro al quarto quesito, si rappresenta che non è previsto un numero minimo e massimo di imprese che possono partecipare al consorzio o all'accordo di partenariato. In merito all'ultimo quesito, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0003.	

Data ricezione quesito: 6/12/2021	ID risposta - 20211206_XX_0010
Quesito Volevo sapere se le risorse messe a disposizione per il supporto di investimenti nei settori indicati nei D.M. 396 e 397, sono rivolte esclusivamente ad aziende nel settore pubblico o anche ad aziende private già esistenti o nuove iniziative private.	
Risposta	

M2C1.2 Linea di intervento A

Gli Avvisi M2C1.1 I1.1 Linee di intervento A, B e C e Gli Avvisi M2C1.1 I1.2, Linee di intervento A, B, C e D, attuativi dei DM 396 e 397 del 28 settembre 2021 prevedono rispettivamente, quali soggetti destinatari:

- Gli EGATO Operativi e, in loro assenza i Comuni, singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni;
- le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all'articolo 2195, numeri 1) e 3) del codice civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui all'articolo 2195, numero 5), del codice civile, in favore delle imprese di cui sopra.

Pertanto, solo gli Avvisi M2C1.1 I1.2, Linee di intervento A, B, C e D, sono rivolti ad imprese, già esistenti al momento della presentazione della proposta.

Data ricezione quesito: 3/12/2021	ID risposta - 20211203_12X_0058
Quesito In riferimento ai 4 Avvisi emanati ai sensi del D.M. 397/2021 per le imprese, a valere sull'investimento 1.2 Missione 2 Componente 1 del PNRR, si chiede quale sia il massimale di contributo per investimento per soggetto richiedente: <ul style="list-style-type: none">• 150 milioni di euro;• 100 milio di euro;• Altro importo diverso da quelli sopra.	
Risposta Con riferimento al quesito proposto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0003.	

Data ricezione quesito: 30/11/2021	ID risposta - 20211130_XX_0008
Quesito Con la presente sono a richiedere alcune informazioni sulla piattaforma che sarà utilizzata per l'invio delle domande di finanziamento, in particolare: <ol style="list-style-type: none">1. Quando sarà reso noto il link di accesso e dove?2. Come si effettuerà la registrazione e l'accesso? Sarà necessario avere uno SPID aziendale? uno SPID personale?3. Sarà eventualmente possibile delegare (attraverso una procura o altro documento messo a disposizione dal Ministero) l'invio e la firma della domanda di finanziamento ad un soggetto terzo (es. commercialista, consulente ...).	
Risposta In ordine al quesito 1, si precisa che l'accesso alla Piattaforma PA digitale avviene attraverso il link https://padigitale.invitalia.it . Si precisa che tutte le informazioni inerenti agli Avvisi sono disponibili sulle pagine del sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica. In ordine al quesito 2, si precisa che per l'accesso alla compilazione delle Proposte riguardanti gli Avvisi dell'Investimento 1.1, è necessario SPID personale. In riferimento agli Avvisi dell'Investimento 1.2: <ul style="list-style-type: none">- il legale rappresentante di un'impresa oppure di una rete soggetto accede indicando il codice fiscale rispettivamente dell'impresa o della rete;- un eventuale libero professionista entra selezionando il codice fiscale e la voce "persona fisica"; il titolare di una ditta individuale entra selezionando il proprio codice fiscale e la voce "ditta individuale (iscritta al RI)". In ordine al quesito 3, la delega è sempre possibile, secondo le modalità previste in Piattaforma. Per quanto attiene agli Avvisi dell'Investimento 1.2. per delegare un soggetto alla presentazione della Proposta il Legale Rappresentante di un'Impresa deve effettuare con il proprio SPID l'accesso alla Piattaforma e compilare il form di delega presente al suo interno. A delega perfezionata, il soggetto delegato potrà accedere con il proprio SPID e procedere alla compilazione della Proposta.	

Data ricezione quesito: 26/10/2021	ID risposta - 20211026_12X_0002
Quesito Una stessa impresa può presentare proposte su più Linee di intervento?	
Risposta L'art. 9, comma 3, di ciascuno Avviso, come rettificato dal D.D. n. 118 del 24 novembre 2021, dispone che ciascun Soggetto Destinatario, sia in forma singola che associata, potrà presentare una sola Proposta come definita dall'art. 1, comma 1, lett. p). Nulla osta alla presentazione di proposte su più Linee di Intervento, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal GBER.	

M2C1.2 Linea di intervento A

Data ricezione quesito: 29/11/2021	ID risposta - 20211129_12X_0043
Quesito La nostra azienda intende presentare una domanda per la linea di intervento A e una domanda per la linea d'intervento C. Da quanto abbiamo inteso dal bando in questione, una stessa azienda può presentare una sola domanda per ciascuna linea di intervento. Nel nostro caso, dunque, possiamo con la medesima azienda presentare una domanda per la linea intervento A e una domanda per la linea intervento C, ovviamente i due progetti riguardano due tematiche differenti, una per impianti per raccolta e riciclo rifiuti di apparecchiature elettriche e una per riciclo rifiuti plastici. Un'ultima domanda: le spese ammissibili a queste misure possono essere sostenute dalla data di presentazione della domanda o dalla data di approvazione eventuale della domanda e firma con voi del contratto?	
Risposta Con riferimento al primo quesito, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta 20211026_12X_0002. Con riferimento all'ultimo quesito, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0004.	

Data ricezione quesito: 29/11/2021	ID risposta - 20211129_12X_0045
Quesito In merito a quanto in oggetto, in data 24/11/2021 sono uscite delle modifiche ai regolamenti precedentemente pubblicati. Nello specifico, è stato sostituito l'art. 3 comma 4, rimuovendo così il riferimento all'art. 56 sexies, comma 7 del Regolamento UE 651/2014 (GBER), con la seguente dicitura: "Il finanziamento massimo per ciascuna Proposta sarà erogato secondo le modalità previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) e s.m.i." Con la presente, sono pertanto a richiedere la seguente delucidazione: posto che le risorse finanziarie complessive per ciascuna misura ammontano a 150 mln di euro, qual è il contributo massimo concedibile a ciascuna Proposta?	
Risposta Con riferimento al primo e al secondo quesito, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0003.	

Data ricezione quesito: 29/11/2021	ID risposta - 20211129_XX_0007
Quesito In merito ai fac-simile delle domande per gli avvisi 1.1 linee A, B, C, il cronoprogramma di spesa chiede un dettaglio delle voci di spesa sostenute e previste, a far data dal 1° febbraio 2020. Significa che è possibile indicare spese sostenute per l'attività oggetto della proposta anche quando tali attività siano già state avviate e quindi i costi - o parte di essi- già sostenuti, per tutte le voci di spesa ammissibili? Nei fac-simile delle domande per gli avvisi 1.2, tale indicazione non viene inserita, in questo caso vi è una data di inizio per l'ammissibilità delle spese? In merito alla procedura di accredito sulla piattaforma online per l'invio delle proposte, è previsto un accesso vincolato da Smart Card oppure, considerando anche la possibilità di delega, l'accesso sarà possibile con l'utilizzo di "semplici" credenziali?	
Risposta In riferimento all'Investimento 1.1 si rinvia a quanto riportato nelle FAQ dei rispettivi Avvisi. In merito, invece, all'Investimento 1.2 si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID 20211026_12X_0004 Per quanto riguarda l'accesso alla piattaforma, lo stesso avverrà attraverso l'utilizzo di SPID.	

Data ricezione quesito: 29/11/2021	ID risposta - 20211129_12X_0049
Quesito In relazione ai bandi per progetti "FARO" di economia circolare si chiede se siano ammissibili progetti finalizzati al riciclo di componenti (elettronici quali PCB e cablaggi, plastiche, tessuti) ricavati dallo smaltimento dei veicoli a fine vita o di loro componenti/ricambi.	
Risposta	

M2C1.2 Linea di intervento A

Nell'ambito di ciascun Avviso è descritto l'oggetto delle proposte finanziabili, nonché contemplato un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività ammissibili. Competerà poi alla Commissione di valutazione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità della Proposta, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura.

Data ricezione quesito: 28/11/2021	ID risposta - 20211128_12X_0042
Quesito Il titolare di un'azienda agricola può partecipare agli avvisi 1.2 con una "start up" che prevede il ritiro delle potature e del fogliame degli ulivi e delle acque di vegetazione dei frantoi (rifiuti dell'agricoltura)?	
Risposta Sulla base di quanto rappresentato nel quesito, l'eventuale Proposta non parrebbe riconducibile ad alcun Avviso relativo all'Investimento 1.2.	

Data ricezione quesito: 26/11/2021	ID risposta - 20211126_XX_0005
Quesito Vorrei avere i seguenti chiarimenti <ol style="list-style-type: none">1. È possibile ottenere l'aiuto previsto dalle misure M2C1 linea 1.1. e linea 1.2 per progetti che alla data di scadenza del bando risultino già in fase di realizzazione?2. Qualora il GESTORE sia stato delegato dall'EGATO a presentare uno o più progetti può a sua volta presentare dei progetti?	
Risposta In ordine al quesito 1, per quanto riguarda i progetti a valere sull'investimento 1.1, sono ammissibili proposte per investimenti avviati a partire dal 1° febbraio 2020. Per quanto riguarda i progetti a valere sull'investimento 1.2 si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID: 20211026_12X_0004. In ordine al quesito 2, si conferma che il gestore può essere delegato dall'EGATO per la presentazione delle proposte a valere sull'investimento 1.1. Il medesimo gestore, qualora rientri tra i soggetti destinatari di cui all'art. 4, comma 1, degli Avvisi relativi all'investimento 1.2, può presentare Proposte relativi a tale misura di investimento, nei limiti e secondo le prescrizioni ivi stabilite.	

Data ricezione quesito: 25/11/2021	ID risposta - 20211125_12A_0013
Quesito Con riferimento all'Avviso 1.2 linea A si chiede se: <ol style="list-style-type: none">1. Vi è uno schema da utilizzare per la "Relazione di accompagnamento al Piano finanziario"?2. Vi è uno schema da utilizzare per la redazione del "Cronoprogramma di spesa"?3. Oltre al "Piano finanziario Sintetico" riportato nel facsimile di domanda, occorre allegare al modulo di domanda anche un "Piano finanziario dettagliato della proposta"? Se sì, occorre utilizzare uno schema prestabilito? Quali informazioni devono essere riportate nel Piano finanziario dettagliato?4. Per la determinazione dei "Criteri di Valutazione del Soggetto Proponente" vanno utilizzati i dati dell'ultimo bilancio approvato e depositato?5. Per la determinazione del criterio D "INCIDENZA DELLA GESTIONE CARATTERISTICA SUL FATTURATO" (margine operativo lordo)/fatturato, il fatturato da utilizzare corrisponde alla voce A1 del conto economico?	
Risposta In riscontro al quesito, si rappresenta quanto segue. <ol style="list-style-type: none">1. All'interno del Manuale Utente fornito per la compilazione delle proposte sarà presente anche uno schema di Relazione di accompagnamento al piano finanziario.2. Il Cronoprogramma di spesa sarà riportato all'interno della Relazione di accompagnamento al Piano finanziario; indicazioni al riguardo saranno contenute nello Schema di Relazione di accompagnamento al Piano finanziario.3. Il Piano finanziario dettagliato dovrà essere allegato alla Proposta, unitamente alla citata Relazione di accompagnamento. All'interno dello schema di relazione, sarà fornito uno schema indicativo di Piano finanziario.4. Per la determinazione dei "Criteri di Valutazione del Soggetto Proponente" debbono essere utilizzati i dati dell'ultimo bilancio approvato e depositato.5. La voce A1 – "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico è utilizzabile come riferimento per l'indicazione del fatturato.	

M2C1.2 Linea di intervento A

Data ricezione quesito: 25/11/2021	ID risposta - 20211125_XX_0004
Quesito Vi scrivo per capire se tra le linee di finanziamento PNRR esistono bandi per progetti relativi all'eliminazione degli sprechi di materiale in edilizia.	
Risposta Le tipologie di intervento proponibili sono indicate all'interno di ciascun Avviso, nell'ambito del quale è altresì contenuto un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività ammissibili. Competerà poi alla Commissione di valutazione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità delle Proposte, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura.	

Data ricezione quesito: 25/11/2021	ID risposta - 20211125_12A_0014
Quesito in merito alla linea di finanziamento dell'avviso 1.2 linea A avremmo necessità di inviare una richiesta di chiarimento per capire se un progetto già in corso sia finanziabile o meno. Nella fattispecie nell'arco del 2021 abbiamo acquisito un sito industriale di oltre 14 mila m2 per l'apertura di un nuovo impianto per il trattamento degli R1 che, dopo esser stato installato, si avvia verso il collaudo.	
Risposta Con riferimento al quesito proposto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0004.	

Data ricezione quesito: 17/11/2021	ID risposta - 20211117_XX_0003
Quesito Si chiedono informazioni sulla Piattaforma su cui vanno presentate le proposte relative ai fondi del P.N.R.R. per la realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti. Nello specifico non riusciamo a reperire la predetta Piattaforma sul sito istituzionale e quindi vorremo avere dei chiarimenti sulla stessa e su come trovarla.	
Risposta La piattaforma è accessibile dalla pagina web del sito https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare .	

Data ricezione quesito: 17/11/2021	ID risposta - 20211117_12A_0011
Quesito Non riesco a reperire fac-simile relativa al bando di cui all'oggetto. Abbiamo provato a seguire indicazioni di questo link: https://www.mite.gov.it/pagina/prova-6 senza esito. Vorremmo essere messi in condizione di presentare proposta per la realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici.	
Risposta I fac-simile sono stati pubblicati dal Ministero della Transizione Ecologica in data 24 novembre 2021 al seguente link: https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare . Si fa presente che, in linea con la tempistica indicata negli Avvisi, la presentazione delle proposte avviene attraverso la piattaforma PA Digitale accessibile al link https://padigitale.invitalia.it .	

Data ricezione quesito: 16/11/2021	ID risposta - 20211116_12X_0034
Quesito L'Avviso definisce, all'art. 4, quanto segue. I soggetti destinatari sono: a) Le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all'articolo 2195, numeri 1) e 3) del codice civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; b) le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui all'articolo 2195, numero 5), del codice civile, in favore delle imprese di cui alla precedente lettera a)	

M2C1.2 Linea di intervento A

<p>ovvero le imprese che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi (1), un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria (2) ivi comprese le artigiane di produzione di beni, nonché le imprese ausiliare (5) che operano in favore delle prime;</p> <p>All'Art. 6, comma 1, lettera f), elencando i criteri di ammissibilità viene affermato che gli interventi devono rispettare le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafi da 1 a 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 GBER, come modificato dal Regolamento 2021/1237, nella misura in cui sono finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese.</p> <p>Alla luce di quanto sopra riportato:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'art. 4 lascia intendere che le imprese beneficiarie ausiliare possono chiedere le agevolazioni ai sensi del decreto 397/2021 esclusivamente per la realizzazione di progetti diretti al trattamento di Rifiuti Commerciali, ossia provenienti o destinati alle imprese dirette alla produzione di bene e servizi e, pertanto, non possono trattare rifiuti urbani;• tra i criteri di ammissibilità (Art. 6 comma 1 lettera f)) viene richiesto il rispetto delle condizioni del Regolamento GBER solo nel caso di gestione finalizzata alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese, lasciando intendere che negli altri casi (gestione rifiuti urbani) debbano rispettare solo i precedenti criteri lett. a) ad e). <p>Pertanto, le imprese beneficiarie, di produzione e ausiliare, possono trattare sia rifiuti urbani che rifiuti commerciali prodotti da altre imprese?</p>
<p>Risposta</p> <p>Segnalando preliminarmente che l'Avviso è stato modificato con decreto del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2021 consultabile al seguente link https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare, con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211104_12X_0009.</p>

Data ricezione quesito: 16/11/2021	ID risposta - 20211116_12X_0036
<p>Quesito</p> <ul style="list-style-type: none">• L'art.4 lascia intendere che le imprese beneficiarie ausiliare possono chiedere le agevolazioni ai sensi del decreto 397/2021 esclusivamente per la realizzazione di progetti diretti al trattamento di Rifiuti Commerciali, ossia provenienti o destinati alle imprese dirette alla produzione di bene e servizi e, pertanto, non possono trattare rifiuti urbani• Tra i criteri di ammissibilità (Art. 6 comma 1 lettera f)) viene richiesto il rispetto delle condizioni del Regolamento GBER solo nel caso di gestione finalizzata alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese, lasciando intendere che negli altri casi (gestione rifiuti urbani) debbano rispettare solo i precedenti criteri lett. a) ad e). <p>Pertanto, le imprese beneficiarie, di produzione e ausiliare, possono trattare sia rifiuti urbani che rifiuti commerciali prodotti da altre imprese?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Segnalando preliminarmente che l'Avviso è stato modificato con decreto del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2021 consultabile al seguente link https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare, con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211129_12X_0046.</p>	

Data ricezione quesito: 11/15/2021	ID risposta: 20211115_12A_0009
<p>Quesito</p> <p>Due soggetti giuridici differenti con un legame societario (ad es. una società capogruppo e una società controllata) possono presentare ciascuno una proposta distinta?</p>	
<p>Risposta:</p> <p>L'articolo 4, comma 5, dell'Avviso preclude la presentazione di proposte ai singoli soggetti che aderiscono ad una rete di imprese o altra forma di collaborazione che abbia, a sua volta, presentato una proposta.</p> <p>Qualora non vi siano proposte presentate dall'aggregazione delle imprese, tale preclusione non sussiste.</p>	

Data ricezione quesito: 15/11/2021	ID risposta - 20211115_12X_0033
<p>Quesito</p> <p>Può essere finanziato l'acquisto di unità di carico finalizzati al miglioramento della raccolta?</p>	
<p>Risposta</p>	

M2C1.2 Linea di intervento A

Gli interventi volti al miglioramento e alla meccanizzazione, anche digitale, della rete di raccolta differenziata, sono finanziati nell'ambito dell'Investimento 1.1, Linea di intervento A, per i cui dettagli si rimanda al relativo Avviso.

Data ricezione quesito: 12/11/2021	ID risposta - 20211112_12X_0019
Quesito L'art. 6, comma 1, lett. f) dell'Avviso recita: "Per essere ammesse, le Proposte (...) devono rispettare le condizioni di cui all'articolo 47 del GBER, come modificato dal regolamento della Commissione 2021/1237/UE, nella misura in cui sono finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese". In base ai dettami Comunitari, appare pacifico che gli investimenti per il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti ai fini del riutilizzo debbano essere finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese. Si chiede, tuttavia, di chiarire se, in minima parte, i rifiuti possano provenire dalla stessa impresa richiedente. Ad esempio, nel caso in cui si vorrebbe ammodernare un impianto che attualmente utilizza scarti propri e che, una volta ammodernato, gestirebbe sia scarti di produzioni di altre imprese che (in minima parte) scarti propri.	
Risposta Segnalando preliminarmente che l'Avviso è stato modificato con decreto del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2021 consultabile al seguente link https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare , con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211129_12X_0046.	

Data ricezione quesito: 11/11/2021	ID risposta - 20211111_XX_0002
Quesito Si chiede di esplicitare le date relative ai seguenti termini di cui all'Avviso: <ul style="list-style-type: none">• "quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso", quando sarà reso disponibile sul sito del MiTE il fac-simile della proposta, unitamente al manuale con le istruzioni di compilazione della stessa;• "sessantesimo giorno dalla pubblicazione dell'Avviso", quando i soggetti destinatari potranno accreditarsi sulla Piattaforma. Si chiedono, inoltre, le modalità di contatto con l'Help Desk.	
Risposta Il 24 novembre 2021 è stato pubblicato il fac-simile delle Proposte, nonché attivato l'Help Desk con le modalità descritte alla pagina web https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare . L'accreditamento dei soggetti destinatari e la presentazione delle proposte rispetteranno il seguente cronoprogramma: <ul style="list-style-type: none">• Investimento 1.1. (tutte le linee di intervento): apertura il 14 dicembre 2021, con termine ultimo per la presentazione delle proposte fissato al 14 febbraio 2022;• Investimento 1.2 Linea A: apertura il 15 dicembre 2021, con termine ultimo per la presentazione delle proposte fissato al 14 febbraio 2022;• Investimento 1.2 Linea B: apertura il 16 dicembre 2021, con termine ultimo per la presentazione delle proposte fissato al 14 febbraio 2022;• Investimento 1.2 Linea C: apertura il 20 dicembre 2021, con termine ultimo per la presentazione delle proposte fissato al 18 febbraio 2022;• Investimento 1.2 Linea D: apertura il 21 dicembre 2021, con termine ultimo per la presentazione delle proposte fissato al 21 febbraio 2022.	

Data ricezione quesito: 8/11/2021	ID risposta - 20211108_XX_0001
Quesito In relazione alla Missione M2C1, si chiede conferma che l'Investimento 1.1 (Linee A, B, C) sia rivolto agli EGATO e ai Comuni, mentre l'investimento 1.2 (Linee A, B, C, D) sia rivolto alle imprese.	
Risposta I Soggetti destinatari degli Avvisi relativi all'Investimento 1.1 (Linee A, B e C) sono previsti all'articolo 4 di ciascuno dei suddetti Avvisi, al quale integralmente si rimanda. I Soggetti destinatari degli Avvisi relativi all'Investimento 1.2 (Linee A, B, C, D) sono previsti all'articolo 4 di ciascuno dei suddetti Avvisi, al quale integralmente si rimanda.	

M2C1.2 Linea di intervento A

Data ricezione quesito: 8/11/2021	ID risposta - 20211108_12X_0012
Quesito In base a quanto riportato dall'art. 4 dell'Avviso, si desume che i Soggetti Destinatari sono: 1. le imprese che svolgono in via prevalente attività industriali di produzione di beni e servizi, incluse le imprese artigiane; 2. le imprese di trasporto 3. le imprese che svolgono attività ausiliarie alle precedenti. Sarebbe possibile avere l'elenco completo dei codici Ateco ammissibili?	
Risposta Ai fini dell'individuazione dei Soggetti Destinatari, si rimanda integralmente all'articolo 4 dell'Avviso.	

Data ricezione quesito: 8/11/2021	ID risposta - 20211108_12X_0013
Quesito Un'azienda che svolge attività di "smaltimento rifiuti" può considerarsi potenziale beneficiario dell'agevolazione?	
Risposta L'articolo 4 di ciascun Avviso individua i soggetti destinatari degli stessi, attuatori degli interventi finanziabili. Gli articoli 2 e 5 degli Avvisi medesimi specificano l'oggetto della Proposta. Competerà, poi, alla Commissione di cui all'articolo 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità della Proposta, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura.	

Data ricezione quesito: 8/11/2021	ID risposta - 20211108_12X_0015
Quesito È possibile formulare una proposta per due o più Linee di intervento? E, in caso affermativo, è possibile presentare un'unica proposta per due o più Linee di intervento?	
Risposta Con riferimento al primo quesito proposto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0002. Con riferimento al secondo quesito, si risponde negativamente.	

Data ricezione quesito: 8/11/2021	ID risposta - 20211108_12X_0016
Quesito Tra i soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, sono citate anche le attività di trasporto ma non è chiaro se sia da ritenersi trasporto di rifiuti o più genericamente trasporto merci. Si chiede di chiarire.	
Risposta La disposizione di cui al comma 1, dell'art. 2195 del codice civile non ha alcun carattere definitorio, ma sostanzialmente esaurisce, ai numeri 1 e 2, l'ambito della nozione di imprenditore (di cui all'art. 2082) mediante la previsione delle imprese industriali e, rispettivamente, di quelle commerciali in senso stretto, sicché le successive previsioni, contenute nei numeri 3, 4 e 5, sono mere specificazioni — motivate dall'importanza dei rispettivi settori economici — delle categorie generali delineate dai primi due punti. Dunque, nella categoria 3 è da ritenersi ricompreso sia il trasporto di rifiuti sia il trasporto merci. Restano fermi, in ogni caso, i requisiti richiesti all'articolo 4, comma 2, dell'Avviso.	

Data ricezione quesito: 26/10/2021	ID risposta - 20211026_12X_0006
Quesito A quali date corrispondono i termini di apertura e chiusura per la presentazione delle proposte?	
Risposta Si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211111_XX_0002.	

Data ricezione quesito: 02/11/2021	ID risposta: 20211102_12X_0007
Quesito	

M2C1.2 Linea di intervento A

L'art. 5, comma 2, dell'Avviso prevede la possibilità di aumentare l'ammontare del contributo di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in "zone assistite" che soddisfino le condizioni dell'art. 107, paragrafo 3, lett. a) TFUE. Tra queste zone sono da ricomprendersi le aree SIN (es.: zona industriale di Porto Marghera)?

Risposta

Le c.d. zone assistite sono designate nella "Carta degli aiuti a finalità regionale" approvata in applicazione dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato. Per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027 le aree approvate dalla Commissione sono consultabili al seguente link https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_6467.

Sarà cura del Ministero della transizione ecologica valutare, sulla base della carta degli aiuti vigente alla data della concessione dell'aiuto, la permanenza del diritto alle maggiorazioni dell'intensità del contributo legate alla localizzazione dell'intervento, fermo restando che l'importo del contributo richiesto non potrà subire variazione in aumento. In assenza di una completa identificazione di tutte le zone, il Ministero della transizione ecologica si riserva di non applicare le maggiorazioni dell'intensità del contributo legate alla localizzazione dell'intervento.

Data ricezione quesito: 30/11/2021

ID risposta 20211130_12X_0053

Quesito

Scrivo al fine di chiedere un chiarimento in merito al facsimile di proposta per l'ambito B del bando evidenziato in oggetto. Ai fini della presentazione della proposta è necessario (o ha un qualche impatto sulla valutazione della proposta stessa) che l'immobile presso cui si intende effettuare l'intervento sia di proprietà dell'impresa proponente? La presenza di opere murarie all'interno della proposta incide sulla necessità di proprietà dell'immobile? Il dubbio mi sorge in quanto all'interno del facsimile di proposta è richiesta l'indicazione "Proprietà del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l'intervento".

Risposta

Tutti gli elementi forniti nell'ambito della Proposta concorrono alla valutazione della stessa. L'indicazione sulla proprietà del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l'intervento rileva ai fini dell'ammissibilità delle spese, secondo quanto previsto nell'Allegato 2 dell'Avviso.

Data ricezione quesito: 30/11/2021

ID risposta 20211130_12X_0051

Quesito

Il mio quesito riguarda le aree definite come "zone assistite" che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) TFUE così come le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE. Quali sono suddette aree? C'è un elenco disponibile?

Risposta:

Con riferimento al secondo quesito, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta 20211102_12X_0007.

Data ricezione quesito: 29/11/2021

ID risposta 20211129_12X_0046

Quesito

Avremmo bisogno di alcuni chiarimenti relativi alle 4 misure in oggetto.

1. Un primo quesito verte sul passaggio dell'ART. 6, comma 1, lettera f), che recita:

"(Per essere ammesse le Proposte) devono rispettare le condizioni di cui all'articolo 47 del GBER, come modificato dal regolamento della Commissione 2021/1237/UE, nella misura in cui sono finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese".

In base ai dettami Comunitari, appare pacifico che gli investimenti per il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti ai fini del riutilizzo debbano essere finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese. Non è però spiegato se, in minima parte, i rifiuti possano provenire dalla stessa impresa richiedente (in pratica, questo è il caso in cui si vorrebbe ammodernare un impianto che attualmente utilizza scarti "propri", e che - una volta ammodernato - gestirebbe sia scarti di produzioni di altre imprese che scarti propri, seppure in minima parte).

2. Si applica il comma 7 dell'art. 47 GBER?

- 7. I costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti.

Non è menzionato dall'art. 56 sexies comma 7. Inoltre, non vi è traccia anche nei bandi del Ministero. Però a rigor di logica è un comma dell'art. 47 del GBER, dunque da considerare. Si deve tener conto dei costi supplementari o no?

M2C1.2 Linea di intervento A

Questo aspetto è determinante perché se la risposta è affermativa si riduce drasticamente il costo agevolabile (costo agevolabile = costo impianto che va "oltre lo stato dell'arte" - "costo impianto standard")

Risposta

Con riferimento al primo quesito, segnalando preliminarmente che l'Avviso è stato modificato con decreto del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2021 consultabile al seguente link [PNRR - Pubblicazione Decreti Economia Circolare | Ministero della Transizione Ecologica \(mite.gov.it\)](#), si evidenzia che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del Regolamento GBER n. 651/2014, dalla Proposta progettuale deve emergere che:

- l'oggetto dell'investimento riguarda il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese;
- che i materiali riciclati o riutilizzati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente;
- l'investimento non si limita ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza potenziare la raccolta dei medesimi;
- l'investimento va al di là dello «stato dell'arte», dove per «stato dell'arte» si intende un *“processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione”*;
- i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti.

Si evidenzia, altresì, che gli aiuti concessi non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della normativa dell'Unione o da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa.

Con riferimento al secondo quesito, si conferma l'applicazione dell'intero articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014.

Data ricezione quesito: 26/11/2021

ID risposta 20211126_12X_0041

Quesito

In merito ai progetti FARO si chiede conferma che tra le modalità di acquisto sia ammissibile anche il leasing, qualora non si tratti di un lease back.

Risposta

Con riferimento all'investimento 1.2 tenuto conto di quanto indicato all'Allegato 2 dell'Avviso, si considerano ammissibili le spese per l'acquisto o l'acquisizione in leasing di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica. Resta fermo che le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni sono da ritenersi non ammissibili alle agevolazioni. Per ciò che attiene al lease back, si conferma che configurandosi come una particolare forma di locazione finanziaria, non è ammesso dalla normativa di attuazione della misura.

Data ricezione quesito: 17/11/2021

ID risposta 20211117_12X_0037

Quesito

Gli Avvisi pubblici M2C.1.1 I 1.2 per la presentazione di proposte volte alla realizzazione di progetti da finanziare nell'ambito del PNRR, misura 2, prevedono all'art.4, comma 2, che i Soggetti Destinatari di cui al precedente comma 1, alla data di presentazione della Proposta devono possedere il seguente requisito: *b) non essere sottoposti a fallimento o trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei loro confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, co. 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;*

Si chiede conferma dell'ammissibilità alla partecipazione alla linea d'intervento suddetta di una Società a totale partecipazione pubblica ammessa, con decreto di omologazione ex art.180 del R.D. 267/1942, alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale diretta.

Risposta

Premesso che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità del proponente o della Proposta progettuale in quanto tale valutazione verrà effettuata secondo le modalità previste dall'Avviso, si rimanda alle disposizioni specifiche contenute nell'Avviso, all'articolo 4 *“Soggetti destinatari”* e all'articolo 5 *“Forma del finanziamento e oggetto della Proposta”*.

Con specifico riferimento alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, si richiama l'articolo 4, comma 2, lettera b), che dispone la non ammissibilità di una impresa sottoposta a procedure concorsuali.

M2C1.2 Linea di intervento A

Data ricezione quesito: 25/11/2021	ID risposta: 20211125_12X_0039
Quesito Gli Avvisi pubblici M2C.1.1 I 1.2 per la presentazione di proposte volte alla realizzazione di progetti da finanziare nell'ambito del PNRR, misura 2, prevedono all'art.4, comma 2 che i Soggetti Destinatari di cui al precedente comma 1, alla data di presentazione della Proposta devono possedere il seguente requisito: b) non essere sottoposti a fallimento o trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei loro confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, co. 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si chiede conferma dell'ammissibilità alla partecipazione alla linea d'intervento suddetta di una Società a totale partecipazione pubblica ammessa, con decreto di omologazione ex art.180 del R.D. 267/1942, alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale diretta.	
Risposta Con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211117_12X_0037.	

Data ricezione quesito: 26/10/2021	ID risposta: 20211026_12X_0003
Quesito Esiste un valore minimo di investimento che deve essere rispettato e un valore minimo di contributo richiedibile?	
Risposta L'Avviso non prevede un limite minimo e massimo di spesa, né un importo massimo concedibile. Resta inteso che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera s), del Regolamento GBER 651/2014, le disposizioni ivi contenute non si applicano agli aiuti di importo pari o superiore a 15 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento.	

Data ricezione quesito: 25/11/2021	ID risposta 20211125_12X_0038
Quesito Vi contatto per chiedervi gentilmente alcune informazioni in merito al bando per la selezione di progetti faro di economia circolare per le filiere industriali strategiche. In particolare, per gli investimenti della linea 1.2: <ul style="list-style-type: none">• Qual è il contributo massimo erogabile per ciascuna linea di intervento?• Qual è l'importo massimo presentabile per intervento?	
Risposta Con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0003.	

Data ricezione quesito: 25/11/2021	ID risposta 20211125_12A_0012
Quesito Con riferimento all'Avviso in oggetto si chiede qual è il finanziamento massimo erogabile per ciascuna Proposta.	
Risposta Con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0003.	

Data ricezione quesito: 15/11/2021	ID risposta 20211115_12X_0035
Quesito L'art. 6, comma 1, lettera f), dell'Avviso recita: "(Per essere ammesse le Proposte) devono rispettare le condizioni di cui all'articolo 47 del GBER, come modificato dal regolamento della Commissione 2021/1237/UE, nella misura in cui sono finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese". Il citato articolo 47 del GBER, al comma 7, afferma che "i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti".	

M2C1.2 Linea di intervento A

La domanda è: alle proposte pervenute a valere sull'AVVISO M2C.1.1 I 1.2 si applica il comma 7 dell'art. 47 GBER? In caso affermativo si abbatterebbe notevolmente la spesa ammissibile perché il costo dell'impianto "faro" deve essere preso al netto del costo per un impianto tradizionale?

Risposta

Le Proposte presentate a valere sull'Avviso M2C 1.2 soggiacciono alla disciplina dell'articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014.

Ciò detto, il proponente deve fornire, oltre alla quantificazione dell'investimento "tradizionale" (che verrebbe realizzato in assenza di aiuti) e dei relativi costi di investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale, anche una descrizione dettagliata dei due investimenti.

Data ricezione quesito: 15/11/2021

ID risposta 20211115_12X_0026

Quesito

Sono ammessi al contributo solo i costi per macchine acquistate tal quali o anche i costi di sviluppo interni per macchine realizzate ad hoc?

Risposta

L'Allegato 2 dell'Avviso include le "spese relative a commesse interne" tra quelle non ammissibili (cfr. Allegato 2 par. "Spese non ammissibili" lett. g)).

Data ricezione quesito: 15/11/2021

ID risposta 20211115_12X_0023

Quesito

La stessa società può presentare un progetto per la linea di intervento dedicata ai RAEE e uno per una seconda linea di intervento (ad es. per il riciclo di cartone)?

Risposta

Al quesito si risponde affermativamente.

Data ricezione quesito: 26/10/2021

ID risposta: 20211026_12X_0001

Quesito

In caso di proposta in forma aggregata, il partenariato può essere presentato da aziende collegate tra loro?

Risposta

L'articolo 4 dell'Avviso prevede la partecipazione in forma aggregata, sia mediante l'adesione a una Rete di imprese, sia mediante altre forme contrattuali di collaborazione. È, pertanto, ammissibile la partecipazione in forma aggregata di aziende collegate tra loro.

In ogni caso, la presentazione della Proposta da parte di una Rete di Imprese o di altra forma contrattuale di collaborazione, preclude, ai soggetti aderenti a tale Rete di Imprese o ad altra forma contrattuale di collaborazione, di presentare una Proposta in forma autonoma a valere sul medesimo Avviso.

Data ricezione quesito: 15/11/2021

ID risposta 20211115_12X_0021

Quesito

Una società (soggetto destinatario) può presentare più progetti di intervento per ammodernare gli impianti presenti e per realizzarne di nuovi nella stessa unità locale?

Risposta

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'Avviso, le Proposte potranno avere ad oggetto un Intervento o un Intervento Integrato Complesso. L'art. 1, comma 1, lett. j), dell'Avviso definisce l'Intervento Integrato Complesso come "insieme di interventi tra loro integrati (ad esempio, ecodistretti).

Che si tratti di intervento singolo o di intervento integrato complesso, resta fermo quanto stabilito dall'art. 9, comma 3, secondo il quale ciascun Soggetto Destinatario, sia in forma singola che associata, può presentare una sola Proposta a valere sul medesimo Avviso.

Data ricezione quesito: 15/11/2021

ID risposta 20211115_12X_0022

Quesito

M2C1.2 Linea di intervento A

Una società può presentare un progetto di intervento per ogni unità locale diversa? E in questo caso si tratta di interventi diversi che sono valutati singolarmente in graduatoria o si configurano come un unico intervento da valutarsi nel suo complesso e da realizzarsi integralmente?
Risposta Con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211115_12X_0021.

Data ricezione quesito: 11/11/2021	ID risposta: 20211111_12X_0018
Quesito L'art. 4, comma 2, lett. c), dell'Avviso include tra i requisiti che i Soggetti destinatari devono possedere alla data di presentazione della proposta, quanto segue: <i>"trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati, ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate"</i> . In riferimento a tale requisito, si chiede se sia ammissibile una proposta presentata da un'impresa individuale in regime di contabilità semplificata.	
Risposta Al quesito di risponde negativamente. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera c), dell'Avviso, alla data di presentazione della Proposta, i Soggetti Destinatari devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate.	

Data ricezione quesito: 09/11/2021	ID risposta: 20211109_12A_0007
Quesito Nel caso di una proposta presentata in collaborazione fra più imprese, secondo quanto previsto dall'Art 4.4, come si applicano i Criteri di valutazione del Proponente? Integrando (sommando) i valori economico-patrimoniali di tutti soggetti facenti parte della collaborazione? I valori economico-patrimoniali sono quelli presenti nella parte economica del progetto (business plan) o quelli storici di bilancio dei Soggetti Destinatari? Nel caso di valori storici sarà preso in considerazione il solo ultimo bilancio o più bilanci pregressi? Si tenga, a tal proposito presente che, per alcune tipologie di attività sui rifiuti, gli anni 2020 e 2021, causa Covid, hanno portato a risultati economici e finanziari negativi.	
Risposta Con riferimento al quesito proposto, si segnala che la Commissione di cui all'articolo 12 dell'Avviso provvederà a valutare la proposta progettuale secondo i criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 dello stesso e che nel fac-simile della domanda di accesso al contributo, nella sezione 7 relativa agli allegati, prevede che siano forniti gli ultimi due bilanci approvati e depositati. Pertanto, tale valutazione verrà effettuata sulla base della documentazione allegata alla domanda e coerente con i requisiti di cui all'Avviso, ferma restando la possibilità di ulteriore integrazione, su richiesta della predetta Commissione, laddove ritenuta necessaria.	

Data ricezione quesito: 09/11/2021	ID risposta: 20211109_12A_0003
Quesito In riferimento all'art. 4, comma 1, se la proposta viene presentata da più Soggetti Destinatari legati da una forma di collaborazione, le attività indicate in questo paragrafo devono essere presenti nell'oggetto sociale di tutte le società?	
Risposta In caso di forma di collaborazione tra più società, ciascuna di esse dovrà essere regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle Imprese o, in alternativa, essere iscritta al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della Camera di Commercio, per attività coerenti con la specifica attività svolta dalla stessa nell'ambito di detta forma di collaborazione.	

Data ricezione quesito: 09/11/2021	ID risposta: 20211109_12A_0002
Quesito In riferimento all'art. 4, comma 1, dell'Avviso, le attività indicate devono essere presenti nell'oggetto sociale del Soggetto Destinatario già alla data di presentazione della domanda?	
Risposta	

M2C1.2 Linea di intervento A

Ai sensi dell'articolo 4 comma 2, lettera a), le attività indicate devono essere coerenti con le attività svolte dal soggetto proponente.

Data ricezione quesito: 08/11/2021	ID risposta: 20211108_12X_0017
Quesito Per quanto riguarda la disponibilità di almeno un'unità locale (cfr. art. 4, comma 2, lett. a) dell'Avviso), si chiede se la locazione sia una forma ammissibile.	
Risposta Al quesito si risponde affermativamente, a condizione che l'unità locale sia rilevabile dalla visura camerale.	

Data ricezione quesito: 08/11/2021	ID risposta: 20211108_12X_0014
Quesito Si chiede di esplicitare i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none">• limite massimo di spesa;• limite minimo di spesa;• importo massimo concedibile.	
Risposta Con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0003.	

Data ricezione quesito: 04/11/2021	ID risposta: 20211104_12X_0010
Quesito Considerato che al punto "v." dell'allegato 1 al DM 397 del 28/09/2021 viene fatto specifico riferimento alle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 GBER, come modificato dal Regolamento 2021/1237, nella misura in cui sono finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese, si chiede se le condizioni di cui al paragrafo 7 del Regolamento (UE) siano escluse dai criteri di ammissibilità ai fini dell'Avviso. Più precisamente, se i costi ammissibili corrispondano ai costi totali dell'investimento oppure se corrispondano <i>"ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti"</i> .	
Risposta Le Proposte presentate a valere sulla Misura di investimento M2C 1.2 soggiacciono interamente alla disciplina dell'articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014. In riferimento ai costi ammissibili, fermo restando quanto previsto all'articolo 47, par. 7 del Regolamento UE 651/2014, si rammenta che tali costi sono definiti nell'allegato 2 dell'Avviso: per essere effettivamente ammissibili, essi devono essere relativi a costi di investimento e, come tali, capitalizzabili. Inoltre, sempre ai sensi del sopracitato par 7, il proponente deve fornire, oltre alla quantificazione dell'investimento "tradizionale" (che verrebbe realizzato in assenza di aiuti) e dei relativi costi di investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale, anche una descrizione dettagliata dei due investimenti. Per ulteriori dettagli, si rimanda al Fac-simile della Relazione di Accompagnamento al Piano Finanziario presente in appendice al Manuale Utente.	

Data ricezione quesito: 04/11/2021	ID risposta: 20211104_12X_0009
Quesito Il punto v dell'Allegato 1 al DM 397 del 28/09/2021, evidenzia che <i>"gli interventi devono rispettare le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafi da 1 a 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 GBER, come modificato dal Regolamento 2021/1237, nella misura in cui sono finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese"</i> . Considerato che il paragrafo 2 dell'art.47 del Regolamento (UE) specifica che gli aiuti sono concessi agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese, non è chiaro se il DM 397 preveda la possibilità di ammettere anche investimenti finalizzati esclusivamente alla gestione dei rifiuti prodotti nel ciclo produttivo dalle sole aziende proponenti. Ad esempio, ponendo il caso di un'impresa che proponga un programma di investimenti finalizzato alla gestione dei rifiuti derivanti esclusivamente dal proprio ciclo produttivo, senza acquisire rifiuti da altre imprese, il programma è finanziabile?	
Risposta	

M2C1.2 Linea di intervento A

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del Regolamento GBER n. 651/2014, "gli aiuti agli investimenti sono concessi per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese".

Data ricezione quesito: 02/11/2021	ID risposta: 20211102_12X_0008
Quesito: In caso di partenariato tra una piccola e una grande azienda come si calcola la percentuale di contributo massimo erogabile?	
Risposta In caso di rete "soggetto", ovvero autonomo soggetto giuridico, altro e diverso rispetto alle imprese contraenti, le maggiorazioni dell'intensità di contributo previste dovranno essere applicate con riferimento all'autonomo soggetto giuridico. In caso di rete "contratto", le maggiorazioni dell'intensità di contributo previste dovranno essere invece applicate con riferimento ai singoli soggetti partecipanti alla rete. Per i progetti presentati da una rete "contratto" sarà quindi necessario fornire la dimensione aziendale dei singoli partecipanti alla rete, la localizzazione delle sedi interessate dal progetto oltre che un dettaglio dei costi del progetto ripartiti per ciascun aderente alla rete.	

Data ricezione quesito: 26/10/2021	ID risposta: 20211026_12X_0005
Quesito Le maggiorazioni dell'intensità di contributo previste, ad esempio, in caso di media impresa (+10%) localizzata al Sud (+15%) sono da cumulare all'intensità base del 35%?	
Risposta Le maggiorazioni dell'intensità di contributo seguono le modalità previste dall'articolo 47, commi 8 e 9, del GBER e ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso sono da ritenersi cumulabili rispetto all'intensità base del 35%.	

Data ricezione quesito: 26/10/2021	ID risposta: 20211026_12X_0004
Quesito: Qual è il termine temporale iniziale di ammissibilità delle spese?	
Risposta Premesso che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento GBER 651/2014, i lavori relativi al progetto di investimento non devono essere già avviati alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, punto 23, del medesimo Regolamento, per "avvio dei lavori" si intende, "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito", conseguentemente a tali disposizioni, al netto delle spese relative ad attività che non costituiscono avvio dei lavori, le spese ammissibili definite nell'allegato 2 dell'Avviso per essere effettivamente ammissibili devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda di agevolazione.	

Data ricezione quesito: 26/10/2021	ID risposta: 20211026_12X_0002
Quesito Una stessa impresa può presentare proposte su più Linee di intervento?	
Risposta L'art. 9, comma 3, dell'Avviso in oggetto dispone che ciascun Soggetto Destinatario, sia in forma singola che associata, potrà presentare una sola Proposta come definita dall'art. 1, lett. p), dello stesso. Nulla osta alla presentazione di proposte su più Linee di Intervento, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 47 del GBER.	

Data ricezione quesito: 05/11/2021	ID risposta: 20211105_12D_0001
Quesito: Tra le spese ammissibili rientrano anche i costi del personale che sarà coinvolto nelle attività progettuali?	
Risposta	

M2C1.2 Linea di intervento A

Fermo restando quanto previsto all'articolo 47, comma 7, del Regolamento GBER 651/2014, ovvero che "i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti", le spese ammissibili sono definite nell'allegato 2 dell'Avviso le quali, per essere effettivamente ammissibili, devono essere relative a costi di investimento e, come tali, capitalizzate. Le spese relative ai costi del personale coinvolto nelle attività progettuali non sono ricomprese tra le spese ammissibili.

Data ricezione quesito: 15/11/2021	ID risposta 20211115_12A_0010
Quesito La linea di intervento A riguarda gli investimenti nel settore dei RAEE: rientrano in questa linea gli interventi nel trattamento delle frazioni decadenti dai RAEE, quali le pile al litio, i toner, le schede?	
Risposta La linea di intervento in questione, così come previsto dall'articolo 2 dell'Avviso, ha ad oggetto proposte volte all'ammodernamento, anche con ampliamento di impianti esistenti, o alla realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il successivo articolo 5 individua, al comma 3, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi ammissibili: a) la realizzazione di impianti, o l'ammodernamento di impianti esistenti, di secondo livello per il riciclo delle "critical raw materials"; b) la creazione di una rete capillare ed efficiente per la raccolta e il riutilizzo professionale dei RAEE; c) l'implementazione di sistemi per il riciclo della plastica dei RAEE; d) la realizzazione di nuovi impianti, o l'ammodernamento di impianti esistenti, di trattamento dei pannelli fotovoltaici dismessi. Considerato che la citata lett. c) consente anche l'implementazione di sistemi per il riciclo della "plastica dei RAEE", la Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso potrà ammettere anche una proposta relativa al trattamento di ulteriori frazioni decadenti dai RAEE, se considerata in linea con gli specifici obiettivi previsti dalla Misura.	

Data ricezione quesito: 15/11/2021	ID risposta: 20211115_12X_0024
Quesito Nel decreto e nell'avviso (art.5, punto 4) si escludono "proposte che hanno ad oggetto investimenti, correlati anche in maniera indiretta, in [...] inceneritori [...]". Questa dizione esclude quindi gli investimenti nei forni o nei sistemi di pirolisi che sono alla partenza delle attuali tecnologie per il recupero dei preziosi dalle schede elettroniche?	
Risposta Come espressamente indicato dalla Commissione europea e previsto negli Avvisi, non sono finanziabili dal Piano nazionale di ripresa e resilienza gli impianti di incenerimento definiti, a livello nazionale, dall'art. 237-ter del D.Lgs. n. 152/2006. Competerà alla Commissione di ammissione e valutazione di cui all'articolo 12 dei predetti Avvisi verificare, caso per caso, la riconducibilità della Proposta a tale tipologia di impianti.	

Data ricezione quesito: 09/11/2021	ID risposta: 20211109_12A_0004
Quesito In riferimento al Criterio di valutazione 1 "Quantità di recupero/riciclo" (come modificato con decreto n. 118 del 24.11.2021), nel caso di un progetto relativo ad una piattaforma di trattamento di RAEE di secondo livello (obiettivo esplicitato all'articolo 5.3 lettera "a"), si perde la tracciabilità del legame con la categoria RAEE di provenienza dei rifiuti trattati. Infatti in questo caso il materiale sottoposto a trattamento di secondo livello proviene da impianti che nel 90% dei casi effettuano un trattamento di primo livello di più categorie di RAEE (categorie che peraltro sono già mischiate nei 5 Raggruppamenti RAEE prelevati dalle piazzole comunali o dai punti vendita); il materiale trattato dagli impianti di primo livello viene quindi ammassato in base alle caratteristiche degli impianti di destinazione finale (per es. plastiche, metalli ferrosi, metalli non ferrosi, schede, vetro, ecc.). Nel caso esposto come si può quindi calcolare l'aumento percentuale delle quantità recuperate/riciclate con riferimento agli obiettivi minimi previsti per le singole categorie RAEE?	
Risposta Il criterio di valutazione indicato consente di valutare positivamente proposte che prevedano un aumento in termini percentuali di quantitativi di recupero/riciclaggio dei RAEE rispetto agli obiettivi minimi di recupero/riciclaggio	

M2C1.2 Linea di intervento A

previsti dalla normativa di riferimento per la categoria di RAEE trattata dall'impianto. Ne consegue che l'attribuzione del relativo punteggio presuppone l'indicazione di dati utili a tale valutazione, che sarà effettuata secondo la metodologia di calcolo di cui alle formule indicate nella tabella allegata all'Avviso.

Data ricezione quesito: 09/11/2021	ID risposta: 20211109_12A_0005
Quesito In riferimento alla misura M2C1.1.1.1.2 "Progetti 'faro' di economia circolare" Criterio di valutazione "Potenziamento dei sistemi di raccolta esistenti", nel caso di un progetto relativo ad una piattaforma di trattamento di RAEE di secondo livello (obiettivo esplicitato all'articolo 5.3 lettera "a"), non c'è una correlazione con il tasso di raccolta differenziata. Un impianto di secondo livello, infatti, si pone a valle della filiera e ha diversi attori prima di arrivare alla raccolta differenziata. Tali attori sono (in ordine inverso): impianti di primo livello, trasportatori, piazzola comunale, municipalizzata alla quale è affidata la raccolta, consorzio RAEE. Pertanto, ci sembra che questo criterio penalizzi alcuni degli obiettivi principali di questa misura, ossia lo sviluppo di piattaforme di trattamento di secondo livello e il recupero dei "critical raw materials". Si chiede di chiarire.	
Risposta Il criterio 3 - Potenziamento dei sistemi di raccolta esistenti, di cui all'Allegato 1 degli Avvisi, consente di valutare positivamente quelle Proposte che conducano ad un aumento, in termini percentuali, dell'indice di raccolta differenziata dei rifiuti RAEE nel territorio dell'ATO o porzione dello stesso, dove si intende realizzare l'Intervento o l'Intervento integrato complesso, secondo il calcolo ivi riportato. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 13 degli Avvisi, compete alla Commissione di cui all'articolo 12 la valutazione delle Proposte ammesse, attraverso l'attribuzione dei punteggi relativi all'individuato criterio di valutazione.	

Data ricezione quesito: 09/11/2021	ID risposta: 20211109_12A_0006
Quesito In riferimento al Criterio di valutazione 6 "Livelli di progettazione", i progetti innovativi, proprio perché innovativi, non possono essere già presenti nelle eventuali autorizzazioni dei Soggetti Destinatari. Se fossero già presenti significherebbe che il processo industriale è già attivo e non da realizzare. Lo stesso vale per la verifica di assoggettabilità. Si chiede, pertanto, se sia possibile sostituire dette documentazioni con una perizia da parte di un consulente di parte che prefiguri le eventuali criticità che emergerebbero in caso di realizzazione del progetto nel sito ipotizzato.	
Risposta Fermo restando che la presentazione di una proposta con un livello avanzato di progettazione e corredata dalle eventuali autorizzazioni ambientali e/o verifiche di assoggettabilità alle stesse per i casi previsti dalla normativa ambientale, nonché da tutte le ulteriori necessarie autorizzazioni, costituisce elemento premiante, che permette al proponente la possibilità di ottenere il punteggio massimo previsto per il criterio in questione, si chiarisce che è rimessa alla Commissione la valutazione del livello di progettazione relativo alla singola proposta, sulla base della specifica documentazione presentata.	

Data ricezione quesito: 15/11/2021	ID risposta 20211115_12X_0027
Quesito In riferimento al Criterio di valutazione della proposta n. 1, come verrà verificata e validata la dichiarazione relativa al previsto aumento % dei quantitativi di recupero/reciclaggio rispetto agli obiettivi da normativa?	
Risposta La Proposta sarà valutata sulla base della dichiarazione resa dall'operatore ai sensi del DPR 445/2000 in sede di compilazione e presentazione della stessa, fermo restando che la verifica in merito a quanto dichiarato sarà effettuata ai sensi dell'articolo 14, commi 7 e 8, e che, in ogni caso, si procederà alla revoca del finanziamento nei casi previsti all'articolo 17.	

Data ricezione quesito: 15/11/2021	ID risposta 20211115_12X_0028
Quesito	

M2C1.2 Linea di intervento A

In riferimento al Criterio di valutazione della proposta n. 3 gli interventi impiantistici come possono avere garanzia di incidere sugli indici di raccolta dell'Ambito Territoriale? L'impianto pile ZnC ne è la prova concreta. In questo caso, ed in generale, ci saranno verifiche ex-post che potrebbero bocciare un progetto già approvato?
Risposta Si rimanda alla risposta fornita al quesito con ID 20211115_12X_0027

Data ricezione quesito: 15/11/2021	ID risposta 20211115_12X_0029
Quesito Il Criterio di valutazione della proposta n. 4 sembrerebbe penalizzare la presentazione di una tecnologia innovativa. I progetti per il trattamento di nuovi materiali (ad es. pile al litio) saranno penalizzati?	
Risposta Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 13 degli Avvisi, compete alla Commissione di cui all'articolo 12 la valutazione delle proposte ammesse, attraverso l'attribuzione dei punteggi relativi agli individuati criteri di valutazione. Nessuna "penalizzazione" è prevista per il trattamento di nuovi materiali, la cui valutazione è subordinata all'appartenenza ad una delle Linee di Intervento ammesse a contributo.	

Data ricezione quesito: 15/11/2021	ID risposta 20211115_12X_0030
Quesito In riferimento al Criterio di valutazione della proposta n. 5, l'ottimizzazione della filiera raccolta-logistica-riciclo vale 15 punti. Come può ottenerli un impianto?	
Risposta L'attribuzione dei punteggi compete alla Commissione di ammissione e valutazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 13 degli Avvisi. In ordine al Criterio di Valutazione n. 5, di cui all'Allegato 1, è previsto che saranno valutate positivamente quelle Proposte che prevedano soluzioni di rete finalizzate all'ottimizzazione della filiera di raccolta - logistica e riciclo/riutilizzo del rifiuto (cd distretti circolari).	

Data ricezione quesito: 15/11/2021	ID risposta 20211115_12X_0031
Quesito In riferimento al Criterio di valutazione della proposta n. 6, bisogna già avere autorizzazioni e verifiche di assoggettabilità per avere i 10 punti? O situazioni intermedie (ad es. richiesta di autorizzazione presentata) consentiranno punteggi intermedi?	
Risposta La presentazione di una proposta con un livello avanzato di progettazione e corredata dalle eventuali autorizzazioni ambientali e/o verifiche di assoggettabilità per i casi previsti dalla normativa ambientale, nonché da tutte le ulteriori necessarie autorizzazioni, costituisce elemento premiante, che permette al proponente la possibilità di ottenere il punteggio massimo previsto per il criterio in questione	

Data ricezione quesito: 15/11/2021	ID risposta 20211115_12X_0032
Quesito Si chiede di chiarire il Criterio di valutazione della proposta n 7.	
Risposta Si tratta del "Livello di replicabilità" della Proposta nell'ambito del settore di riferimento, con conseguente sviluppo del settore medesimo. Trattandosi di progetti faro, si tenderà a valorizzare Interventi replicabili, tali da contribuire effettivamente allo sviluppo del settore di riferimento e al conseguimento degli obiettivi unionali in materia.	

Data ricezione quesito: 09/11/2021	ID risposta: 20211109_12C_0006
Quesito In riferimento al Criterio di valutazione n. 1 si chiede di precisare la differenza tra "rifiuto da recuperare" e "materiale recuperato o riciclato". Ad esempio, se l'azienda rimette nel ciclo produttivo anche il materiale lavato quello è considerato riciclato/recuperato?	
Risposta	

M2C1.2 Linea di intervento A

Il criterio di valutazione n. 1 fa riferimento al “rifiuto da riciclare” e al “materiale riciclato”. Non è ivi riportato alcun riferimento al recupero.

Per lo specifico criterio, dovrà essere indicato:

$P_{riciclato}$ = Peso in ton totale del materiale riciclato annuo, cioè prodotti materiali o sostanze in uscita dall’impianto e quindi a valle del trattamento;

e

$P_{rifiuto}$ = Peso in ton totale del rifiuto da riciclare annuo, cioè il rifiuto che viene immesso in entrata all’impianto e quindi a monte del processo di trattamento.

Con il termine riciclaggio va inteso quanto previsto dall’art. 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 152/2006.

Data ricezione quesito: 03/11/2021

ID risposta: 20211103_12C_0004

Quesito

Fermo restando quanto riportato all’art. 5, comma 2 e seguenti, in merito alla tipologia di interventi finanziabili, si chiede se sia ammissibile un intervento avente ad oggetto una tecnologia innovativa protetta da brevetto. Si tratta di un impianto di pirogassificazione con combustione integrata di rifiuti solidi e semisolidi per la produzione di energia (sottoforma di vapore di processo e/o energia elettrica o teleriscaldamento)? Il residuo della combustione è rappresentato da ceneri vetrificate inerti che risulta utilizzabile in diversi settori (ambito edile, trasporti, lapideo).

Risposta

Si rimanda alla risposta fornita al quesito avente ID 20211103_11C_0001